

Parlamento europeo

2014-2019



# TESTI APPROVATI

nella seduta di

**mercoledì**

28 ottobre 2015



P8\_TA-PROV(2015)10-28

EDIZIONE PROVVISORIA

PE 537.741

IT

*Unita nella diversità*

IT



# INDICE

## TESTI APPROVATI DAL PARLAMENTO

### **P8\_TA-PROV(2015)0376**

#### **Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016 - tutte le sezioni**

(A8-0298/2015 - Relatore: José Manuel Fernandes (Sezione III – Commissione))

Risoluzione del Parlamento europeo del 28 ottobre 2015 relativa alla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016 (11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD))..... 1

### **P8\_TA-PROV(2015)0377**

#### **Corte di giustizia dell'Unione europea: numero dei giudici presso il Tribunale \*\*\*II**

(A8-0296/2015 - Relatore: )

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 ottobre 2015 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (09375/1/2015 – C8-0166/2015 – 2011/0901B(COD)) ..... 22

### **P8\_TA-PROV(2015)0378**

#### **Disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) \*\*\*II**

(A8-0295/2015 - Relatore: Gabriel Mato)

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 ottobre 2015 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) (08806/1/2015 – C8-0260/2015 – 2014/0213(COD)) ..... 36

### **P8\_TA-PROV(2015)0379**

#### **Uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati \*\*\*I**

(A8-0305/2015 - Relatore: Giovanni La Via)

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 ottobre 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare l'uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul loro territorio (COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD)) ..... 39

### **P8\_TA-PROV(2015)0380**

#### **Nuovi prodotti alimentari \*\*\*I**

(A8-0046/2014 - Relatore: James Nicholson)

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 ottobre 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi prodotti alimentari (COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD)) ..... 41

**P8\_TA-PROV(2015)0381**

**Emissioni di determinati inquinanti atmosferici \*\*\*I**

(A8-0249/2015 - Relatore: Julie Girling)

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 28 ottobre 2015, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici e che modifica la direttiva 2003/35/CE (COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD)) ..... 111

**P8\_TA-PROV(2015)0382**

**Iniziativa dei cittadini europei**

(A8-0284/2015 - Relatore: György Schöpflin)

Risoluzione del Parlamento europeo del 28 ottobre 2015 sull'iniziativa dei cittadini europei (2014/2257(INI)) ..... 163

**P8\_TA-PROV(2015)0383**

**Una strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica**

(A8-0279/2015 - Relatore: Ivan Jakovčić)

Risoluzione del Parlamento europeo del 28 ottobre 2015 su una strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (2014/2214(INI)) ..... 171

**P8\_TA-PROV(2015)0384**

**Politica di coesione e revisione della strategia Europa 2020**

(A8-0277/2015 - Relatore: Fernando Ruas)

Risoluzione del Parlamento europeo del 28 ottobre 2015 sulla politica di coesione e la revisione della strategia Europa 2020 (2014/2246(INI)) ..... 189

**P8\_TA-PROV(2015)0385**

**Fondi strutturali e di investimento europei e sana governance economica**

(A8-0268/2015 - Relatore: José Blanco López)

Risoluzione del Parlamento europeo del 28 ottobre 2015 sui Fondi strutturali e di investimento europei e una sana governance economica: orientamenti per l'attuazione dell'articolo 23 del regolamento recante disposizioni comuni (2015/2052(INI)) ..... 200



---

**TESTI APPROVATI**

*Edizione provvisoria*

---

**P8\_TA-PROV(2015)0376**

**Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016 - tutte le sezioni**

**Risoluzione del Parlamento europeo del 28 ottobre 2015 relativa alla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016 (11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD))**

*Il Parlamento europeo,*

- visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
- vista la decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee<sup>1</sup>,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio<sup>2</sup>,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020<sup>3</sup> (regolamento QFP),
- visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria<sup>4</sup> (AII),
- vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2015 sugli orientamenti generali per l'elaborazione del bilancio 2016, sezione III – Commissione<sup>5</sup>,
- vista la sua risoluzione del 29 aprile 2015 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2016<sup>6</sup>,

---

<sup>1</sup> GU L 163 del 26.6.2007, pag. 17.

<sup>2</sup> GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

<sup>3</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

<sup>4</sup> GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

<sup>5</sup> Testi approvati, P8\_TA(2015)0061.

<sup>6</sup> Testi approvati, P8\_TA(2015)0172.

- visto il progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016 adottato dalla Commissione il 24 giugno 2015 (COM(2015)0300),
- vista la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016, adottata il 4 settembre 2015 e comunicata al Parlamento europeo il 17 settembre 2015 (11706/2015 – C8-0274/2015),
- vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2015 sul mandato per il trilatero sul progetto di bilancio 2016<sup>1</sup>,
- vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio, del 23 settembre 2015, dal titolo "Gestire la crisi dei rifugiati: misure operative, finanziarie e giuridiche immediate nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione" (COM(2015)0490),
- viste le lettere rettificative nn. 1/2016 (COM(2015)0317) e 2/2016 (COM(2015)0513) al progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016,
- visti l'articolo 88 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A8-0298/2015),

### **Sezione III**

#### *Quadro generale*

1. sottolinea che la lettura del Parlamento del bilancio 2016 rispecchia pienamente le priorità politiche approvate a larga maggioranza con le summenzionate risoluzioni dell'11 marzo 2015 sugli orientamenti generali e dell'8 luglio 2015 sul mandato per il trilatero; ricorda che tali priorità consistono nella solidarietà interna ed esterna, in particolare nella gestione efficace della crisi migratoria e dei rifugiati, nonché nella promozione della competitività attraverso la creazione di posti di lavoro dignitosi e di qualità e lo sviluppo delle imprese e dell'imprenditorialità nell'Unione;
2. sottolinea che l'Unione è attualmente confrontata a una serie di emergenze gravi, in particolare la crisi migratoria e dei rifugiati che non ha precedenti; è convinto che nel bilancio dell'Unione si debbano stanziare le risorse finanziarie necessarie per far fronte alle sfide politiche e per consentire all'Unione di agire e di rispondere in modo efficace a tali crisi, affrontandola con la massima urgenza e priorità; è consapevole del fatto che la crisi migratoria e dei rifugiati non può essere risolta unicamente mediante risorse finanziarie e che è necessario un approccio globale per affrontare la sua dimensione interna ed esterna; ritiene che circostanze straordinarie richiedano misure straordinarie e che sia necessario un impegno politico forte per assicurare la disponibilità di stanziamenti supplementari a tal fine; sottolinea, a tale riguardo, che la solidarietà è un principio fondamentale del bilancio dell'UE; è preoccupato per la mancanza di uniformità nella solidarietà dimostrata dagli Stati membri di fronte alla crisi dei rifugiati; chiede alla Commissione di presentare una proposta sulle modalità con le quali il bilancio dell'UE può indurre gli Stati membri ad adottare un approccio più equilibrato alla solidarietà;

---

<sup>1</sup> Testi approvati, P8\_TA(2015)0263.

3. osserva che il Parlamento ha prestato, fin dall'inizio, un'attenzione particolare alle migrazioni e ai rifugiati nel bilancio 2016; ricorda le sue precedenti dichiarazioni, secondo cui la gestione dei flussi migratori è il punto di incrocio della solidarietà interna e di quella esterna e occorre mobilitare anche gli strumenti di finanziamento esterni, nell'ambito di un approccio integrato, al fine di affrontare alla radice le cause dei problemi cui è confrontata l'Unione; ricorda i trattati e gli accordi comuni come l'*acquis* di Schengen e il regolamento di Dublino<sup>1</sup> nonché la proposta della Commissione che istituisce un meccanismo di ricollocazione vincolante (COM(2015)0450);
4. decide pertanto di presentare immediatamente un pacchetto globale di emendamenti intesi ad aumentare il progetto di bilancio (PB) di 1 161 milioni di EUR per quanto riguarda la rubrica 3 (Sicurezza e cittadinanza) e la rubrica 4 (Europa globale), al fine di dare una risposta iniziale alla crisi migratoria; sottolinea che, per quanto riguarda la dimensione interna della crisi, gli emendamenti del Parlamento integrano già pienamente e allineano i due pacchetti sulla ricollocazione dei richiedenti asilo, proponendo nel contempo ulteriori aumenti per il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) e per le agenzie dell'Unione che operano in questo settore; mette in rilievo, per quanto riguarda la dimensione esterna, una serie di aumenti degli stanziamenti riguardanti programmi specifici nella rubrica 4, come lo strumento europeo di vicinato, lo strumento di cooperazione allo sviluppo, gli aiuti umanitari e lo strumento di assistenza preadesione;
5. sottolinea, tuttavia, che tali emendamenti dovrebbero essere esaminati assieme alla lettera rettificativa n. 2/2016 della Commissione, che include, oltre al secondo pacchetto sulla ricollocazione, le misure supplementari previste nella comunicazione della Commissione del 23 settembre 2015 di cui sopra; si rammarica che il Parlamento e il Consiglio non dispongano di più tempo per esaminare l'adeguatezza della lettera rettificativa, ma è consapevole della necessità di dare una risposta immediata e dei considerevoli vincoli temporali; sottolinea che il Parlamento appoggia pienamente queste nuove misure e intende difendere il loro finanziamento prevedendo stanziamenti aggiuntivi anche a un livello superiore a quello proposto nella sua posizione sul bilancio 2016;
6. decide altresì di intervenire per quanto riguarda la crisi che colpisce attualmente gli agricoltori europei, in particolare nel settore lattiero-caseario, e di integrare già nella sua posizione sul bilancio 2016 l'importo di 500 milioni di EUR per le misure urgenti di sostegno annunciate della Commissione; confida che la lettera rettificativa n. 2/2016 della Commissione consentirà di determinare con esattezza le linee di bilancio la cui dotazione sarà aumentata in questo contesto; accoglie con favore la decisione della Commissione di riportare gli stanziamenti inutilizzati della riserva per le crisi dal bilancio 2015 al bilancio 2016 e rileva che questi fondi inutilizzati saranno impiegati per il rimborso ai beneficiari dei pagamenti diretti come previsto dal regolamento (UE) n. 1306/2013;
7. prende atto della necessità di compiere ancora molti sforzi per risolvere le carenze dell'economia dell'Unione, stimolando la competitività, la crescita e l'occupazione di qualità; pone in rilievo il ruolo chiave svolto dalle microimprese, dalle piccole e medie imprese e dalle imprese sociali a tale riguardo; aumenta la dotazione del programma

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).

COSME di 16,5 milioni di EUR; decide altresì di proporre nel 2016 nuovi stanziamenti d'impegno per il proseguimento dell'Iniziativa per l'occupazione giovanile (IOG), la cui dotazione finanziaria era stata interamente anticipata negli esercizi 2014-2015; riconosce il contributo significativo di questo programma alla lotta alla disoccupazione ed è determinato a garantire la disponibilità degli stanziamenti necessari per evitare carenze di finanziamenti nella sua attuazione; approva pertanto un aumento di 473,2 milioni di EUR per il 2016, che corrisponde alla dotazione annuale inizialmente prevista per l'IOG;

8. ribadisce la propria convinzione che il bilancio dell'Unione non debba finanziare nuove iniziative a scapito dei programmi e delle politiche esistenti dell'Unione e ignorare gli impegni politici già assunti; pur riconoscendo e confermando pienamente l'ampio sostegno politico e finanziario all'avvio del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), intende rispettare l'impegno assunto nel corso dei negoziati sul FEIS, vale a dire ridurre al minimo l'impatto su Orizzonte 2020 e sul Meccanismo per collegare l'Europa (MCE) nel quadro della procedura di bilancio annuale; propone, pertanto, di compensare integralmente i tagli apportati a questi due programmi – a seguito della dotazione del Fondo di garanzia del FEIS – nel 2016 (1 326 milioni di EUR), al fine di consentire loro di realizzare pienamente gli obiettivi fissati solamente due anni fa in sede di adozione della rispettiva base giuridica;
9. sottolinea l'importanza di rispettare pienamente la dichiarazione comune su un piano di pagamento 2015-2016, concordata dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione a seguito dell'impegno comune di ridurre l'arretrato di impegni residui per i programmi di coesione 2007-2013 a circa 2 miliardi di EUR entro la fine del 2016; critica, a tale riguardo, il fatto che i tagli proposti dal Consiglio sono in diretta contraddizione con questo piano di pagamento; sottolinea inoltre la necessità di evitare in futuro l'accumulo di un arretrato insostenibile e invita la Commissione a presentare proposte concrete a tal fine; ritiene, per questo motivo, che i fabbisogni di pagamento imprevisi dovrebbero essere finanziati con stanziamenti supplementari e che l'anticipo di 1 miliardo di EUR nel 2016 a favore della Grecia dovrebbe, pertanto, essere finanziato attingendo al margine disponibile al di sotto del massimale per i pagamenti del QFP; sottolinea la posizione che sostiene da tempo, secondo cui i pagamenti relativi a impegni mobilitati attraverso lo strumento di flessibilità devono essere iscritti in bilancio oltre i limiti di tale massimale;
10. ripristina tutti gli importi ridotti dal Consiglio nel PB (563,6 milioni di EUR in impegni e 1 421,8 milioni di EUR in pagamenti); non riesce a comprendere la logica dei tagli proposti, ad esempio per quanto riguarda Orizzonte 2020 e il MCE, due programmi già interessati dalle riassegnazioni di stanziamenti a favore del FEIS, e le politiche di sviluppo e di vicinato, in particolare alla luce dei recenti eventi; è preoccupato per il fatto che, proponendo tagli così consistenti al PB, il Consiglio sta chiaramente ignorando l'innegabile valore aggiunto del bilancio dell'Unione; contesta, in ogni caso, l'intenzione dichiarata dal Consiglio di effettuare tagli alle linee di bilancio che registrano un basso tasso di esecuzione o una bassa capacità di assorbimento, in quanto tale intenzione non è supportata da dati reali sull'esecuzione e non tiene conto delle diverse modalità di attuazione di determinati programmi;
11. si rammarica che i gruppi di esperti della Commissione continuino ad essere squilibrati in quanto sono eccessivamente dominati dagli interessi delle imprese;

12. conclude che, ai fini di un sufficiente finanziamento di questi fabbisogni urgenti e considerando i margini molto limitati del QFP nel 2016, sarà necessario utilizzare tutti gli strumenti in materia di flessibilità previsti dal regolamento QFP, inclusa la piena mobilitazione dello strumento di flessibilità; si attende che il Consiglio condivida questo approccio e che si possa giungere facilmente a un accordo in sede di conciliazione, che consenta all'Unione di essere all'altezza della situazione e di far fronte in modo efficace alle sfide future; sottolinea, a tale riguardo, che il margine globale del QFP per gli impegni del 2015 dovrebbe essere mobilitato non appena saranno soddisfatte le condizioni giuridiche; si attende di giungere a un accordo preliminare a tale riguardo con il Consiglio e la Commissione;
13. ricorda la dichiarazione comune delle tre istituzioni, nel contesto dell'accordo politico sul QFP, in base alla quale le procedure di bilancio annuali integreranno, se del caso, elementi capaci di rispondere alle problematiche di genere; sottolinea che l'integrazione della dimensione di genere dovrebbe sostenere, quale principio orizzontale, le politiche dell'Unione e chiede un'attuazione generale del bilancio di genere; accoglie positivamente, inoltre, i primi passi del processo di ecologizzazione del bilancio dell'Unione; sottolinea la necessità di portare avanti questo processo, al fine di conseguire gli obiettivi concordati in materia di spesa compatibile con il clima e con l'ambiente;
14. fissa il livello complessivo degli stanziamenti per il 2016 a 157 427,3 milioni di EUR in impegni e a 146 459,3 milioni di EUR in pagamenti;

*Sottorubrica 1a – Competitività per la crescita e l'occupazione*

15. critica che, anche quest'anno, la sottorubrica 1a è fortemente colpita dai tagli apportati dal Consiglio con una riduzione di 140,9 milioni di EUR degli impegni e di 435,4 milioni di EUR dei pagamenti rispetto al PB; evidenzia che circa la metà di questi tagli riguardano Orizzonte 2020 e comportano un'ulteriore riduzione della dotazione del programma nel 2016, dopo che una parte degli stanziamenti ad esso destinati è già stata riassegnata al FEIS;
16. sottolinea che, ai fini di un approccio coerente, vari tagli apportati dal Consiglio in ragione di una scarsa capacità di assorbimento di molti programmi della sottorubrica 1a devono ora essere annullati in considerazione della forte accelerazione dell'esecuzione di tali programmi nel settembre 2015; rileva che si tratta di una tendenza generale, in linea con il ciclo di vita di questi programmi; decide pertanto di ripristinare il livello del PB per le linee interessate dai tagli del Consiglio sia per quanto riguarda gli impegni che i pagamenti;
17. decide, in linea con le sue priorità per il 2016 – occupazione, imprese e imprenditorialità – e dopo un'attenta valutazione della rispettiva capacità di assorbimento finora, di proporre, oltre alla piena compensazione delle riduzioni degli stanziamenti per Orizzonte 2020 e il MCE collegate al FEIS, di aumentare gli stanziamenti per i programmi COSME, Orizzonte 2020, EaSI ed Erasmus+ oltre il livello del PB;
18. sottolinea, in particolare, che l'anticipo degli stanziamenti per COSME nel 2014-2015 è risultato estremamente utile vista la crescita costante, negli ultimi anni, delle richieste di sostegno da parte delle PMI per quanto riguarda l'accesso ai mercati e ai finanziamenti; si oppone, pertanto, alla riduzione della dotazione di COSME nel PB rispetto al 2015 e decide di aumentarne gli stanziamenti oltre il livello del PB; ricorda che la Commissione

ha già segnalato l'insufficienza degli strumenti finanziari di COSME per gli esercizi 2015, 2016 e 2017, che dimostra il divario tra gli impegni disponibili e le domande previste; chiede, nell'ambito di COSME, un sostanziale aumento degli stanziamenti per il programma Erasmus per giovani imprenditori, visto che le risorse disponibili non sono sufficienti per coprire la forte domanda di partecipazione al programma;

19. invita la Commissione ad analizzare l'onere finanziario causato dai diritti e dagli oneri nell'ambito delle procedure obbligatorie di certificazione e concessione di licenze; la esorta a fornire un'adeguata valutazione dell'impatto di tali costi sulla competitività delle imprese industriali e sulle PMI;
20. decide di aumentare oltre il livello del PB gli stanziamenti destinati alle tre autorità di vigilanza (EBA, EIOPA ed ESMA) e all'ACER, affinché dispongano delle risorse sufficienti per far fronte ai loro crescenti compiti;
21. ribadisce il proprio sostegno a favore del programma ITER e si impegna a garantire finanziamenti adeguati; è preoccupato, tuttavia, per possibili ulteriori ritardi e costi aggiuntivi di tale programma come pure per le potenziali ripercussioni sul bilancio dell'Unione; si rammarica, pertanto, di non aver potuto valutare il livello degli stanziamenti per ITER per il 2016 in funzione del piano di pagamento e del calendario aggiornati, che saranno presentati al Consiglio ITER solamente nel novembre 2015; si attende, tuttavia, che questo piano rivisto fornirà elementi sufficienti per dimostrare che le raccomandazioni del Parlamento, formulate nella relativa relazione sul discarico per l'esercizio 2013<sup>1</sup>, sono state tenute in debito conto e che saranno garantite la solidità finanziaria e l'efficienza della spesa; intende sollevare la questione nel quadro della conciliazione di bilancio 2016; insiste inoltre sulla necessità di una piena trasparenza per quanto riguarda l'utilizzo dei contributi dell'impresa comune Fusione per l'energia al programma ITER; chiede un adeguato meccanismo di rendicontazione che fornisca un quadro chiaro dell'importo delle risorse finanziarie messe a disposizione del progetto internazionale e valuti l'efficacia del loro utilizzo;
22. iscrive in riserva una parte degli stanziamenti per la standardizzazione dell'informativa finanziaria e dell'audit e chiede l'attuazione delle raccomandazioni formulate nella relazione Maystadt sui compiti e le responsabilità del Gruppo consultivo per l'informazione finanziaria in Europa (EFRAG), rafforzando in tal modo anche l'influenza dell'Unione europea in sede di definizione delle norme contabili internazionali; è preoccupato per il fatto che ai consistenti finanziamenti dell'UE destinati alla Fondazione IFRS non corrispondono i necessari miglioramenti per quanto riguarda la responsabilità, la trasparenza e la democrazia;
23. aumenta, di conseguenza, il livello degli stanziamenti d'impegno e di pagamento per la sottorubrica 1a al di sopra del PB rispettivamente di 1 405,5 milioni di EUR e di 491,5 milioni di EUR (inclusi i progetti pilota e le azioni preparatorie), superando in tal modo il massimale per gli impegni di 1 316,9 milioni di EUR, importo da finanziare utilizzando tutti gli strumenti in materia di flessibilità previsti dal regolamento QFP, una volta esauriti i margini disponibili;

---

<sup>1</sup> Risoluzione del Parlamento europeo, del 29 aprile 2015, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione per l'esercizio 2013 (GU L 255 del 30.9.2015, pag. 395).

*Sottorubrica 1b – Coesione economica, sociale e territoriale*

24. respinge i tagli proposti dal Consiglio di 3,1 milioni di EUR in impegni e, soprattutto, di 220,1 milioni di EUR in pagamenti all'interno della sottorubrica 1b, comprese le linee di completamento; invita il Consiglio a spiegare in che modo questi tagli sono compatibili con l'obiettivo, da un lato, di ridurre l'arretrato di fatture non pagate e, dall'altro, di evitare ripercussioni negative e inutili ritardi per quanto riguarda l'esecuzione dei programmi per il periodo 2014-2020; ricorda che la politica di coesione è la principale politica di investimento dell'Unione, finalizzata a ridurre le disparità tra le regioni europee rafforzando la coesione economica, sociale e territoriale; sottolinea che strumenti come il Fondo sociale europeo, il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo di coesione e l'Iniziativa per l'occupazione giovanile sono fondamentali per promuovere la convergenza, ridurre il divario di sviluppo e sostenere la creazione di posti di lavoro di qualità e sostenibili;
25. prende atto della valutazione preliminare della Commissione, basata sulle ultime previsioni degli Stati membri, secondo cui è probabile che l'esecuzione dei programmi nel settore della politica di coesione subirà dei ritardi nel 2016; è allarmato per il fatto che un notevole sottoutilizzo degli stanziamenti nel terzo anno di attuazione del nuovo ciclo dei Fondi strutturali e d'investimento europei, in un momento in cui i programmi dovrebbero essere pienamente operativi, potrebbe non solo pregiudicare il tempestivo conseguimento di risultati sul terreno ma anche creare una forte pressione sui pagamenti negli esercizi successivi, portando probabilmente alla ricostituzione di un arretrato di impegni residui; esorta gli Stati membri interessati a realizzare rapidi progressi nell'affrontare le cause all'origine dei ritardi nell'esecuzione, ad esempio mediante una tempestiva designazione delle autorità responsabili dei programmi come pure la non moltiplicazione e la semplificazione delle procedure amministrative nazionali; chiede alla Commissione, in linea con il piano di pagamento, di monitorare attentamente l'evoluzione dei pagamenti nell'ambito della rubrica 1b relativi al periodo di programmazione 2014-2020, includendo previsioni dettagliate e regolarmente aggiornate da discutere in un'apposita riunione interistituzionale, e di formulare, se del caso, opportune proposte;
26. ricorda che la Commissione non ha proposto stanziamenti d'impegno per l'Iniziativa per l'occupazione giovanile nel 2016 in considerazione dell'anticipo dei relativi stanziamenti negli esercizi 2014-2015; decide, in linea con il regolamento sul Fondo sociale europeo<sup>1</sup> che prevede la possibilità di proseguire il finanziamento, di dotare l'Iniziativa per l'occupazione giovanile di 473,2 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno, vale a dire un importo corrispondente alla dotazione annuale inizialmente prevista per questo programma; è convinto che il finanziamento di questo importante programma, che affronta una delle sfide più urgenti dell'Unione, non dovrebbe essere sospeso nel 2015; sottolinea che i finanziamenti aggiuntivi dovrebbero essere utilizzati per potenziare il programma, aiutando un maggior numero di giovani nella ricerca di un posto di lavoro dignitoso e permanente; esorta gli Stati membri a fare tutto il possibile per accelerare l'attuazione dell'Iniziativa sul terreno, a diretto vantaggio dei giovani europei; esorta la Commissione a riferire al Parlamento sulle misure di lotta alla disoccupazione giovanile finanziate dall'Unione e sui risultati conseguiti;

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).

27. aumenta, tenendo conto dei progetti pilota e delle azioni preparatorie, gli stanziamenti d'impegno per la sottorubrica 1b di 482,7 milioni di EUR e gli stanziamenti di pagamento di 1 164 milioni di EUR al di sopra del PB, superando in tal modo il massimale per gli impegni di 467,3 milioni di EUR, importo da finanziare utilizzando ogni strumento in materia di flessibilità previsto dal regolamento QFP;

*Rubrica 2 – Crescita sostenibile: risorse naturali*

28. prende atto che il Consiglio ha ridotto gli stanziamenti anche nella rubrica 2 di 199,9 milioni di EUR in impegni e di 251,1 milioni di EUR in pagamenti, inclusi lo sviluppo rurale, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e il programma LIFE; ritiene che la lettera rettificativa n. 2/2016 dovrebbe rimanere la base per una revisione attendibile degli stanziamenti del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA); ripristina di conseguenza gli importi del PB;
29. accoglie con favore la presentazione, da parte della Commissione, di un pacchetto globale di misure urgenti per un valore di 500 milioni di EUR a sostegno degli agricoltori europei, in particolare nel settore lattiero-caseario, sullo sfondo del calo dei prezzi delle materie prime e dell'aumento della produzione di latte; sottolinea che gli effetti sono più gravi nelle zone periferiche in cui l'importanza socioeconomica del settore lattiero-caseario è indiscutibile; include tale importo nella sua lettura del PB a dimostrazione del proprio sostegno alle misure annunciate dalla Commissione e si attende che esso venga iscritto integralmente in bilancio nel corso della procedura di conciliazione sulla base della lettera rettificativa n. 2/2016; sottolinea che questo pacchetto dovrebbe essere affiancato alla serie di misure mirate a compensare le perdite e gli effetti a lungo termine sugli agricoltori europei dell'embargo russo sui prodotti agricoli, visto che la Russia è il secondo sbocco per importanza per le esportazioni agricole dell'Unione;
30. ritiene che le restituzioni all'esportazione producano una distorsione degli scambi e siano contrarie agli obiettivi di sviluppo dell'Unione europea; è quindi favorevole alla loro completa eliminazione;
31. ritiene che né gli stanziamenti a titolo della PAC, né altri stanziamenti di bilancio, debbano essere utilizzati per finanziare corride letali; ricorda che tali finanziamenti costituiscono una palese violazione della convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti (direttiva 98/58/CE del Consiglio<sup>1</sup>);
32. pone in evidenza i crescenti compiti assegnati all'Unione nel quadro del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; ripristina pertanto il livello degli stanziamenti del bilancio 2015 destinati alle consulenze e alle conoscenze scientifiche nel settore della pesca, vista l'importanza della raccolta di dati per il processo decisionale, e aumenta il bilancio dell'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) per sostenere il suo ruolo di coordinamento e di attuazione della politica comune della pesca;
33. aumenta pertanto gli stanziamenti d'impegno di 510,4 milioni di EUR e gli stanziamenti di pagamento di 520,6 milioni di EUR (inclusi i progetti pilota e le azioni preparatorie), lasciando un margine di 647,2 milioni di EUR al di sotto del massimale per gli impegni nella rubrica 2;

---

<sup>1</sup> Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23).

### *Rubrica 3 – Sicurezza e cittadinanza*

34. ricorda che il PB prevedeva aumenti nel settore della sicurezza e della migrazione, incluso un importo di 150 milioni di EUR per un meccanismo di ricollocazione di 40.000 persone che necessitano di protezione internazionale, obbligando la Commissione a superare il massimale per questa rubrica di 124 milioni di EUR e a proporre la corrispondente mobilitazione dello strumento di flessibilità; accoglie con favore il fatto che il Consiglio ha accettato il principio di mobilitare lo strumento di flessibilità a tal fine; osserva, tuttavia, che è necessario un piano finanziario a lungo termine per rispondere alla crisi dei rifugiati e ritiene che tale questione vada affrontata anche attraverso una revisione del QFP;
35. decide, alla luce degli attuali flussi eccezionali di migranti e di rifugiati, di concentrare i propri aumenti sul rafforzamento dell'AIMF; appoggia fermamente in tale contesto il secondo pacchetto di 780 milioni di EUR per la ricollocazione di altre 120.000 persone; decide di includere i fondi necessari nella sua lettura del PB e di allineare il primo pacchetto sulla ricollocazione al secondo, aggiungendo 20 milioni di EUR per coprire i costi di trasporto (500 EUR per migrante verso l'Italia e la Grecia); approva un ulteriore aumento di 79 milioni di EUR per incrementare in generale la dotazione dell'AMIF; sottolinea la necessità di garantire anche sufficienti disponibilità finanziarie per l'AMIF nei prossimi anni; ricorda che il punto 17 dell'AII consente un aumento superiore al 10% dell'importo previsto per l'intera durata del programma in caso di nuove circostanze oggettive e durature;
36. osserva che queste misure sono solo un primo passo verso la piena attuazione del principio di solidarietà su cui si basa l'Unione; invita la Commissione e il Consiglio a realizzare pienamente i piani proposti nella comunicazione della Commissione del 23 settembre 2015 di cui sopra e a dimostrare un chiaro impegno per il rispetto dei diritti umani, come indicato nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; sottolinea l'importanza di un adeguato finanziamento delle operazioni di rimpatrio in conformità della Carta e del principio di "non respingimento", al fine di realizzare un'efficace politica dei rimpatri nonché di prevenire e ridurre l'immigrazione irregolare; sottolinea l'importanza di sostenere i rifugiati vicino ai loro paesi d'origine e di facilitare le procedure di asilo negli Stati membri;
37. decide infine di aumentare la dotazione delle agenzie che operano nel settore della migrazione per un totale di 26 milioni di EUR, destinando all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) l'aumento più consistente, pari a 12 milioni di EUR oltre il livello del PB; ricorda che questa agenzia svolge un ruolo centrale di coordinamento nell'attuazione delle misure temporanee nel settore della protezione internazionale ed è sempre più spesso chiamata a prestare sostegno agli Stati membri interessati;
38. accoglie con favore la comunicazione della Commissione del 23 settembre 2015 e le misure corrispondenti che figurano nella lettera rettificativa n. 2/2016, segnatamente i 600 milioni di EUR di finanziamenti urgenti addizionali per gli Stati membri più colpiti; è soddisfatto che la Commissione stia assumendo la leadership nel settore e, così facendo, confermi l'approccio adottato dal Parlamento nella sua lettura del bilancio; è disposto a prendere in considerazione ulteriori aumenti in sede di conciliazione;
39. deplora che il Consiglio diminuisca gli stanziamenti d'impegno di 25,1 milioni di EUR e gli stanziamenti di pagamento di 33,6 milioni di EUR rispetto al PB; ritiene che queste

riduzioni compromettano la corretta esecuzione dei programmi e delle azioni nell'ambito della rubrica 3; ricorda in tale contesto che, sebbene alcuni dei tagli proposti possano sembrare di scarsa entità, è necessario tener presente le dimensioni relativamente ridotte di molti programmi estremamente importanti e utili, che li rendono particolarmente vulnerabili ai tagli; decide pertanto di ripristinare gli importi del PB;

40. ritiene inoltre necessario, visto il loro ruolo importante nel sostenere i settori culturale e creativo che rappresentano valori europei fondamentali, aumentare di un importo totale pari a 10,5 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno al di sopra del PB la dotazione dei sottoprogrammi nel settore della cultura e dei media previsti per il 2016, incluse le azioni multimedia, e lo strumento di garanzia per i settori culturali e creativi, al fine di trovare una soluzione alla questione critica dell'accesso ai finanziamenti per le PMI e le organizzazioni nei settori culturale e creativo;
41. considera altresì prioritario rafforzare il programma Europa per i cittadini con 1,5 milioni di EUR e modificare la nomenclatura di bilancio di tale programma, creando una linea distinta per l'attuazione dell'Iniziativa dei cittadini europei;
42. prende atto che gli importi iscritti nella sua lettura (inclusi i progetti pilota e le azioni preparatorie) superano il massimale della rubrica 3 di 1 055,1 milioni di EUR in impegni, con 931,1 milioni di EUR al di sopra del PB, aumentando nel contempo gli stanziamenti di pagamento di 586,5 milioni di EUR; propone pertanto di mobilitare ogni strumento disponibile nel QFP per finanziare l'insieme degli aumenti degli stanziamenti legati alla migrazione;

#### *Rubrica 4 – Europa globale*

43. sottolinea che, di tutte le rubriche, la rubrica 4 è quella che subisce le riduzioni più consistenti effettuate dal Consiglio sia per quanto riguarda gli impegni (- 163,4 milioni di EUR) sia i pagamenti (- 450,4 milioni di EUR); constata con stupore che gli strumenti più colpiti sono lo strumento europeo di vicinato (segnatamente la povertà e la sicurezza nei paesi del Mediterraneo), lo strumento per la cooperazione allo sviluppo (incluso l'obiettivo tematico della migrazione e dell'asilo) e lo strumento di assistenza preadesione (sebbene i paesi candidati ospitino un numero considerevole di rifugiati o siano situati sulle principali rotte della migrazione); sottolinea che questo approccio è in evidente contraddizione con le dichiarazioni del Consiglio e del Consiglio europeo sull'agenda della migrazione, sulla crisi dei rifugiati e sulla cooperazione con i paesi d'origine e di transito;
44. decide, in tale contesto, di ripristinare il livello degli stanziamenti previsti dal PB; constata che la situazione dei pagamenti nella rubrica 4 desta tuttora particolare preoccupazione a causa del riporto di un consistente arretrato di impegni residui e del rinvio degli impegni contrattuali per far fronte alla cronica iscrizione in bilancio di pagamenti insufficienti; ribadisce pertanto che gli aumenti degli stanziamenti di pagamento proposti dalla Commissione sono semplicemente indispensabili, oltre al fatto che l'azione esterna dell'Unione è nel frattempo confrontata a nuove sfide derivanti dalla crisi migratoria e dei rifugiati che non ha precedenti;
45. integra il pacchetto di emendamenti sulla crisi migratoria e dei rifugiati adottando aumenti mirati degli stanziamenti d'impegno in primo luogo per lo strumento europeo di vicinato (+ 178,1 milioni di EUR) ma anche per lo strumento di cooperazione allo

sviluppo (+ 26,6 milioni di EUR), gli aiuti umanitari (+ 26 milioni di EUR), lo strumento di assistenza preadesione (+ 11,2 milioni di EUR), lo strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (+ 12,6 milioni di EUR) e lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (+ 1 milione di EUR); sottolinea, pur sostenendo, se del caso, la ridefinizione delle priorità di questi programmi per affrontare le sfide più attuali, che ciò non deve comportare una riduzione degli sforzi intesi a conseguire gli obiettivi iniziali previsti dalle rispettive basi giuridiche, rischiando in tal modo di destabilizzare il vicinato europeo o altre regioni interessate; ribadisce la necessità di adottare un approccio globale improntato ai diritti umani, che stabilisca un nesso tra migrazione e sviluppo e operi per l'integrazione dei migranti regolari, dei richiedenti asilo e dei rifugiati; sottolinea la necessità di rafforzare la cooperazione e l'impegno con i paesi d'origine e di transito per affrontare in modo efficace l'attuale crisi migratoria, e in particolare le esigenze delle persone sfollate nei paesi terzi nel campo della sanità e dell'istruzione; ritiene pertanto che tali aumenti siano indispensabili per il finanziamento di iniziative supplementari, oltre all'obiettivo iniziale previsto dalle rispettive basi giuridiche;

46. osserva che il fondo fiduciario regionale dell'Unione europea istituito in risposta alla crisi in Siria e il fondo fiduciario di emergenza per la stabilità e la lotta contro le cause profonde della migrazione irregolare in Africa sono stati creati perché il bilancio dell'Unione non dispone della flessibilità e delle risorse necessarie per consentire una risposta rapida e globale alla crisi; sottolinea che, in sede di riesame/revisione del QFP, occorre trovare una soluzione più olistica al fine di rendere più efficace e più facilmente disponibile il sostegno a titolo del bilancio dell'Unione per l'assistenza umanitaria e lo sviluppo e di individuare le modalità per integrare tale sostegno nel Fondo europeo per lo sviluppo e negli aiuti bilaterali offerti dagli Stati membri; chiede che gli stanziamenti supplementari per i programmi nell'ambito della rubrica 4 siano utilizzati in particolare per aumentare i finanziamenti destinati ai due fondi fiduciari, come pure per l'assistenza immediata attraverso l'UNHCR e il Programma alimentare mondiale; invita i singoli Stati membri a passare dalle parole ai fatti e ad apportare tempestivamente i necessari contributi aggiuntivi per il finanziamento dei fondi fiduciari da parte dell'Unione e a colmare il deficit di finanziamento degli organismi delle Nazioni Unite; osserva che il numero dei progetti che possono essere finanziati a titolo dei fondi fiduciari indebolisce ulteriormente l'argomentazione addotta dal Consiglio di una presunta mancanza di capacità di assorbimento nella rubrica 4;
47. aumenta di 40 milioni di EUR la linea di bilancio per il sostegno al processo di pace e assistenza finanziaria alla Palestina e all'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (UNRWA); osserva che l'UNRWA svolge un ruolo efficace nel sostenere il crescente numero di profughi palestinesi colpiti direttamente dalla crisi siriana, il che crea un onere supplementare per l'agenzia; è preoccupato per le carenze di finanziamenti incontrate dall'UNRWA e chiede che gli stanziamenti supplementari siano destinati al suo fondo generale a sostegno dell'istruzione di base e dei servizi sociali e sanitari;
48. ricorda che, al fine di alleviare gli effetti negativi a lungo termine derivanti dalla crisi umanitaria, è essenziale garantire che i bambini colpiti continuino a ricevere un'istruzione; aumenta pertanto i finanziamenti destinati al sostegno all'istruzione nel bilancio per gli aiuti umanitari, affinché siano pari al 3% e non all'1%, con lo scopo di raggiungere una soglia del 4% entro il 2019;

49. approva un aumento simbolico del bilancio della PESC a sostegno di iniziative intese a fare della migrazione una componente specifica delle missioni civili della PESC, assicurando nel contempo un pieno sostegno alla missione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED) intesa a lottare contro i passatori e i trafficanti di esseri umani;
50. apprezza il processo di riflessione in corso in seno al SEAE sul futuro dei rappresentanti speciali dell'UE e sui loro rapporti con il SEAE; ritiene che qualsiasi modifica alla linea di bilancio destinata ai rappresentanti speciali dell'UE dovrebbe avvenire solamente dopo la conclusione di detto processo di riflessione;
51. ritiene necessario aumentare gli stanziamenti alla linea di bilancio relativa alla comunità turco-cipriota (+ 2 milioni di EUR), al fine di contribuire in misura decisiva al proseguimento e all'intensificazione della missione del Comitato per le persone scomparse a Cipro e di sostenere la Commissione tecnica sul patrimonio culturale delle due comunità (TCCH), promuovendo in tal modo la fiducia e la riconciliazione tra di esse;
52. sottolinea che l'attuazione dell'accordo sull'agevolazione degli scambi concluso in occasione della nona Conferenza ministeriale dell'OMC richiederà un sostegno finanziario accresciuto per i paesi meno sviluppati e in via di sviluppo; evidenzia la necessità di sforzi coordinati tra la Commissione e gli Stati membri per quanto riguarda le istituzioni finanziarie internazionali, al fine di evitare la riduzione degli stanziamenti destinati agli aiuti al commercio e alle iniziative multilaterali e le irregolarità nell'ambito della cooperazione con taluni partner, che comportano una diminuzione dell'efficacia della spesa, nonché di garantire l'efficacia dell'accordo sull'agevolazione degli scambi ai fini dello sviluppo;
53. decide, considerando anche i progetti pilota e le azioni preparatorie, di esaurire il margine di 261,3 milioni di EUR restante nel PB al di sotto del massimale della rubrica 4 in impegni e di non andare oltre in questa fase; aumenta altresì gli stanziamenti di pagamento di 132,5 milioni di EUR; si attende una conciliazione proficua sulla base di questi emendamenti, anche tenendo conto della lettera rettificativa n. 2/2016; sottolinea, tuttavia, che questo massimale potrebbe essere insufficiente visto che è stato fissato molto prima dei più importanti sviluppi in Ucraina, Siria e Tunisia e, più in generale, in tutti i paesi limitrofi, in Medio Oriente e in Africa; chiede pertanto che venga utilizzato pienamente il potenziale della Riserva per aiuti d'emergenza e rimane disponibile nei confronti di qualsiasi altro ulteriore ricorso alle disposizioni di flessibilità previste nel QFP per far fronte alla dimensione esterna della crisi migratoria e dei rifugiati;

*Rubrica 5 – Amministrazione; altre rubriche – spese amministrative e di sostegno alla ricerca*

54. constata che i tagli apportati dal Consiglio alla rubrica in oggetto ammontano a 31,2 milioni di EUR, di cui 19,3 milioni di EUR riguardano il bilancio amministrativo della Commissione, in particolare i suoi edifici, le sue attrezzature e soprattutto il suo personale in ragione dell'aumento del tasso di abbattimento forfettario al 4,3%; non ravvisa alcuna giustificazione per la lettura del Consiglio e ricorda che, facendo seguito a una costante moderazione nel corso degli ultimi anni, le spese amministrative proposte dalla Commissione per il 2016 sono rimaste prossime al tasso d'inflazione previsto, ossia si sono stabilizzate in termini reali, e che la Commissione sta portando avanti una riduzione continua del proprio organico;

55. giudica inoltre arbitrari i tagli in questione vista la prevedibilità di questo tipo di spesa, basata per lo più su obblighi contrattuali, e tenuto conto del suo elevatissimo tasso di esecuzione, come segnalato dalla Commissione; rileva in particolare che il grado di copertura dell'organico della Commissione ha raggiunto un livello record il 1° aprile 2015, con il 97,8% dei posti effettivamente occupati; deplora il fatto che, in aggiunta a ciò, nelle altre rubriche il Consiglio ha ridotto le spese amministrative e di sostegno alla ricerca per un importo totale di 28 milioni di EUR, sebbene tali spese siano fondamentali per garantire la riuscita dei programmi in diversi ambiti di intervento dell'Unione;
56. decide pertanto di ripristinare il PB per tutte le linee relative alle spese amministrative e di sostegno alla ricerca e per tutte le linee della rubrica 5 ridotte dal Consiglio, nonché di approvare un numero limitato di modesti incrementi degli stanziamenti;
57. chiede alla Commissione di garantire che gli stanziamenti complessivi per il Comitato di vigilanza dell'OLAF e il suo segretariato figurino su una linea distinta del bilancio dell'OLAF per il 2016;

#### *Agenzie*

58. approva, in linea generale, le previsioni della Commissione circa il fabbisogno finanziario delle agenzie; osserva che la Commissione ha già ridotto in misura sostanziale le richieste iniziali della maggior parte delle agenzie;
59. ritiene pertanto che qualsiasi ulteriore taglio proposto dal Consiglio potrebbe compromettere il corretto funzionamento delle agenzie e impedirebbe loro di svolgere i compiti attribuiti dall'autorità legislativa;
60. decide di incrementare, nell'ambito del pacchetto globale sulla migrazione, gli stanziamenti a favore delle principali agenzie attive in tale ambito – l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, Frontex, Europol, Eurojust, eu.LISA, Cpol e l'Agenzia per i diritti fondamentali – per un importo totale di 26 milioni di EUR, dal momento che tali agenzie sono indispensabili per far fronte in maniera efficace al pressante problema dei flussi migratori; si compiace del fatto che il bilancio rettificativo n. 7/2015 preveda in organico 120 nuovi posti per le agenzie e si attende che tale decisione si rifletta anche sul bilancio 2016 e su quelli degli esercizi a venire; evidenzia il rapido deterioramento della situazione di crisi e l'enorme crescita dei flussi migratori; esorta la Commissione a fornire informazioni aggiornate e consolidate sul fabbisogno delle agenzie prima della conciliazione di bilancio; la invita inoltre a proporre una strategia a medio e a lungo termine per gli interventi delle agenzie che operano nel settore della giustizia e degli affari interni: obiettivi, missioni, coordinamento, sviluppo di "hot spot" e risorse finanziarie;
61. decide inoltre di incrementare gli stanziamenti nel bilancio 2016 destinati alle tre autorità di vigilanza finanziaria, tenuto conto delle loro funzioni supplementari e dell'accresciuta mole di lavoro; invita la Commissione a presentare entro il 2017 una proposta relativa a un concetto di finanziamento basato sulla riscossione di diritti, destinato a sostituire completamente gli attuali contributi degli Stati membri, allo scopo di garantire l'indipendenza delle autorità europee dalle loro autorità nazionali aderenti;
62. decide di incrementare altresì gli stanziamenti a favore dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, dell'Agenzia europea di controllo della pesca e

dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, al fine di adeguare meglio le risorse disponibili ai compiti affidati alle agenzie in questione;

63. reputa tuttavia inaccettabile la strategia della Commissione e del Consiglio in materia di organico delle agenzie, ragion per cui modifica l'organigramma di un numero sostanziale di esse; ribadisce che ciascuna agenzia dovrebbe ridurre del 5% i posti in organico nel corso di un quinquennio, come previsto nell'AII, ma che i nuovi posti che si rendono necessari per espletare compiti aggiuntivi ascrivibili alla recente evoluzione delle politiche e alla nuova legislazione a decorrere dal 2013 devono essere accompagnati da risorse supplementari e non devono essere inclusi nell'obiettivo di riduzione dell'organico previsto dall'AII;
64. ribadisce pertanto la propria contrarietà al concetto di una riserva di riassegnazione tra le agenzie, pur dichiarandosi disponibile a liberare dei posti mediante un aumento dell'efficienza tra le agenzie stesse, grazie a una maggiore cooperazione amministrativa e persino a esaminare le possibilità di accorpamenti, ove opportuno, e la condivisione di determinate funzioni con la Commissione o un'altra agenzia;
65. sottolinea una volta di più che i posti finanziati dalle imprese non hanno alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione e non devono pertanto essere soggetti a nessuna riduzione di organico; insiste affinché sia lasciata a discrezione dell'agenzia interessata la facoltà di compensare le fluttuazioni del carico di lavoro evitando di occupare tutti i posti a sua disposizione;
66. modifica pertanto l'organigramma di diverse agenzie conformemente alle priorità suesposte, al fine di adeguare il personale ai compiti aggiuntivi; modifica l'organico di altre agenzie per avvicinarle all'effettiva riduzione del 5% su un quinquennio e trattare in maniera diversa i posti finanziati mediante la riscossione di diritti; ricorda che la riduzione del 5% su un periodo di cinque anni è stata introdotta per ridurre i costi amministrativi; pone in evidenza, in tale contesto, il fatto che i posti supplementari nell'organigramma non incidono automaticamente sul bilancio dell'Unione, dal momento che le agenzie occupano i posti a loro disposizione in base alle necessità, ragion per cui non tutti i posti nell'organico delle agenzie sono sempre occupati;

#### *Progetti pilota e azioni preparatorie (PP/AP)*

67. decide di adottare un pacchetto di compromesso costituito da un numero limitato di PP/AP, anche in considerazione dell'esiguità dei margini disponibili, avendo svolto un'attenta analisi dei progetti pilota e delle azioni preparatorie presentati – in termini di tasso di riuscita di quelli in corso – escludendo le iniziative già coperte da basi giuridiche esistenti e tenendo pienamente conto della valutazione realizzata dalla Commissione sulla fattibilità dei progetti;

#### *Pagamenti*

68. ribadisce l'importanza del piano comune di pagamento 2015-2016, concordato, prima della procedura di bilancio, tra Parlamento, Consiglio e Commissione, che rispecchia l'impegno delle tre istituzioni di ridurre i pagamenti residui arretrati; constata che le tre istituzioni hanno deciso di comune accordo di collaborare pienamente allo scopo di autorizzare, nel bilancio 2016, un volume di stanziamenti di pagamento che consenta di realizzare tale obiettivo e che la Commissione ha calcolato di conseguenza gli

stanziamenti di pagamento richiesti per il 2016; ritiene che qualsiasi intervento volto a scongiurare il rischio di un arretrato insostenibile debba essere accompagnato dallo sforzo di garantire un più fruttuoso scambio di opinioni e di migliorare lo spirito di cooperazione tra il Consiglio, da un lato, e il Parlamento e la Commissione, dall'altro; rammenta che, conformemente all'articolo 310 TFUE, nel bilancio dell'Unione entrate e spese devono essere in pareggio;

69. deplora che, nonostante i conseguenti aumenti modesti e gli ampi margini proposti dalla Commissione, il Consiglio abbia deciso di ridurre gli stanziamenti di pagamento di 1,4 miliardi di EUR, prendendo di mira sia le linee di completamento che i programmi ormai pienamente operativi, compromettendo in tal modo la graduale riduzione dell'arretrato anomalo; ricorda che, per i programmi in gestione diretta, la carenza di stanziamenti di pagamento si manifesta non soltanto nell'andamento dell'arretrato ma anche nei ritardi artificiali accusati dall'attuazione dei programmi, ad esempio nella pubblicazione di inviti a presentare proposte e/o nella firma di nuovi contratti;
70. decide di ripristinare il PB riguardo agli stanziamenti di pagamento per tutte le linee che hanno subito i tagli del Consiglio, partendo dal presupposto che il volume dei pagamenti proposto dalla Commissione nel suo PB è quello necessario al conseguimento degli obiettivi previsti dal piano di pagamento;
71. incrementa, sulla base di un coefficiente appropriato, gli stanziamenti di pagamento di tutte le linee di bilancio i cui stanziamenti d'impegno sono stati modificati, tenendo conto dei settori caratterizzati da un profilo di esborso rapido o da un elevato grado di urgenza, vale a dire Erasmus+, i due meccanismi di ricollocazione, l'UNRWA e gli aiuti umanitari; incrementa gli stanziamenti di pagamento di un'ulteriore miliardo di EUR ai fini della copertura integrale, con un nuovo denaro, del versamento anticipato dei pagamenti a favore della Grecia; decide inoltre, tenuto conto della precedente esecuzione, di incrementare i pagamenti a favore del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione;

### *Altre sezioni*

#### *Sezione I – Parlamento europeo*

72. ricorda che lo stato di previsione del Parlamento per l'esercizio 2016 è stato fissato a 1 823 648 600 EUR, che corrisponde a un aumento dell'1,6% rispetto al bilancio 2015; ricorda inoltre che un importo di 15 milioni di EUR è stato destinato agli investimenti urgenti nella sicurezza in generale e nella sicurezza informatica, il che porta il livello complessivo del bilancio dell'Istituzione per il 2016 a 1 838 648 600 EUR;
73. fa osservare che il 15 giugno 2015, dopo l'adozione dello stato di previsione del Parlamento per il 2016, è stato creato un nuovo gruppo politico e che, in ragione di tale cambiamento intervenuto nell'organizzazione dell'Istituzione, occorrono stanziamenti supplementari per garantire la parità di trattamento di tutti i gruppi politici;
74. compensa pienamente i suddetti incrementi riducendo gli stanziamenti iscritti alle linee di bilancio relative alla riserva per imprevisti, alle indennità di deputati, al perfezionamento professionale, alla sistemazione dei locali, al consumo energetico, all'informatica e alle telecomunicazioni, nonché agli investimenti in progetti e mobilio;

75. prende atto delle conclusioni dell'Ufficio di presidenza del 7 settembre 2015 tenuto conto della lettura del bilancio 2016 da parte del Parlamento, in cui si propone il recepimento nel bilancio delle sue recenti decisioni e degli adeguamenti tecnici; approva le limitate modifiche tecniche proposte dall'Ufficio di presidenza, che comportano adeguamenti senza alcuna incidenza di bilancio degli stanziamenti e dell'organigramma e aggiornano taluni aspetti della nomenclatura di bilancio;
76. lascia pertanto invariato a 1 838 648 600 EUR il volume generale del proprio bilancio per l'esercizio 2016, adottato in Aula il 29 aprile 2015;
77. sottolinea che le attività dei gruppi politici non si limitano al loro lavoro amministrativo; conferma pertanto che l'intero personale dei gruppi politici è esentato dall'obiettivo di riduzione dell'organico del 5%, conformemente alle decisioni adottate dall'Istituzione in relazione agli esercizi 2014<sup>1</sup> e 2015<sup>2</sup> nonché allo stato di previsione per il 2016<sup>3</sup>;
78. ricorda che i gruppi politici hanno perseguito una politica di congelamento delle assunzioni sin dal 2012 e che le loro necessità sono state soltanto parzialmente coperte durante i precedenti esercizi;
79. ribadisce l'impegno di attuare il punto 27 dell'AII e di ridurre dell'1% il proprio organico;
80. pone in evidenza la necessità che il Parlamento e il Consiglio, per conseguire risparmi a lungo termine nel bilancio dell'Unione, affrontino la questione dell'esigenza di una tabella di marcia per la creazione di un'unica sede, come richiesto a larga maggioranza dal Parlamento in varie risoluzioni;

#### Modifiche dell'organigramma

81. riduce di 57 posti (pari all'1% dell'obiettivo di riduzione dell'organico) l'organigramma del proprio Segretariato generale per il 2016, così ripartiti: 4 posti permanenti AD14, 13 AD13, 2 AD12, 1 AD9, 2 AD8, 1 AD5, 2 AST11, 1 AST10, 3 AST9, 8 AST8, 7 AST7, 4 AST6, 3 AST5, 2 AST4, 1 AST3 e 1 AST1 e due posti temporanei AST4; rammenta che nello stato di previsione si è già tenuto conto delle incidenze di bilancio di tale misura;
82. trasforma, conformemente al nuovo Statuto del personale, 80 posti permanenti AST (25 AST11, 10 AST10, 5 AST8, 15 AST7, 5 AST6, 5 AST5, 5 AST4, 5 AST3 e 5 AST2) in 80 posti AST/SC1;
83. procede alle seguenti rettifiche tecniche: soppressione di tre posti AST7 e di tre posti AST6 e aggiunta di sei posti AST5, nonché soppressione della nota a piè pagina n. 1

---

<sup>1</sup> Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2013 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2014 (Testi approvati, P7\_TA(2013)0437).

<sup>2</sup> Risoluzione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2014 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 (Testi approvati, P8\_TA(2014)0036).

<sup>3</sup> Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2016 (Testi approvati, P8\_TA(2015)0172).

dell'organigramma, dal momento che la pertinente procedura non è stata utilizzata di recente;

84. autorizza la creazione di 43 nuovi posti temporanei (2 AD7, 19 AD5, 5 AST5, 5 AST3 e 12 AST1) e la rivalutazione di un posto temporaneo da AD10 ad AD14 per le necessità supplementari inerenti alla creazione del nuovo gruppo politico;

#### Riduzione del personale del 5%

85. ricorda che il Parlamento persegue l'obiettivo di riduzione dell'organico del 5% per il terzo anno consecutivo, nel debito rispetto della lettera e dello spirito dell'AII; sottolinea che, a tal fine, dal 2014 sono stati soppressi 171 posti permanenti dal proprio organigramma<sup>1</sup>; sottolinea che, per rispettare pienamente l'obiettivo di riduzione dell'organico del 5%, occorrerà procedere a due ulteriori tagli annuali di 57 posti<sup>2</sup> entro il 2018;
86. sottolinea che, conformemente al punto 27 dell'AII, l'obiettivo di riduzione del 5% rispetto all'organigramma al 1° gennaio 2013 compensa, in termini di organico, l'aumento dell'orario di lavoro da 37,5 a 40 ore settimanali; ritiene che questa riduzione debba applicarsi a un carico di lavoro costante e che, di conseguenza, debbano essere escluse dal calcolo in oggetto le nuove responsabilità e i nuovi compiti;
87. osserva che, parallelamente al rafforzamento delle sue prerogative e ai nuovi compiti affidatigli, il Parlamento ha subito, dal 2013, importanti cambiamenti strutturali, quali i processi di internalizzazione, cui ha fatto fronte, per quanto possibile, con la riassegnazione interna del personale richiesto, procedendo alla creazione di nuovi posti soltanto allorché strettamente necessario; decide di escludere questi posti supplementari dallo sforzo di riduzione dell'organico del 5%;
88. esorta la Commissione, nel verificare la realizzazione dell'obiettivo di riduzione dell'organico da parte del Parlamento, a tener conto delle nuove considerazioni aggiuntive, quali il costante carico di lavoro, l'esenzione per i gruppi politici, le internalizzazioni compensate da riduzioni sulle linee di bilancio per i servizi esterni, nonché delle nuove prerogative e funzioni;
89. sottolinea che l'attuazione della riduzione dell'organico del 5% non dovrebbe compromettere il corretto funzionamento del Parlamento e la sua capacità di esercitare i suoi poteri fondamentali, né intaccare la sua eccellenza legislativa o la qualità delle condizioni di lavoro per i deputati e il personale;
90. rammenta che nessun accordo può privare il Parlamento e il Consiglio della loro libertà sovrana di valutazione né della loro facoltà di stabilire ogni anno il contenuto del bilancio;

#### Altre questioni relative al personale

---

<sup>1</sup> -67 posti nel 2014, -47 posti nel 2015 e -57 posti nel 2016.

<sup>2</sup> Tenuto conto della decisione politica di escludere i gruppi politici da questo calcolo, la riduzione dell'organico interessa la parte dell'organigramma relativa al Segretariato (numero di posti di riferimento (1%): - 57).

91. ricorda che il fabbisogno di nuovi posti presso il Segretariato dovrebbe essere soddisfatto mediante riassegnazione interna, a meno che non sia debitamente giustificata e dimostrata la necessità di creare nuovi posti;
92. ricorda che l'eventuale riorganizzazione delle attività o delle procedure parlamentari non dovrebbe comportare il peggioramento delle condizioni di lavoro e dei diritti sociali del personale, a prescindere dalla posizione occupata;
93. ribadisce che, al fine di assicurare un adeguato sostegno ai deputati nello svolgimento delle loro attività parlamentari, è necessario un nuovo equilibrio tra gli assistenti parlamentari accreditati e gli assistenti locali; constata che il Segretario generale ha sottoposto una proposta all'Ufficio di presidenza per conseguire tale obiettivo; prende atto dell'accordo raggiunto in sede di Ufficio di presidenza, in quanto corrisponde essenzialmente alla richiesta formulata dal Parlamento europeo nella risoluzione sopra menzionata del 29 aprile 2015 sullo stato di previsione; accoglie con favore la decisione di immediata attuazione dell'accordo;
94. ribadisce l'impegno a sostegno del multilinguismo nell'ambito dei lavori parlamentari mediante standard elevati di interpretazione e traduzione; chiede al Segretario generale di illustrare alla commissione per i bilanci i risultati dell'analisi e della valutazione che ha avviato in seguito al mancato accordo sulle nuove condizioni di lavoro per gli interpreti (primavera 2015); si attende che il Segretario generale si avvalga di tutta la flessibilità necessaria per garantire l'elevata qualità dei servizi di interpretazione e di traduzione per i deputati;
95. invita il Segretario generale a fornire un quadro dettagliato di tutti i posti al Parlamento relativamente al periodo 2014-2016, tra cui la ripartizione dei posti per servizio, categoria e tipo di contratto;

#### Politica immobiliare

96. ricorda che la commissione per i bilanci dovrebbe essere regolarmente informata dell'evoluzione della politica immobiliare dell'Istituzione e consultata a tempo debito, vale a dire prima della conclusione di un contratto, in merito a qualsiasi progetto immobiliare che abbia incidenze finanziarie; conferma la propria intenzione di controllare minuziosamente l'incidenza finanziaria di tutti i progetti immobiliari;
97. ritiene che le deliberazioni riguardanti i progetti immobiliari debbano essere soggette a un processo decisionale trasparente;
98. rinnova una volta di più la richiesta di una nuova strategia immobiliare a medio termine da presentare alla commissione per i bilanci quanto prima e comunque entro e non oltre i primi mesi del 2016, in tempo per la preparazione dello stato di previsione del Parlamento per l'esercizio 2017; invita il Segretario generale a presentare alla commissione per i bilanci l'eventuale nuova strategia immobiliare a medio termine fino al 2025, con largo anticipo rispetto alla lettura del bilancio da parte del Parlamento nell'autunno 2016;
99. constata che dal 2014 non vengono previsti stanziamenti per gli investimenti nella costruzione dell'edificio Konrad Adenauer (KAD) a Lussemburgo; ricorda che lo stato di previsione per il 2016 includeva soltanto stanziamenti per coprire i lavori e i servizi a carico diretto del Parlamento, principalmente per la gestione del progetto, le competenze

tecniche e le consulenze; invita il Segretario generale a valutare, entro la fine dell'anno, gli stanziamenti non utilizzati nel bilancio 2015 e a destinarli al progetto KAD tramite una richiesta di storno alla fine del 2015, onde evitare in futuro, per quanto possibile, il pagamento di interessi legati agli edifici;

#### Spese dei deputati

100. ribadisce l'invito a una maggiore trasparenza riguardo alle indennità per spese generali dei deputati; invita il proprio Ufficio di presidenza a definire regole più precise per quanto riguarda la contabilizzazione delle spese autorizzate nell'ambito di tale indennità, senza determinare costi aggiuntivi per l'Istituzione;
101. chiede una valutazione dei risultati dell'approccio volontario scelto dal gruppo di lavoro misto per limitare i voli in classe business dei deputati e del personale, come pure delle eventuali possibilità di ottenere tariffe più vantaggiose, nell'intento di ridurre le spese di viaggio dei deputati e del personale;

#### *Sezione IV – Corte di giustizia*

102. deplora che la Commissione, nonostante la continua crescita del volume delle attività giudiziarie e la prevista riforma del Tribunale, abbia ridotto l'organico di 20 unità, rischiando in tal modo di creare strozzature e compromettendo il corretto funzionamento e la celerità della giustizia; decide pertanto di ripristinare i 20 posti inizialmente richiesti dalla Corte;
103. si rammarica del fatto che il Consiglio ha incrementato dal 2,5% al 3,2% il tasso di abbattimento forfettario applicato agli stanziamenti per le retribuzioni del personale, incremento che equivale a una diminuzione di 1,55 milioni di EUR e confligge con il tasso estremamente elevato di occupazione di posti presso la Corte (98% alla fine del 2014) e l'elevato tasso di esecuzione del bilancio (99% nel 2014); procede pertanto a riportare il tasso di abbattimento forfettario al livello del progetto di bilancio e annulla i relativi tagli agli stanziamenti onde garantire che la Corte possa far fronte in maniera adeguata alla crescita sostanziale del numero di cause e possa avvalersi pienamente dei posti che le sono stati concessi;
104. decide inoltre di ripristinare i sette posti originariamente richiesti dalla Corte per soddisfare il duplice requisito di potenziare la sezione Protezione e sicurezza della Corte ai fini della migliore tutela del personale, dei visitatori e dei documenti e, contemporaneamente, di dare attuazione al nuovo articolo 105 del Regolamento di procedura del Tribunale, che impone la messa a punto di un sistema a elevata sicurezza per permettere alle parti coinvolte in determinate cause di fornire informazioni o atti che interessano la sicurezza dell'Unione o quella di uno o più dei suoi Stati membri o le loro relazioni internazionali;
105. sottolinea, sempre in tale contesto, la necessità di prevedere risorse per la sicurezza e la sorveglianza degli edifici della Corte e decide pertanto di ripristinare gli importi ridotti dal Consiglio in tale ambito al livello del progetto di bilancio;
106. sopprime l'attuale riserva per le missioni e la sostituisce con una nuova, da sbloccare allorché la Corte pubblicherà informazioni sulle attività esterne dei giudici, come

richiesto dal Parlamento nella sua risoluzione sul discharge alla Corte per l'esercizio 2013<sup>1</sup>;

#### *Sezione V – Corte dei conti*

107. riporta al livello originario del 2,76% il tasso di abbattimento forfettario al fine di permettere alla Corte dei conti di soddisfare il proprio fabbisogno in termini di organico;
108. ripristina tutte le altre linee ridotte dal Consiglio per quanto riguarda la Corte dei conti, affinché quest'ultima possa attuare il proprio programma ed elaborare le previste relazioni di audit;

#### *Sezione VI – Comitato economico e sociale europeo*

109. riporta al livello originario del 4,5% il tasso di abbattimento forfettario al fine di permettere al Comitato di soddisfare le proprie esigenze e di far fronte alla continua riduzione di organico nel contesto dell'accordo di cooperazione concluso con il Parlamento;
110. decide inoltre di ripristinare il progetto di bilancio per quanto riguarda le indennità di viaggio e di soggiorno;

#### *Sezione VII – Comitato delle regioni*

111. riduce, da un lato, le retribuzioni e le indennità di un importo corrispondente a 66 rivalutazioni e quattro posti aggiuntivi che non figurano ancora nel progetto di bilancio, al fine di rispecchiare il trasferimento dei posti in questione al Parlamento;
112. incrementa, dall'altro lato, diverse linee di bilancio (esternalizzazione di servizi di traduzione, terzi, comunicazioni, spese di rappresentanza, comunicazione dei gruppi politici, missioni, nonché pulizia e manutenzione) che sono più conformi allo stato di previsione dello stesso Comitato, affinché quest'ultimo possa svolgere le proprie attività politiche e adempiere ai propri obblighi;
113. ripristina infine gli importi ridotti dal Consiglio per quanto riguarda la sicurezza e la sorveglianza degli edifici del Comitato, onde garantire finanziamenti adeguati per le misure di sicurezza in caso di innalzamento del livello di pericolo per la sicurezza ("giallo") durante il 2016;

#### *Sezione VIII – Mediatore europeo*

114. constata con rammarico che il Consiglio ha ridotto di 135 000 EUR il progetto di bilancio del Mediatore europeo; sottolinea che un taglio di tale entità costituirebbe un onere sproporzionato per la già scarsa dotazione del Mediatore e inciderebbe in maniera sostanziale sulla sua capacità di essere efficacemente al servizio dei cittadini; ripristina pertanto gli importi di tutte le linee di bilancio interessate dai tagli del Consiglio, onde consentire al Mediatore europeo di espletare il suo mandato e onorare i suoi impegni;

---

<sup>1</sup> Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione IV – Corte di giustizia (GU L 255 del 30.9.2015, pag. 118).

*Sezione IX – Garante europeo della protezione dei dati*

115. constata con rammarico che il Consiglio ha ridotto di 135 000 EUR il progetto di bilancio del Garante europeo della protezione dei dati; sottolinea che un taglio di tale entità costituirebbe un onere sproporzionato per la già scarsa dotazione del Garante europeo e inciderebbe in maniera sostanziale sulla sua capacità di essere efficacemente al servizio delle istituzioni dell'Unione; ripristina pertanto gli importi di tutte le linee di bilancio interessate dai tagli del Consiglio, onde consentire al Garante europeo della protezione dei dati di espletare il suo mandato e onorare i suoi impegni;

*Sezione X – Servizio europeo per l'azione esterna*

116. ritiene che, per poter far fronte alle sfide poste dall'incertezza geopolitica e assicurare il ruolo dell'Unione nel mondo, occorre garantire la debita copertura finanziaria del fabbisogno del SEAE; ripristina pertanto il progetto di bilancio per tutte le linee e sopprime le riserve approvate dal Consiglio riguardo alla fluttuazione del tasso di cambio dell'euro;

o

o o

117. esprime la convinzione che il bilancio dell'Unione contribuisca ad affrontare efficacemente non soltanto le conseguenze ma anche le cause profonde delle crisi cui l'Unione è attualmente confrontata; è tuttavia del parere che gli eventi imprevisti di portata unionale debbano essere affrontati condividendo gli sforzi e stanziando risorse supplementari a livello di Unione piuttosto che mettendo in dubbio gli impegni pregressi o aggrappandosi all'illusione di trovare soluzioni puramente nazionali; sottolinea pertanto che le disposizioni in materia di flessibilità esistono per consentire siffatte risposte congiunte e veloci e dovrebbero essere utilizzate appieno al fine di compensare i vincoli ferrei dei massimali del QFP;
118. sottolinea che, appena due anni dopo l'inizio dell'attuale QFP, la Commissione è già dovuta ricorrere due volte alla mobilitazione dello strumento di flessibilità, come pure all'attivazione del margine per imprevisti, per far fronte alle necessità pressanti impreviste che non è stato possibile finanziare nell'ambito dei massimali dell'attuale QFP; rileva altresì che il margine globale per gli impegni nel 2015, che è stato il suo primo anno di funzionamento, è stato immediatamente e integralmente utilizzato, a fronte della necessità di ridurre le risorse destinate a due importanti programmi dell'Unione per consentire il finanziamento di nuove iniziative; sottolinea che, in ragione dell'anticipo delle spese nel 2014-2015, a partire dal 2016 diversi programmi dell'Unione avranno a disposizione meno stanziamenti d'impegno o non ne avranno affatto; constata pertanto palesemente che i massimali del QFP sono troppo esigui per numerose linee di bilancio e paralizzano l'Unione nei settori in cui ve ne è un grande bisogno, mentre i meccanismi di flessibilità disponibili del QFP sono già al limite; è del parere che una siffatta evoluzione giustifichi una vera e propria revisione intermedia del QFP; attende con estremo interesse le ambiziose proposte della Commissione a tale riguardo nel 2016;
119. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, accompagnata dagli emendamenti al progetto di bilancio generale, al Consiglio, alla Commissione, alle altre istituzioni e agli organi interessati nonché ai parlamenti nazionali.



---

**TESTI APPROVATI**

*Edizione provvisoria*

---

**P8\_TA-PROV(2015)0377**

**Corte di giustizia dell'Unione europea: numero dei giudici presso il Tribunale \*\*\*II**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 ottobre 2015 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (09375/1/2015 – C8-0166/2015 – 2011/0901B(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione del Consiglio in prima lettura (09375/1/2015 – C8-0166/2015),
  - vista la sua posizione in prima lettura<sup>1</sup> sulla richiesta della Corte di giustizia presentata al Parlamento europeo e al Consiglio (02074/2011),
  - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 21 ottobre 2015, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 8, lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto l'articolo 69 del suo regolamento,
  - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione giuridica (A8-0296/2015),
1. adotta la posizione in seconda lettura figurante in appresso;
  2. approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio allegata alla presente risoluzione;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Corte di giustizia e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

---

<sup>1</sup> Testi approvati del 15.4.2014, P7\_TA(2014)0358.

**Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 28 ottobre 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE, Euratom) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea\***

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 254, primo comma, e l'articolo 281, secondo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,

vista la richiesta della Corte di giustizia,

visto il parere della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<sup>1</sup>,

---

\* IL TESTO NON È ANCORA STATO OGGETTO DI REVISIONE GIURIDICO-LINGUISTICA.

<sup>1</sup> Posizione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 23 giugno 2015 (GU C 239 del 21.7.2015, pag. 14). Posizione del Parlamento europeo del 28 ottobre 2015.

considerando quanto segue:

- (1) A causa del progressivo ampliamento delle sue competenze a partire dalla sua istituzione, il numero di cause dinanzi al Tribunale è *ora in costante aumento*.
- (2) Attualmente, la durata dei procedimenti non sembra accettabile per le parti coinvolte, in particolare alla luce dei principi enunciati sia dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sia dall'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
- (3) La situazione in cui si trova il Tribunale dipende da cause ■ connesse, tra l'altro, all'intensificazione e alla diversificazione degli atti giuridici delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, nonché al volume e alla complessità delle cause di cui il Tribunale è investito, soprattutto in materia di concorrenza, aiuti di Stato e *proprietà intellettuale*.

- (4) *L'opzione di istituire tribunali specializzati, come previsto dall'articolo 257 TFUE, non è stata esercitata.*
- (5) Si dovrebbero pertanto adottare *adeguate misure di natura organizzativa, strutturale e procedurale, ivi incluso un aumento del numero dei giudici*, per far fronte a tale situazione. L'uso della facoltà prevista dai trattati di aumentare il numero di giudici del Tribunale consentirebbe di ridurre in breve tempo sia il volume di cause pendenti sia l'eccessiva durata dei procedimenti dinanzi ad esso.

- (6) Tenendo conto della **■** evoluzione del carico di lavoro del Tribunale, il numero dei giudici dovrebbe essere fissato a 56 al termine di una procedura articolata in tre fasi ***in cui ciascuno Stato membro propone la nomina di due giudici***, fermo restando che nel Tribunale non possono mai sedere più di due giudici nominati su proposta di uno stesso Stato membro.
- (7) ***Il comitato di cui all'articolo 255 TFUE tiene conto in particolare dell'indipendenza, dell'imparzialità, delle competenze e dell'idoneità professionale e personale dei candidati.***
- (8) Al fine di ridurre rapidamente l'arretrato di cause pendenti, dodici giudici supplementari dovrebbero entrare in carica ***alla data di entrata in vigore del presente regolamento.***

- (9) Nel settembre 2016 la competenza a decidere in primo grado in materia di funzione pubblica dell'Unione *europea* e i sette posti dei giudici presso il Tribunale della funzione pubblica █ dovrebbero essere trasferiti al Tribunale sulla base *della* richiesta legislativa *già annunciata dalla* Corte di giustizia.

*Tale richiesta esamina le modalità del trasferimento dei sette posti di giudice del Tribunale della funzione pubblica, compresi il suo personale e le sue risorse.*

- (10) Nel settembre 2019 dovrebbero entrare in carica i rimanenti nove giudici █. Per garantire l'efficacia in termini di costi, tale circostanza non dovrebbe comportare l'assunzione di referendari supplementari né di altro personale di sostegno. Le misure di riorganizzazione interna in seno all'istituzione dovrebbero assicurare un uso efficiente delle risorse umane esistenti, *che dovrebbero essere uguali per tutti i giudici, fatte salve le decisioni del Tribunale in merito alla sua organizzazione interna.*

- (11) *È di fondamentale importanza garantire l'equilibrio di genere in seno al Tribunale. Per conseguire tale obiettivo, è opportuno organizzare i rinnovi parziali del Tribunale in modo tale da portare progressivamente i governi degli Stati membri a proporre due giudici in occasione del medesimo rinnovo parziale, allo scopo di privilegiare pertanto, nel rispetto delle condizioni e delle procedure previste dal trattato, la scelta di una donna e di un uomo.*
- (12) È necessario adattare di conseguenza le disposizioni dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea sul rinnovo parziale dei giudici e degli avvocati generali che ha luogo ogni tre anni.
- (13) *Come già annunciato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, essa presenterà, quale seguito della riforma del Tribunale, cifre annuali sulla sua attività giurisdizionale e, se del caso, proporrà misure appropriate. Nella seconda e terza fase dell'ampliamento del Tribunale, si procederà a una valutazione della situazione del Tribunale stesso la quale, se necessario, potrebbe portare a determinati adeguamenti, soprattutto sotto il profilo delle spese amministrative.*
- (14) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## *Articolo 1*

Il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea è così modificato:

- 1) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

### *"Articolo 9*

"Il rinnovo parziale dei giudici, che ha luogo ogni tre anni, riguarda la metà del numero dei giudici. Se il numero di giudici è dispari, il numero di giudici da sostituire è il numero immediatamente superiore alla metà e alternativamente il numero immediatamente inferiore alla metà del numero di giudici.

Il primo comma si applica anche al rinnovo parziale degli avvocati generali, che ha luogo ogni tre anni.";

2) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 48*

Il Tribunale è composto di:

- a) 40 giudici a decorrere dal ...\*;
- b) 47 giudici a decorrere dal 1° settembre 2016;
- c) due giudici per Stato membro a decorrere dal 1° settembre 2019."

---

\* GU: inserire *la data di entrata in vigore del presente regolamento*.

## Articolo 2

Il mandato dei giudici supplementari del Tribunale da nominare ai sensi dell'articolo 48 del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea è articolato come segue:

- a) il mandato di sei dei dodici giudici supplementari, da nominare a decorrere dal ...\*, termina il 31 agosto 2016. Detti sei giudici sono scelti ***in modo tale che i governi di sei Stati membri propongano due giudici per il rinnovo parziale del Tribunale nel 2016.*** Il mandato degli altri sei giudici termina il 31 agosto 2019;

---

\* GU: inserire ***la data di entrata in vigore del presente regolamento.***

- b) il mandato di tre dei sette giudici supplementari, da nominare a decorrere dal 1° settembre 2016, termina il 31 agosto 2019. Detti tre giudici sono scelti ***in modo tale che i governi di tre Stati membri propongano due giudici per il rinnovo parziale del Tribunale nel 2019***. Il mandato degli altri quattro giudici termina il 31 agosto 2022;
- c) il mandato di quattro dei nove giudici supplementari, da nominare a decorrere dal 1° settembre 2019, scade il 31 agosto 2022. Detti quattro giudici sono scelti ***in modo tale che i governi di quattro Stati membri propongano due giudici per il rinnovo parziale del Tribunale nel 2022***. Il mandato degli altri cinque giudici scade il 31 agosto 2025.

### Articolo 3

1. *Entro ... \**, la Corte di giustizia elabora, con l'ausilio di un consulente esterno, una relazione destinata al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione sul funzionamento del Tribunale.

*Tale relazione si sofferma in particolare sull'efficienza del Tribunale, la necessità e l'efficacia dell'aumento del numero dei giudici a 56, l'utilizzo e l'efficienza delle risorse e l'istituzione di sezioni specializzate e/o altre modifiche strutturali.*

*Se del caso, la Corte di giustizia presenta proposte legislative volte a modificare di conseguenza il suo statuto.*

2. *Entro ... \*\**, la Corte di giustizia elabora una relazione destinata al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione su eventuali modifiche della ripartizione delle competenze in materia di pronunce pregiudiziali a norma dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La relazione è corredata, se del caso, di proposte legislative.

---

\*\*

GU: inserire la data: *due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.*

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

---

## **ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA**

### Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio

Al termine del processo di riforma, il Tribunale sarà composto di due giudici per Stato membro. Pertanto, per conseguire la parità tra donne e uomini, che è un obiettivo dell'Unione europea a norma dell'articolo 3 TEU, i governi degli Stati membri dovrebbero per quanto possibile, durante il processo di nomina dei candidati ai posti di giudice presso il Tribunale in conformità dell'articolo 254 TFUE, assicurare un'equa presenza di donne e uomini.



---

**TESTI APPROVATI**

*Edizione provvisoria*

---

**P8\_TA-PROV(2015)0378**

**Disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell'accordo  
CGPM(Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) \*\*\*II**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 ottobre 2015 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) (08806/1/2015 – C8-0260/2015 – 2014/0213(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione del Consiglio in prima lettura (08806/1/2015 – C8-0260/2015),
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 ottobre 2014<sup>1</sup>,
  - vista la sua posizione in prima lettura<sup>2</sup> sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0457),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto l'articolo 76 del suo regolamento,
  - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la pesca (A8-0295/2015),
1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;
  2. approva la dichiarazione allegata alla presente risoluzione;
  3. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
  4. incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
  5. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure

---

<sup>1</sup> GU C 12 del 15.1.2015, pag. 116.

<sup>2</sup> Testi approvati del 13.1.2015, P8\_TA(2015)0005.

siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo, unitamente alla dichiarazione del Parlamento europeo in merito, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;

6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

## ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

### Dichiarazione del Parlamento europeo sulla concessione di deroghe per l'utilizzo di reti da traino e reti da imbrocco nel Mar Nero

"Il Parlamento europeo dichiara che le disposizioni di cui all'articolo 15 bis da inserire nel regolamento (UE) n. 1343/2011, riguardanti le deroghe al divieto di utilizzo di determinati attrezzi nelle acque costiere del Mar Nero, sono di carattere eccezionale. Esse tengono conto della situazione vigente nella regione, ove gli Stati membri hanno posto in essere misure volte a permettere l'impiego degli attrezzi in questione conformemente alle raccomandazioni pertinenti della CGPM. Il Parlamento disponeva già di tali informazioni prima della presentazione dell'attuale proposta della Commissione. Per queste ragioni il Parlamento accetta, nel presente contesto, la disposizione che autorizza gli Stati membri interessati a concedere tali deroghe. Esso sottolinea, tuttavia, che tali disposizioni non sono da considerare né da utilizzare come un precedente in alcun atto legislativo futuro."



---

**TESTI APPROVATI**

*Edizione provvisoria*

---

**P8\_TA-PROV(2015)0379**

**Uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 ottobre 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare l'uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul loro territorio (COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0177),
- visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0107/2015),
- visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- visti i pareri motivati inviati dalla Camera dei rappresentanti belga, dal Parlamento spagnolo, dalla Seconda camera dei Paesi Bassi e dal Consiglio federale austriaco nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 settembre 2015<sup>1</sup>,
- visto il parere del Comitato delle regioni del 13 ottobre 2015<sup>2</sup>,
- visto l'articolo 59 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0305/2015),

---

<sup>1</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

<sup>2</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

1. respinge la proposta della Commissione;
2. invita la Commissione a ritirare la proposta e a presentarne una nuova;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.



---

**TESTI APPROVATI**

*Edizione provvisoria*

---

**P8\_TA-PROV(2015)0380**

**Nuovi prodotti alimentari \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 ottobre 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi prodotti alimentari (COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0894),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0487/2013),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - viste le posizioni del Consiglio e del Parlamento europeo del 29 marzo 2011, dopo il mancato raggiungimento di un accordo in sede di conciliazione sui nuovi prodotti alimentari,
  - visti i pareri motivati inviati dall'Assemblea nazionale francese e dal Senato francese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 30 aprile 2014<sup>1</sup>,
  - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0046/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

---

<sup>1</sup> GU C 311 del 12.9.2014, pag. 73.

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 ottobre 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti e *che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione***

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai *parlamenti* nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<sup>2</sup>,

---

<sup>1</sup> GU C 311 del 12.9.2014, pag. 73.

<sup>2</sup> Posizione del Parlamento europeo del 28 ottobre 2015.

considerando quanto segue:

- (1) La libera circolazione di alimenti sicuri e sani costituisce un aspetto fondamentale del mercato interno e contribuisce in maniera significativa alla salute e al benessere dei cittadini *nonché* ai loro interessi sociali ed economici. Le disparità tra le legislazioni nazionali concernenti la valutazione della sicurezza e l'autorizzazione dei nuovi alimenti ostacolano la libera circolazione degli alimenti, creando *incertezza giuridica e* condizioni di concorrenza sleale.
- (2) Nel portare avanti le politiche alimentari dell'Unione, è *necessario* garantire un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori e l'efficace funzionamento del mercato interno, assicurando nel contempo la trasparenza. *Un elevato livello di tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente figurano tra gli obiettivi dell'Unione quali sanciti nel trattato sull'Unione europea (TUE). È importante che tutta la pertinente legislazione dell'Unione, ivi incluso il presente regolamento, tenga conto di tali obiettivi.*
- (3) *La legislazione dell'Unione applicabile agli alimenti si applica anche ai nuovi alimenti immessi sul mercato dell'Unione, compresi i nuovi alimenti importati dai paesi terzi.*

- (4) Le norme dell'Unione in materia di nuovi alimenti sono stabilite nel regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup> e nel regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione<sup>2</sup>. Occorre aggiornare tali norme per semplificare le attuali procedure di autorizzazione e per tenere conto degli ultimi sviluppi del diritto dell'Unione *e dei progressi tecnologici*. ■ I regolamenti (CE) n. 258/97 e (CE) n. 1852/2001 *dovrebbero essere abrogati e sostituiti dal* presente regolamento.
- (5) Gli alimenti destinati ad usi tecnologici o geneticamente modificati *già disciplinati da altri atti dell'Unione* non *dovrebbero* rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento ■. Pertanto, è *opportuno* escludere dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli alimenti geneticamente modificati, che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup>; gli enzimi alimentari, che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>4</sup>; gli alimenti utilizzati esclusivamente come additivi, che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>5</sup>; gli aromi alimentari, che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>6</sup>; e i solventi di estrazione, che

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1).

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione, del 20 settembre 2001, che stabilisce precise norme per rendere talune informazioni accessibili al pubblico e per la tutela delle informazioni presentate in virtù del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 253 del 21.9.2001, pag. 17).

<sup>3</sup> Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).

<sup>4</sup> Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7).

<sup>5</sup> Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

<sup>6</sup> Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).

rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>.

- (6) *L'attuale definizione di nuovo alimento di cui al regolamento (CE) n. 258/97 dovrebbe essere chiarita e aggiornata* con un riferimento alla definizione generale di alimento di cui *al* regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>.
- (7) Per assicurare la continuità con le norme stabilite nel regolamento (CE) n. 258/97, **uno dei criteri** perché un alimento sia considerato un nuovo alimento **dovrebbe continuare a essere l'assenza** dell'uso in misura significativa per il consumo umano nell'Unione prima dell'entrata in vigore di tale regolamento, precisamente il 15 maggio 1997. L'uso nell'Unione **dovrebbe** anche riferirsi all'uso negli Stati membri, a prescindere dalla data della loro adesione.

---

<sup>1</sup> Direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (GU L 141 del 6.6.2009, pag. 3).

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

(8) *L'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe in linea di principio restare lo stesso del regolamento (CE) n. 258/97. Tuttavia, dati gli sviluppi scientifici e tecnologici avvenuti dal 1997, è opportuno rivedere, chiarire e aggiornare le categorie di alimenti che costituiscono nuovi alimenti. Tali categorie dovrebbero includere gli insetti interi e le loro parti. Dovrebbero inoltre esistere categorie per gli alimenti con una struttura molecolare nuova o volutamente modificata, nonché per gli alimenti da colture di cellule o di tessuti ottenute da animali, vegetali, microorganismi, funghi o alghe, per gli alimenti ottenuti da microorganismi, funghi o alghe e per gli alimenti ottenuti da materiali di origine minerale. Dovrebbe inoltre essere prevista una categoria che comprenda gli alimenti di origine vegetale ottenuti con pratiche non tradizionali di riproduzione, qualora tali pratiche comportino cambiamenti significativi nella composizione o nella struttura dell'alimento tali da incidere sul suo valore nutritivo, sul metabolismo o sul tenore di sostanze indesiderabili. La definizione di nuovo alimento potrebbe altresì includere gli alimenti costituiti da micelle o liposomi.*

- (9) Le tecnologie emergenti nell'ambito dei processi di produzione alimentare possono avere un impatto sugli alimenti e quindi sulla sicurezza alimentare. Pertanto ***il presente regolamento dovrebbe*** precisare altresì che un alimento sia considerato un nuovo alimento laddove ***sia ottenuto mediante*** un processo di produzione **■ non ■** utilizzato per la produzione alimentare ***all'interno dell'Unione prima del 15 maggio 1997 che comporta cambiamenti significativi nella composizione o nella struttura dell'alimento tali da incidere sul suo valore nutritivo, sul metabolismo o sul tenore di sostanze indesiderabili.***

(10) *Al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori, gli alimenti costituiti da nanomateriali ingegnerizzati dovrebbero altresì essere considerati un nuovo alimento ai sensi del presente regolamento. Il termine "nanomateriali ingegnerizzati" è attualmente definito dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>. A fini di uniformità e coerenza, è importante garantire una definizione unica di nanomateriale ingegnerizzato nella legislazione alimentare. Il presente regolamento costituisce il quadro legislativo adeguato per includere tale definizione. Conseguentemente, la definizione di nanomateriale ingegnerizzato, analogamente al pertinente conferimento di poteri delegati alla Commissione, dovrebbe essere soppressa dal regolamento (UE) n. 1169/2011 e sostituita da un riferimento alla definizione riportata nel presente regolamento. È inoltre opportuno che il presente regolamento stabilisca che la Commissione dovrebbe, mediante atti delegati, adeguare e adattare la definizione di nanomateriale ingegnerizzato riportata nel presente regolamento ai progressi scientifici e tecnologici o alle definizioni stabilite a livello internazionale.*

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

- (11) Le vitamine, i minerali e altre sostanze destinate all'uso in integratori alimentari *conformemente alla direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup> e al regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup> o nelle* formule per lattanti e *nelle* formule di proseguimento, negli alimenti a base di cereali e negli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, negli alimenti a fini medici speciali e nei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, *a norma del* regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup>, *dovrebbero* inoltre essere *valutati* in conformità delle norme stabilite nel presente regolamento, quando *essi* rientrano nella definizione di nuovo alimento quivi stabilito.

---

<sup>1</sup> Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26).

<sup>3</sup> Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).

- (12) *Se le vitamine, i minerali o altre sostanze usati* in conformità della direttiva 2002/46/CE, del regolamento (CE) n. 1925/2006 o del regolamento (UE) n. 609/2013 *sono ottenuti da un processo di produzione non utilizzato per la produzione alimentare all'interno dell'Unione prima del 15 maggio 1997 che comporta cambiamenti significativi nella composizione o nella struttura dell'alimento tali da incidere sul suo valore nutritivo, sul metabolismo o sul tenore di sostanze indesiderabili, oppure se tali vitamine, minerali o altre sostanze contengono o sono costituiti da nanomateriali ingegnerizzati, dovrebbero anch'essi* essere *considerati* un nuovo alimento a norma del presente regolamento ed essere *sottoposti* a una *rivalutazione* conformemente, in primo luogo, al presente regolamento e, successivamente, alle pertinenti norme specifiche.
- (13) *Un alimento utilizzato* prima del 15 maggio 1997 ■ *esclusivamente come integratore alimentare o come ingrediente di un integratore alimentare, come definito nella direttiva 2002/46/CE, dovrebbe poter essere immesso sul mercato dell'Unione dopo tale data per lo stesso uso, dal momento che non dovrebbe essere considerato un nuovo alimento a norma del presente regolamento. Tuttavia, tale uso come integratore alimentare o come ingrediente di un integratore alimentare non va considerato nel valutare se l'alimento sia stato utilizzato in misura significativa per il consumo umano nell'Unione prima del 15 maggio 1997. Pertanto, gli usi dell'alimento in questione diversi da quelli come integratore alimentare o come ingrediente di integratore alimentare dovrebbero essere disciplinati dal presente regolamento.*

- (14) *Gli alimenti derivanti da animali clonati sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 258/97. È essenziale che non emerga alcuna ambiguità giuridica per quanto riguarda l'immissione sul mercato di alimenti derivanti da animali clonati durante il periodo di transizione successivo alla fine dell'applicazione del regolamento (CE) n. 258/97. Pertanto, finché non siano entrate in vigore normative specifiche sugli alimenti derivati da animali clonati, è opportuno che tali alimenti rientrino nell'ambito di applicazione del presente regolamento come alimenti ottenuti mediante pratiche non tradizionali di riproduzione e che siano provvisti di un'etichettatura adeguata per il consumatore finale conformemente alla legislazione dell'Unione in vigore.*
- (15) L'immissione sul mercato dell'Unione di alimenti tradizionali da paesi terzi dovrebbe essere agevolata, in presenza di una storia di uso sicuro come alimento. Tali alimenti **dovrebbero** essere stati consumati in almeno un paese terzo per almeno 25 anni nella dieta abituale di **un numero significativo di persone**. Tale storia di uso sicuro come alimento non **dovrebbe** comprendere gli usi non alimentari o gli usi non collegati a una dieta normale.

- (16) ■ Gli alimenti provenienti da paesi terzi considerati nuovi alimenti nell'Unione **dovrebbero essere** considerati alimenti tradizionali da paesi terzi solo se derivati dalla produzione primaria, come definita **nel** regolamento (CE) n. 178/2002, a prescindere che essi siano trasformati o non trasformati. ■
- (17) Gli alimenti ottenuti **esclusivamente** a partire da ingredienti alimentari che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, in particolare perché sono modificati gli ingredienti ■ o la quantità degli stessi, non dovrebbero essere considerati nuovi alimenti. Tuttavia, le modifiche di un ingrediente alimentare ■ non **ancora** utilizzato in misura significativa per il consumo umano nell'Unione **dovrebbero** rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

(18) La direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup> si applica *nei casi in cui* un prodotto, tenuto conto dell'insieme delle sue caratteristiche, può rientrare sia nella definizione di "medicinale", stabilita *in* tale direttiva, che nella definizione di prodotto disciplinato dal presente regolamento. Al riguardo, se uno Stato membro stabilisce in conformità della direttiva 2001/83/CE che un prodotto è un medicinale, esso può limitarne l'immissione sul mercato conformemente al diritto dell'Unione. I medicinali non rientrano inoltre nella definizione di alimento stabilita *nel* regolamento (CE) n. 178/2002, né pertanto nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

---

<sup>1</sup> Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

- (19) Per stabilire se un alimento sia stato usato in misura significativa per il consumo umano nell'Unione prima del 15 maggio 1997, è opportuno basarsi sulle informazioni presentate dagli operatori del settore alimentare e, se del caso, corredate di altre informazioni disponibili negli Stati membri. Gli operatori del settore alimentare **dovrebbero** consultare gli Stati membri nel caso in cui non siano sicuri dello status dell'alimento che intendono immettere sul mercato. Qualora non vi siano informazioni disponibili sul consumo umano prima del 15 maggio 1997, o tali informazioni siano insufficienti, è **opportuno** stabilire una procedura semplice e trasparente con la partecipazione della Commissione, degli Stati membri e degli operatori del settore alimentare, per la raccolta di tali informazioni. ■
- (20) I nuovi alimenti **dovrebbero** essere autorizzati e utilizzati soltanto se rispettano i criteri stabiliti nel presente regolamento. I nuovi alimenti **dovrebbero** essere sicuri e, **se la loro sicurezza non può essere valutata e persiste l'incertezza scientifica, è possibile applicare il principio di precauzione. Il** loro uso non **dovrebbe** indurre in errore il consumatore. Pertanto, nel caso in cui un nuovo alimento sia destinato a sostituire un altro alimento, esso non **dovrebbe** differire da quest'ultimo in maniera tale da risultare svantaggioso per il consumatore sul piano nutrizionale.

- (21) I nuovi alimenti non **dovrebbero** essere immessi sul mercato od utilizzati nei alimenti destinati al consumo umano, a meno che essi non siano inseriti in un elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati ad essere immessi sul mercato dell'Unione ("l'elenco dell'Unione"). Pertanto è opportuno istituire, mediante atto di esecuzione, l'elenco dell'Unione, inserendo in tale elenco i nuovi alimenti autorizzati o notificati a norma ■ del regolamento (CE) n. 258/97, comprese le eventuali condizioni di autorizzazione. ***Tale elenco dovrebbe essere trasparente e facilmente accessibile.***

- (22) È opportuno autorizzare un nuovo alimento aggiornando l'elenco dell'Unione in base ai criteri e alle procedure di cui al presente regolamento. ***Dovrebbe essere attuata*** una procedura efficiente, di durata limitata e trasparente. Per quanto riguarda gli alimenti tradizionali da paesi terzi con esperienza di uso sicuro degli alimenti, ***i richiedenti dovrebbero poter scegliere*** una procedura semplificata e più rapida per aggiornare l'elenco dell'Unione in assenza di obiezioni ***debitamente*** motivate relative alla sicurezza. ■
- (23) È ***opportuno*** altresì definire ***e stabilire chiaramente*** i criteri per la valutazione del rischio in materia di sicurezza derivanti dai nuovi alimenti. Al fine di garantire la valutazione scientifica armonizzata dei nuovi alimenti, è opportuno che tale valutazione sia effettuata dall'Autorità ***europea per la sicurezza alimentare*** ("l'Autorità"). ***Nell'ambito della procedura di autorizzazione di un nuovo alimento e di aggiornamento dell'elenco dell'Unione, all'Autorità dovrebbe essere richiesto di fornire il proprio parere se l'aggiornamento è suscettibile di avere un effetto sulla salute umana. Nel proprio parere l'Autorità dovrebbe valutare, tra l'altro, tutte le caratteristiche del nuovo alimento che possono costituire un rischio in materia di sicurezza per la salute umana e considerare le possibili conseguenze sui gruppi vulnerabili della popolazione. L'Autorità dovrebbe verificare in particolare che, in caso di nuovi alimenti che consistono di nanomateriali ingegnerizzati, siano utilizzate le metodologie di analisi più aggiornate per valutare la sicurezza di tali prodotti.***
- (24) ***La Commissione e l'Autorità dovrebbero essere tenute a rispettare scadenze allo scopo di garantire un trattamento agevole delle domande. Tuttavia, in taluni casi, la Commissione e l'Autorità dovrebbero avere il diritto di prorogare tali termini.***

- (25) *L'Autorità o la Commissione può sollecitare il richiedente a fornire informazioni aggiuntive a fini, rispettivamente, della valutazione o della gestione del rischio. Qualora il richiedente trascuri di fornire informazioni aggiuntive, come richiesto, entro il periodo fissato dall'Autorità o dalla Commissione previa consultazione del richiedente, la mancanza di tali informazioni può influire sul parere dell'Autorità o sull'eventuale autorizzazione e aggiornamento dell'elenco dell'Unione.*
- (26) Per quanto riguarda il possibile impiego di nanomateriali ad uso alimentare, nel parere del 6 aprile 2011 intitolato *Guidance on the risk assessment of the application of nanoscience and nanotechnologies in the food and feed chain* (Guida per la valutazione del rischio derivante dall'applicazione delle nanoscienze e delle nanotecnologie nell'ambito della catena degli alimenti e dei mangimi), l'*Autorità* ha dichiarato che sono disponibili scarse informazioni in campi come la tossicocinetica e la tossicologia dei nanomateriali ingegnerizzati e che le attuali tecniche di analisi tossicologica potrebbero necessitare di modifiche procedurali. *La raccomandazione del Consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, del 19 settembre 2013, sui metodi di analisi per la sicurezza e sulla valutazione dei nanomateriali prodotti, conclude che gli approcci per testare e valutare le sostanze chimiche tradizionali sono, in linea generale, adeguati a valutare la sicurezza dei nanomateriali, pur potendosi rivelare necessario un adattamento alle specificità dei nanomateriali.* Ai fini di una migliore valutazione della sicurezza dei nanomateriali ad uso alimentare *e del trattamento delle attuali lacune nelle conoscenze tossicologiche e nelle metodologie di misurazione, possono essere necessarie metodologie di analisi, comprese metodologie alternative alla sperimentazione animale,* che tengano conto delle caratteristiche specifiche dei nanomateriali ingegnerizzati.

- (27) *Allorché le metodologie di analisi sono applicate ai nanomateriali, il richiedente dovrebbe fornire una spiegazione dell'idoneità scientifica per i nanomateriali e, se del caso, degli adattamenti o adeguamenti tecnici che sono stati apportati per tener conto delle caratteristiche specifiche di tali materiali.*
- (28) Quando un nuovo alimento è autorizzato e iscritto nell'elenco dell'Unione, la Commissione *dovrebbe* poter introdurre obblighi in materia di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato per monitorare l'utilizzo del nuovo alimento autorizzato assicurando che rientri nei limiti di sicurezza stabiliti nella valutazione del rischio effettuato dall'Autorità. *Obblighi in materia di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato possono pertanto essere motivati dalla necessità di raccogliere informazioni sull'effettiva immissione sul mercato dell'alimento. In ogni caso, gli operatori del settore alimentare dovrebbero comunicare alla Commissione ogni nuova informazione pertinente riguardante la sicurezza degli alimenti che hanno immesso sul mercato.*
- (29) *È opportuno promuovere le nuove tecnologie e le innovazioni nella produzione alimentare poiché ciò potrebbe ridurre l'impatto ambientale della produzione alimentare, migliorare la sicurezza alimentare e apportare benefici ai consumatori, a condizione che sia garantito il livello elevato di tutela del consumatore.*

- (30) In circostanze specifiche, per stimolare la ricerca e lo sviluppo, e quindi l'innovazione, nel settore agroalimentare, è opportuno tutelare gli investimenti effettuati dai **richiedenti** nella raccolta delle informazioni e dei dati forniti a sostegno di una domanda di autorizzazione di un nuovo alimento a norma del presente regolamento. **È opportuno** tutelare le nuove prove scientifiche e i nuovi dati protetti da proprietà industriale forniti a sostegno di una domanda per l'inserimento di un nuovo alimento nell'elenco dell'Unione. Tali dati e informazioni, per un periodo di tempo limitato, non **dovrebbero essere** utilizzati a vantaggio di un successivo richiedente senza il consenso del richiedente **iniziale**. La tutela dei dati scientifici forniti da un richiedente non **dovrebbe** impedire ad altri richiedenti di domandare l'inserimento di un nuovo alimento nell'elenco dell'Unione sulla base dei propri dati scientifici o facendo riferimento ai dati tutelati con l'accordo del richiedente **iniziale**. Tuttavia, il periodo complessivo di cinque anni concesso al richiedente **iniziale** per la tutela dei dati non **dovrebbe** essere prorogato se viene accettata una domanda di tutela dei dati presentata da richiedenti successivi.
- (31) *Se un richiedente chiede la tutela dei dati scientifici riguardo allo stesso alimento in conformità del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>, dovrebbe essere possibile che i rispettivi periodi di tutela dei dati coincidano. Pertanto dovrebbero essere previste disposizioni, su richiesta del richiedente, per sospendere la procedura di autorizzazione di un nuovo alimento.*

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9).

- (32) *Conformemente alla direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>, le sperimentazioni sugli animali dovrebbero essere sostituite, ridotte o ridefinite. Pertanto, nell'ambito di applicazione del presente regolamento, la duplicazione delle sperimentazioni sugli animali dovrebbe essere evitata, ove possibile. Il perseguimento di tale obiettivo potrebbe ridurre le possibili preoccupazioni sul benessere degli animali e di natura etica relative alle domande di nuovi alimenti.*
- (33) I nuovi alimenti sono soggetti ai requisiti di etichettatura stabiliti nel regolamento (UE) n. 1169/2011, ■ nonché ad altri requisiti di etichettatura pertinenti stabiliti dalla legislazione alimentare. In alcuni casi potrebbe essere necessario fornire informazioni aggiuntive di etichettatura, in particolare per quanto riguarda la descrizione dell'alimento, la sua origine, *la sua composizione* o le sue condizioni d'uso *previsto* per garantire che i consumatori siano sufficientemente informati sulla natura *e sulla sicurezza* del nuovo alimento, *in particolare per quanto riguarda i gruppi vulnerabili della popolazione.*
- (24bis) *I materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i nuovi alimenti sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup> e alle misure specifiche adottate in base al medesimo.*

---

<sup>1</sup> *Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33).*

<sup>2</sup> *Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).*

- (35) *In linea con la politica della Commissione in materia di legiferare meglio, quest'ultima dovrebbe effettuare valutazioni ex-post dell'attuazione del presente regolamento e trattare in particolare le nuove procedure relative agli alimenti tradizionali dai paesi terzi.*
- (36) Per le domande presentate a norma del regolamento (CE) n. 258/97 *e per le quali non è stata adottata una decisione definitiva* prima della data di applicazione del presente regolamento, le procedure di valutazione del rischio e di autorizzazione *dovrebbero* essere completate conformemente al presente regolamento. Inoltre, *un* alimento *non rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 258/97, che è stato legalmente immesso sul mercato prima della* data di applicazione del presente regolamento *e che rientra nell'ambito di applicazione del medesimo, dovrebbe* in linea di principio poter continuare ad essere immesso sul mercato fino al completamento delle procedure di valutazione del rischio e di autorizzazione *a norma del presente regolamento*. Di conseguenza, è *opportuno* stabilire *disposizioni* transitorie per garantire un'agevole transizione verso le norme del presente regolamento.
- (37) *Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.*
- (38) Gli Stati membri *dovrebbero* stabilire norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione ■ del presente regolamento e adottare tutti i provvedimenti necessari per garantirne l'attuazione. Tali sanzioni *dovrebbero* essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

- (39) *Al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'adeguamento e all'adattamento della definizione di nanomateriale ingegnerizzato ai progressi scientifici e tecnologici e alle definizioni stabilite a livello internazionale. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.*
- (40) .Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco dell'Unione con l'aggiunta di un prodotto alimentare tradizionale proveniente da un paese terzo nel caso in cui non siano state sollevate obiezioni motivate relative alla sicurezza, occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione.

- (41) *La procedura consultiva dovrebbe essere utilizzata per l'adozione dell'atto di esecuzione che istituisce l'elenco iniziale dell'Unione poiché interesserà soltanto i nuovi alimenti che sono già stati valutati sotto il profilo della sicurezza, che sono stati legalmente prodotti e commercializzati nell'Unione e in passato non hanno sollevato preoccupazioni dal punto di vista della salute. È opportuno ricorrere alla procedura d'esame per l'adozione degli atti di esecuzione in tutti gli altri casi.*
- (42) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire, *in particolare*, la fissazione di norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato dell'Unione, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere realizzati meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Capo I

### Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

#### *Articolo 1*

##### *Oggetto e finalità*

1. Il presente regolamento stabilisce norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato dell'Unione.
2. ***La finalità del presente regolamento è*** garantire l'efficace funzionamento del mercato interno, assicurando nel contempo un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori.

#### *Articolo 2*

##### *Ambito di applicazione*

1. ***Il presente regolamento si applica all'immissione di nuovi alimenti sul mercato dell'Unione.***

2. Il presente regolamento non si applica:
- a) agli alimenti geneticamente modificati, che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003;
  - b) agli alimenti quando e nella misura in cui sono usati come:
    - i) enzimi alimentari, che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1332/2008;
    - ii) additivi alimentari, che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1333/2008;
    - iii) aromi alimentari, che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1334/2008;
    - (iv) solventi da estrazione usati o destinati alla preparazione di prodotti o ingredienti alimentari, che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/32/CE;

■

### Articolo 3

#### Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002.
2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
  - a) "nuovo alimento": **qualunque** alimento non utilizzato in misura significativa per il consumo umano nell'Unione prima del 15 maggio 1997, a prescindere dalla data di adesione all'Unione degli Stati membri, **che rientra in almeno una delle seguenti categorie:**
    - i) **alimenti con una struttura molecolare nuova o volutamente modificata che non era utilizzata come alimento o in un alimento nell'Unione prima del 15 maggio 1997;**
    - ii) **alimenti costituiti, isolati o prodotti da microorganismi, funghi o alghe;**
    - iii) **alimenti costituiti, isolati o prodotti da materiali di origine minerale;**

- iv) alimenti costituiti, isolati o prodotti da piante o da parti delle stesse, ad eccezione degli alimenti che vantano una storia di uso sicuro come alimento nell'Unione e sono costituiti, isolati o prodotti da una pianta o una varietà della stessa specie ottenuta mediante:*
- pratiche tradizionali di riproduzione utilizzate per la produzione alimentare nell'Unione prima del 15 maggio 1997; oppure*
  - pratiche non tradizionali di riproduzione non utilizzate per la produzione alimentare nell'Unione prima del 15 maggio 1997 qualora tali pratiche non comportino cambiamenti significativi nella composizione o nella struttura dell'alimento tali da incidere sul suo valore nutritivo, sul metabolismo o sul tenore di sostanze indesiderabili;*
- v) alimenti costituiti, isolati od ottenuti a partire da animali o da parti dei medesimi, ad eccezione degli animali ottenuti mediante pratiche tradizionali di riproduzione utilizzate per la produzione alimentare nell'Unione prima del 15 maggio 1997 qualora tali alimenti ottenuti da detti animali vantino una storia di uso sicuro come alimento nell'Unione;*

- vi) *gli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali, piante, microorganismi, funghi o alghe;*
- vii) gli alimenti *risultanti da* un nuovo processo di produzione non usato per la produzione di alimenti nell'Unione prima del 15 maggio 1997, *che* comporti cambiamenti significativi nella composizione o nella struttura dell'alimento *che incidono* sul suo valore nutritivo, sul *metabolismo* o sul tenore di sostanze indesiderabili;
- viii) gli alimenti ■ costituiti da "nanomateriali ingegnerizzati", come definiti *alla lettera f) del presente paragrafo;*
- ix) le vitamine, i minerali e altre sostanze utilizzate in conformità della direttiva 2002/46/CE, del regolamento (CE) n. 1925/2006 o del regolamento (UE) n. 609/2013:
  - risultanti da un ■ processo di produzione *non utilizzato per la produzione alimentare nell'Unione prima del 15 maggio 1997* di cui alla lettera a), punto vii), del presente paragrafo; oppure
  - contenenti o *costituiti* da nanomateriali ingegnerizzati, come definiti *alla lettera f) del presente paragrafo;*

- x) gli alimenti utilizzati esclusivamente in integratori alimentari nell'Unione prima del 15 maggio 1997, se destinati ad essere utilizzati in alimenti diversi dagli integratori alimentari come definiti all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/46/CE;
- b) "storia di uso sicuro come alimento in un paese terzo": la sicurezza dell'alimento in questione è attestata dai dati relativi alla sua composizione e dall'esperienza dell'uso continuato, per un periodo di almeno 25 anni, nella dieta abituale **di un numero significativo di persone in almeno** un paese terzo, prima della notifica di cui all'articolo 14;
- c) "alimento tradizionale da un paese terzo": un nuovo alimento **quale definito alla lettera a) del presente paragrafo**, diverso dai nuovi alimenti di cui ai punti **i), iii),vii),viii), ix) e x) della stessa lettera**, derivato dalla produzione primaria **quale definita all'articolo 3, punto 17, del regolamento (CE) n. 178/2002**, che vanta una storia di uso sicuro come alimento in un paese terzo;
- d) "il richiedente": lo Stato membro, il paese terzo o la parte interessata, che può rappresentare più parti interessate e ha presentato una domanda alla Commissione a norma dell'articolo 10 o dell'articolo 16 o una notifica a norma dell'articolo 14;

e) **"valido" riferito a una** domanda **o a una** notifica: una domanda o una notifica rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento e contenente le informazioni richieste per la valutazione del rischio e la procedura di autorizzazione;

f) **"nanomateriale ingegnerizzato": qualunque materiale prodotto intenzionalmente caratterizzato da una o più dimensioni dell'ordine di 100 nm o inferiori, o che è composto di parti funzionali distinte, interne o in superficie, molte delle quali presentano una o più dimensioni dell'ordine di 100 nm o inferiori, compresi strutture, agglomerati o aggregati che possono avere dimensioni superiori all'ordine di 100 nm, ma che presentano proprietà caratteristiche della scala nanometrica.**

**Le proprietà caratteristiche della scala nanometrica comprendono:**

i) **le proprietà connesse all'elevata superficie specifica dei materiali considerati; e/o**

ii) **le specifiche proprietà fisico-chimiche che differiscono da quelle dello stesso materiale non in forma nano.**

## Articolo 4

### *Procedura di determinazione dello status di nuovo alimento*

1. Gli operatori del settore alimentare verificano se il alimento che intendono immettere sul mercato dell'Unione rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
2. Nel caso in cui non siano sicuri che il alimento che intendono immettere sul mercato dell'Unione rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento, ***gli operatori del settore alimentare consultano lo Stato membro in cui intendono immettere sul mercato per la prima volta il nuovo alimento. Gli operatori del settore alimentare forniscono le informazioni necessarie allo Stato membro*** per consentire a quest'ultimo di determinare ***se un alimento rientri o meno nell'ambito di applicazione del presente regolamento.***
- 3s. ***Al fine di determinare se un alimento rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento, uno Stato membro può consultare gli altri Stati membri e la Commissione.***
4. La Commissione , mediante atti di esecuzione, ***precisa le fasi procedurali del processo di consultazione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, compresi i termini e le modalità per rendere lo status disponibile al pubblico. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3.***

## *Articolo 5*

### *Competenza di esecuzione concernente la definizione di nuovo alimento*

*La Commissione può decidere, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, mediante atti di esecuzione, se uno specifico alimento rientra nella definizione di nuovo alimento di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a).* Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3.

## Capo II

Requisiti per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato dell'Unione

## *Articolo 6*

### *Elenco dell'Unione dei nuovi alimenti **autorizzati***

1. La Commissione istituisce e aggiorna un elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati ad essere immessi sul mercato dell'Unione a norma degli articoli 7, 8 e 9 ("l'elenco dell'Unione").
2. Solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione possono essere immessi sul mercato dell'Unione in quanto tali *o* utilizzati nei o sugli alimenti conformemente alle condizioni d'uso *e ai requisiti di etichettatura* ivi *specificati*.

## Articolo 7

### *Condizioni generali per l'inserimento di nuovi alimenti nell'elenco dell'Unione*

La Commissione autorizza e inserisce un nuovo alimento nell'elenco dell'Unione esclusivamente se esso soddisfa le seguenti condizioni:

- a) in base alle prove scientifiche disponibili, l'alimento non presenta un rischio di sicurezza per la salute umana;
- b) l'uso *previsto* dell'alimento non induce in errore i consumatori, ***in particolare nel caso in cui l'alimento è destinato a sostituire un altro alimento e vi è un cambiamento significativo nel suo valore nutritivo***;
- c) se l'alimento è destinato a sostituire un altro alimento, non ne differisce in maniera tale da rendere il suo consumo normale svantaggioso per il consumatore sul piano nutrizionale.

## *Articolo 8*

### *Compilazione iniziale dell'elenco dell'Unione*

Entro il ...<sup>+</sup>, mediante atto di esecuzione, la Commissione istituisce l'elenco dell'Unione, inserendovi i nuovi alimenti autorizzati o notificati a norma degli articoli 4, 5 o 7 del regolamento (CE) n. 258/97, comprese le esistenti condizioni di autorizzazione.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

## *Articolo 9*

### *Contenuto e aggiornamento dell'elenco dell'Unione*

1. La Commissione autorizza un nuovo alimento e aggiorna l'elenco dell'Unione in conformità delle norme stabilite:
  - a) agli articoli 10, 11 e 12 e, se del caso, all'articolo 27, oppure
  - b) agli articoli da 14 a 19.
2. L'autorizzazione di un nuovo alimento e l'aggiornamento dell'elenco dell'Unione di cui al paragrafo 1 consistono in una delle seguenti opzioni:

---

<sup>+</sup> GU: si prega di inserire la data: ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

- a) aggiunta di un nuovo alimento all'elenco dell'Unione;
  - b) eliminazione di un nuovo alimento dall'elenco dell'Unione;
  - c) aggiunta, eliminazione o modifica **■** delle specifiche, **delle condizioni d'uso, dei requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura o degli obblighi di monitoraggio successivi all'immissione sul mercato** associati all'inserimento di un nuovo alimento nell'elenco dell'Unione.
3. L'inserimento di un nuovo alimento nell'elenco dell'Unione di cui al paragrafo 2 include le specifiche del nuovo alimento **e ove pertinenti**:
- a) le condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato **compreso, in particolare, ogni eventuale obbligo necessario a** evitare, principalmente, possibili effetti nocivi per particolari gruppi della popolazione, il superamento di livelli massimi di assunzione e i rischi in caso di consumo eccessivo;
  - b) requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura, destinati ad informare i consumatori finali su qualsiasi specifica caratteristica o proprietà dell'alimento, quali la composizione, il valore o gli effetti nutritivi e l'uso previsto dell'alimento, che rende un nuovo alimento non più equivalente a un alimento esistente; oppure ad informarli sulle implicazioni per la salute di gruppi specifici della popolazione;
  - c) **obblighi** di monitoraggio **successivi** all'immissione sul mercato, a norma dell'articolo 24.

### Capo III

#### Procedure di autorizzazione di un nuovo alimento

##### Sezione I

##### Norme generali

##### *Articolo 10*

##### *Procedura per autorizzare l'immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento e per aggiornare l'elenco dell'Unione*

1. La procedura per autorizzare l'immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento e per aggiornare l'elenco dell'Unione di cui all'articolo 9 è avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata alla Commissione da un richiedente. ***La Commissione mette tale domanda a disposizione degli Stati membri senza ritardo. La Commissione pubblica una sintesi della domanda sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c) del presente articolo.***

2. La domanda *di autorizzazione* contiene:
- a) *il nome e il domicilio del richiedente;*
  - b) il nome e la descrizione del nuovo alimento;
  - cs) *la descrizione del/i processo/i di produzione;*
  - d) la composizione *dettagliata* del nuovo alimento;
  - e) prove scientifiche attestanti che il nuovo alimento non presenta rischi associati alla sicurezza per la salute umana;
  - f) *se del caso, il/i metodo/i di analisi;*
  - g) **■** una proposta *relativa alle* condizioni d'uso *previsto* e *ai* requisiti specifici di etichettatura per non indurre in errore i consumatori *o una motivazione verificabile che illustri le ragioni per cui tali elementi non sono necessari.*
3. *Su richiesta della* Commissione, *l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("l'Autorità") emette* il suo parere se l'aggiornamento sia responsabile di avere un effetto sulla salute umana.

4. *Quando ai nanomateriali ingegnerizzati menzionati all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punti viii) e ix), sono applicate metodologie di analisi, il richiedente fornisce una spiegazione dell'idoneità scientifica di queste ultime per i nanomateriali e, se del caso, degli adattamenti o adeguamenti tecnici che sono stati apportati per tenere conto delle caratteristiche specifiche dei materiali in questione.*

5. La procedura per autorizzare l'immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo prodotto alimentare e per aggiornare l'elenco dell'Unione di cui all'articolo 9 si conclude con l'adozione di un atto di esecuzione a norma dell'articolo 12.

6. In deroga al paragrafo 5, la Commissione può **porre termine alla** procedura in qualsiasi momento e decidere di non procedere all'aggiornamento se lo considera ingiustificato.

In tal caso, la Commissione tiene conto, ove opportuno, dei pareri degli Stati membri e dell'**Autorità**, nonché di ogni altro fattore legittimo pertinente all'aggiornamento in esame.

La Commissione informa direttamente il richiedente e ciascuno degli Stati membri in merito alle ragioni per le quali considera ingiustificato un aggiornamento. **La Commissione rende disponibile al pubblico l'elenco di tali domande.**

7. Il richiedente può ritirare la sua domanda **■** in qualsiasi momento **■** , interrompendo in tal modo la procedura.

*Articolo 11*  
*Parere dell'Autorità*

1. Laddove █ chieda un parere all'*Autorità*, *la Commissione trasmette* a quest'ultima la domanda valida *senza indugio ed entro un mese dalla verifica della validità della domanda*. L'*Autorità* adotta il proprio parere entro nove mesi dalla data di ricezione di una domanda valida.
  
2. Nel valutare la sicurezza dei nuovi alimenti, l'*Autorità*, se opportuno, considera se:
  - a) la sicurezza del nuovo alimento in esame è pari a quella degli alimenti che rientrano in una categoria comparabile già presente sul mercato dell'Unione;
  
  - b) la composizione del nuovo alimento e █ le condizioni d'uso non presentano un rischio di sicurezza per la salute umana nell'Unione;

c) *se un nuovo alimento destinato a sostituirne un altro non ne differisca in maniera tale da rendere il suo normale consumo svantaggioso per il consumatore sul piano nutrizionale.*

3. L'**Autorità** trasmette il proprio parere alla Commissione e agli Stati membri e, se del caso, al richiedente.
4. Il termine di nove mesi di cui al paragrafo 1 può essere esteso in casi debitamente motivati, qualora l'**Autorità** domandi al richiedente informazioni aggiuntive.

L'**Autorità** precisa, previa consultazione del richiedente, un termine entro il quale è necessario fornire tali informazioni aggiuntive e *ne* informa la Commissione.

Se la Commissione non solleva obiezioni alla proroga entro gli otto giorni lavorativi seguenti la comunicazione dell'informazione da parte dell'**Autorità**, il termine di nove mesi di cui al paragrafo 1 è automaticamente prorogato del termine supplementare. La Commissione informa gli Stati membri della proroga.

5. Se le informazioni aggiuntive di cui al paragrafo 4 non sono *fornite* all'**Autorità** entro il termine prorogato di cui al medesimo paragrafo, l'**Autorità elabora** il proprio parere sulla base delle informazioni *disponibili*.

6. Quando un richiedente fornisce di propria iniziativa informazioni aggiuntive, trasmette tali informazioni all'**Autorità**.

In tal caso l'**Autorità** emette il proprio parere entro il termine di nove mesi di cui al paragrafo 1.

7. L'**Autorità** mette a disposizione della Commissione e degli Stati membri le informazioni aggiuntive fornite a norma dei **paragrafi 4 e 6**.

#### *Articolo 12*

##### *Autorizzazione di un nuovo alimento e **aggiornamenti** dell'elenco dell'Unione*

1. Entro **sette** mesi dalla data di pubblicazione del parere dell'**Autorità**, la Commissione presenta al comitato di cui all'articolo 30, paragrafo 1, una proposta di atto di esecuzione **che autorizza l'immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento e aggiorna** l'elenco dell'Unione, tenendo conto di quanto segue:
  - a) delle condizioni di cui all'articolo 7, **lettere a) e b) e**, se del caso, **lettera c)**;

- b) delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione, **compreso il principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002**;
- c) del parere dell'**Autorità**;
- d) di eventuali altri fattori legittimi pertinenti alla domanda in esame.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3.

2. Laddove la Commissione non abbia chiesto un parere dell'**Autorità** a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, il termine di **sette** mesi di cui al paragrafo 1 del presente articolo ha inizio alla data in cui ■ una domanda valida è **ricevuta dalla Commissione** a norma dell'articolo 10, paragrafo 1.

### *Articolo 13*

***Atti di esecuzione che stabiliscono i requisiti amministrativi e scientifici per le domande***

Entro il ...<sup>+</sup> la Commissione adotta atti di esecuzione relativi:

- a) al contenuto, alla redazione e alla presentazione della domanda di cui all'articolo 10, paragrafo 1;
- b) alle modalità di verifica tempestiva della validità di tali domande;

---

<sup>+</sup> GU: si prega di inserire la data: ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

- c) alla natura delle informazioni **da includere** nel parere dell'**Autorità** di cui all'articolo 11.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3.

Sezione II  
Norme specifiche per gli alimenti tradizionali da paesi terzi

*Articolo 14*

*Notifica di un alimento tradizionale da un paese terzo*

**Anziché seguire la procedura di cui all'articolo 10**, un richiedente che intenda immettere sul mercato dell'Unione un alimento tradizionale da un paese terzo **può scegliere di presentare una** notifica **di** tale intenzione alla Commissione.

Tale notifica contiene le seguenti informazioni:

- a) **il nome e il domicilio del richiedente;**
- b) il nome e la descrizione dell'alimento tradizionale;
- c) la composizione **dettagliata** dell'alimento tradizionale;

- d) il paese *o i paesi* d'origine dell'alimento tradizionale;
- e) la documentazione relativa alla storia di uso sicuro come alimento in un paese terzo;
- f) ■ una proposta *relativa alle* condizioni d'uso *previsto* e *ai* requisiti specifici di etichettatura che non inducano in errore i consumatori *o una motivazione verificabile che illustri le ragioni per cui tali elementi non sono necessari*.

#### *Articolo 15*

#### *Procedura di notifica dell'immissione sul mercato dell'Unione di un alimento tradizionale da un paese terzo*

1. La Commissione inoltra agli Stati membri e all'*Autorità* la notifica valida di cui all'articolo 14 senza indugio *ed entro un mese dalla verifica della validità della notifica* .
2. Entro quattro mesi dalla data in cui la notifica valida è inoltrata dalla Commissione a norma del paragrafo 1, uno Stato membro o l'*Autorità* possono presentare alla Commissione obiezioni *debitamente* motivate relative alla sicurezza ■ all'immissione sul mercato dell'Unione dell'alimento tradizionale in esame.

3. La Commissione informa *il richiedente di eventuali obiezioni debitamente motivate relative alla sicurezza non appena vengono presentate*. Gli Stati membri, l'Autorità e il richiedente *sono informati* del risultato della procedura di cui al paragrafo 2.
4. In assenza di obiezioni debitamente motivate relative alla sicurezza sollevate a norma del paragrafo 2 entro il termine di cui allo stesso paragrafo, la Commissione autorizza l'immissione sul mercato dell'Unione dell'alimento tradizionale in esame e aggiorna senza indugio l'elenco dell'Unione.

*Nell'inserire il prodotto nell'elenco dell'Unione, è precisato che si tratta di un alimento tradizionale proveniente da un paese terzo.*

*Se del caso, sono specificate alcune condizioni d'uso e sono precisati i requisiti specifici di etichettatura o gli obblighi di monitoraggio successivi all'immissione sul mercato.*

5. In caso di obiezioni *debitamente* motivate relative alla sicurezza ■ presentate alla Commissione a norma del paragrafo 2, la Commissione non autorizza l'immissione sul mercato dell'Unione dell'alimento tradizionale in esame, né aggiorna l'elenco dell'Unione.

In tal caso, il richiedente può presentare una domanda alla Commissione a norma *dell'articolo 16*.

## *Articolo 16*

### *Domanda **di autorizzazione** per un alimento tradizionale da un paese terzo*

Laddove la Commissione, a norma dell'articolo 15, paragrafo 5, non autorizzi l'immissione sul mercato dell'Unione di un alimento tradizionale di un paese terzo, né aggiorna l'elenco dell'Unione, il richiedente può presentare una domanda che includa, oltre alle informazioni già fornite a norma dell'articolo 14, dati documentati relativi alle obiezioni motivate **sulla** sicurezza sollevate a norma dell'articolo 15, paragrafo 2.

La Commissione trasmette senza ritardo all'**Autorità** la domanda valida e la mette a disposizione degli Stati membri.

## *Articolo 17*

### *Parere dell'**Autorità** in merito ad un alimento tradizionale da un paese terzo*

1. L'**Autorità** adotta il proprio parere entro sei mesi dalla data di ricezione di una domanda valida.
2. Nel valutare la sicurezza di un alimento tradizionale da un paese terzo, l'**Autorità** considera i seguenti fattori:
  - a) se la storia di uso sicuro come alimento in un paese terzo sia attestato da dati attendibili presentati dal richiedente a norma degli articoli 14 e 16;

- b) se la composizione dell'alimento e le condizioni d'uso, non presentino un rischio di sicurezza per la salute umana nell'Unione;
  - c) *se, laddove un alimento tradizionale da un paese terzo sia destinato a sostituirne un altro, non differisca da quest'ultimo in maniera tale da rendere il suo normale consumo svantaggioso per il consumatore sul piano nutrizionale.*
3. L'**Autorità** trasmette il proprio parere alla Commissione, agli Stati membri e al richiedente.
  4. Il termine di sei mesi di cui al paragrafo 1 può essere esteso in casi debitamente motivati, qualora l'**Autorità** domandi al richiedente informazioni aggiuntive.

L'**Autorità** precisa, previa consultazione del richiedente, un termine entro il quale è necessario fornire tali informazioni aggiuntive e **ne** informa la Commissione.

Se la Commissione non solleva obiezioni alla proroga entro gli otto giorni lavorativi seguenti la comunicazione dell'informazione da parte dell'**Autorità**, il termine di sei mesi di cui al paragrafo 1 è automaticamente prorogato del termine supplementare. La Commissione informa gli Stati membri della proroga.

5. Se le informazioni aggiuntive di cui al paragrafo 4 non sono *fornite* all'*Autorità* entro il termine prorogato di cui al medesimo paragrafo, l'*Autorità* redige il proprio parere sulla base delle informazioni *disponibili*.
6. Quando un richiedente fornisce di propria iniziativa informazioni aggiuntive, trasmette dette informazioni all'*Autorità*.  
  
In tal caso l'*Autorità* emette il proprio parere entro il termine di sei mesi di cui al paragrafo 1.
7. L'*Autorità* mette le informazioni aggiuntive fornite a norma dei paragrafi 4 e 6 a disposizione della Commissione e degli Stati membri.

#### *Articolo 18*

#### *Autorizzazione di un alimento tradizionale da un paese terzo e **aggiornamenti** dell'elenco dell'Unione*

1. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del parere dell'*Autorità*, la Commissione presenta al comitato di cui all'articolo 30, paragrafo 1, una proposta di atto di esecuzione *che autorizza* l'immissione sul mercato dell'Unione di un alimento tradizionale da un paese terzo e *aggiorna* l'elenco dell'Unione, tenendo conto:

- a) delle condizioni di cui all'articolo 7, **lettere a) e b) e**, se del caso, **lettera c)**;
- b) delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione, **compreso il principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002**;
- c) del parere dell'**Autorità**;
- d) di eventuali altri fattori legittimi pertinenti alla domanda in esame.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3.

2. In deroga al paragrafo 1, la Commissione può **porre termine alla** procedura in qualsiasi momento e decidere di non procedere all'aggiornamento se lo considera ingiustificato.

**In tal caso, la Commissione** tiene conto, ove opportuno, dei pareri degli Stati membri e dell'**Autorità**, nonché di ogni altro fattore legittimo pertinente all'aggiornamento in esame.

La Commissione informa direttamente il richiedente e ciascuno degli Stati membri in merito alle ragioni per le quali considera ingiustificato un aggiornamento.

3. Il richiedente può ritirare la sua domanda di cui all'articolo 16 in qualsiasi momento **■** , interrompendo in tal modo la procedura.

#### *Articolo 19*

*Aggiornamenti dell'elenco dell'Unione concernenti alimenti tradizionali autorizzati da paesi terzi*

***Si applicano gli articoli da 10 a 13*** per eliminare un alimento tradizionale da un paese terzo dall'elenco dell'Unione o per aggiungere, eliminare o modificare **■** le specifiche, ***le condizioni d'uso, i requisiti specifici aggiuntive in materia di etichettatura o gli obblighi di monitoraggio successivi all'immissione sul mercato associati*** all'inserimento di un alimento tradizionale da un paese terzo nell'elenco dell'Unione **■** .

#### *Articolo 20*

*Atti di esecuzione **che stabiliscono i requisiti amministrativi e scientifici per gli alimenti tradizionali provenienti da paesi terzi***

Entro il ...<sup>+</sup> la Commissione adotta atti di esecuzione relativi:

- a) al contenuto, alla compilazione e alla presentazione delle notifiche di cui all'articolo 14 e delle domande di cui all'articolo 16;

---

<sup>+</sup> GU: si prega di inserire la data: ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

- b) alle modalità di verifica *tempestiva* della validità di tali notifiche e domande;
- c) agli accordi in merito allo scambio di informazioni con gli Stati membri e con l'*Autorità* per la presentazione di obiezioni debitamente motivate relative alla sicurezza, di cui all'articolo 15, paragrafo 2;
- d) alla natura delle informazioni *da includere* nel parere dell'*Autorità* di cui all'articolo 17.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3.

#### Capo IV

##### Ulteriori norme procedurali e altri requisiti

##### *Articolo 21*

##### *Informazioni aggiuntive relative alla gestione del rischio*

1. Quando sollecita ad un richiedente informazioni aggiuntive su aspetti relativi alla gestione dei rischi, la Commissione fissa, d'intesa con il richiedente, un termine entro cui *fornire* tali informazioni ■ .

In questo caso, il termine di cui all'articolo 12, paragrafi 1 o 2, o all'articolo 18, paragrafo 1, può essere prorogato di conseguenza. La Commissione informa gli Stati membri di tale proroga e mette a loro disposizione le informazioni aggiuntive non appena pervenute.

2. Se le informazioni aggiuntive di cui al paragrafo 1 non pervengono entro l'ulteriore termine di cui al medesimo paragrafo, la Commissione agisce sulla base delle informazioni *disponibili*.

#### *Articolo 22*

##### *Proroga ad hoc dei termini*

In circostanze straordinarie, la Commissione può prorogare i termini di cui all'articolo 11, paragrafo 1, all'articolo 12, paragrafi 1 o 2, all'articolo 17, paragrafo 1 e all'articolo 18, paragrafo 1, di propria iniziativa o, se del caso, su richiesta dell'*Autorità*, laddove la natura della questione ■ giustifichi *una proroga adeguata*.

La Commissione informa *il richiedente e* gli Stati membri ■ della proroga e dei motivi che la giustificano.

## Articolo 23

### *Riservatezza delle domande di aggiornamento dell'elenco dell'Unione*

1. I richiedenti possono domandare che alcune informazioni presentate a norma del presente regolamento siano oggetto di trattamento riservato nel caso in cui la divulgazione di tali informazioni possa nuocere ■ alla loro posizione concorrenziale.
2. Ai fini del paragrafo 1, i richiedenti indicano per quali *parti* delle informazioni comunicate desiderano un trattamento riservato e forniscono *tutti i dettagli necessari* per motivare la richiesta di riservatezza. In tali casi deve essere fornita una motivazione verificabile.
3. Dopo essere stati informati della posizione della Commissione, i richiedenti possono ritirare la loro domanda entro tre settimane, *durante le quali è rispettata* la riservatezza delle informazioni fornite.  
  
■
4. Allo scadere del termine di cui al paragrafo 3, *qualora un richiedente non abbia ritirato la domanda e in caso disaccordo*, la Commissione *decide* ■ quali *parti di* informazioni *debbano* rimanere riservate e, nel caso in cui sia presa una decisione, informa gli Stati membri e *il richiedente* di conseguenza.

Le seguenti informazioni non sono tuttavia oggetto di riservatezza:

- a) il nome e il domicilio del richiedente;
  - b) il nome e la descrizione del nuovo alimento;
  - c) *le condizioni d'uso proposte* del nuovo alimento;
  - d) una sintesi degli studi presentati dal richiedente;
  - e) *i risultati degli studi effettuati per dimostrare la sicurezza del prodotto;*
  - f) se del caso, i metodi di analisi;
  - g) *qualsiasi divieto o restrizione imposti all'alimento da parte di un paese terzo;*
5. La Commissione, gli Stati membri e l'**Autorità** prendono le misure necessarie per garantire l'adeguata riservatezza delle informazioni di cui al paragrafo 4 e da essi ricevute nel quadro del presente regolamento, fatta eccezione per le informazioni per cui è previsto l'obbligo di divulgazione pubblica per tutelare la salute umana.
6. Se un richiedente ritira la propria domanda, la Commissione, gli Stati membri e l'**Autorità** non divulgano le informazioni riservate, comprese le informazioni sul cui carattere riservato le opinioni della Commissione e del richiedente divergono.

7. L'applicazione dei paragrafi da 1 a 6 non pregiudica **lo scambio** delle informazioni relative alla domanda tra la Commissione, gli Stati membri e l'**Autorità**.
8. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, adottare norme dettagliate relative all'attuazione dei paragrafi da 1 a 6.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3.

#### *Articolo 24*

##### *Obblighi di monitoraggio **successivo all'immissione sul mercato***

La Commissione può, per motivi di sicurezza alimentare e tenendo conto del parere dell'**Autorità**, prevedere **obblighi** di monitoraggio **successivi all'immissione sul mercato**. **Tali obblighi possono comprendere, a seconda dei casi, l'identificazione dei pertinenti operatori del settore alimentare.**

## *Articolo 25*

### *Obblighi in materia di informazioni aggiuntive*

Gli operatori del settore alimentare *che hanno immesso un nuovo alimento sul mercato* informano immediatamente la Commissione *di qualsiasi aspetto di cui sono a conoscenza riguardante:*

- a) qualsiasi nuova informazione scientifica o tecnica in grado di influire sulla valutazione della sicurezza dell'uso del nuovo alimento;
- b) qualsiasi divieto o restrizione imposti da un paese terzo in cui il nuovo alimento è immesso sul mercato.

*La Commissione mette tali informazioni a disposizione degli Stati membri.*

Capo V  
Tutela dei dati

*Articolo 26*

*Procedura di autorizzazione in caso di tutela dei dati*

1. Su richiesta del richiedente, purché suffragata da informazioni adeguate e verificabili incluse nella domanda di cui all'articolo 10, paragrafo 1, le nuove prove o i nuovi dati scientifici a sostegno della domanda **non devono** essere utilizzati a vantaggio di una domanda successiva nei cinque anni a decorrere dalla data di autorizzazione ■ del nuovo alimento ■ senza il consenso del richiedente **iniziale**.
2. Tale tutela dei dati è concessa **dalla Commissione a norma dell'articolo 27, paragrafo 1**, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
  - a) le nuove prove o i nuovi dati scientifici sono stati indicati come protetti da proprietà industriale dal richiedente **iniziale** al momento in cui è stata presentata la prima domanda,
  - b) il richiedente **iniziale** aveva diritto esclusivo di riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale al momento in cui è stata presentata la prima domanda, e

- c) il nuovo alimento non avrebbe potuto essere *valutato dall'Autorità e* autorizzato se il richiedente *iniziale* non avesse presentato le prove o i dati scientifici protetti da proprietà industriale.

Tuttavia, il richiedente *iniziale* può concordare con il richiedente successivo la possibilità di utilizzare tali prove e dati scientifici.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle notifiche e alle domande relative all'immissione sul mercato dell'Unione *di alimenti tradizionali da paesi terzi*.

#### *Articolo 27*

*Autorizzazione di un nuovo alimento e inserimento nell'elenco dell'Unione sulla base di prove o dati scientifici protetti da proprietà industriale*

1. Quando un nuovo alimento è autorizzato e inserito nell'elenco dell'Unione *a norma degli articoli da 10 a 12* sulla base di prove scientifiche o dati scientifici protetti da proprietà industriale cui viene concessa la tutela dei dati a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, l'inserimento di tale nuovo alimento nell'elenco dell'Unione *indica*, oltre alle informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3:

- a) la data di inserimento del nuovo alimento nell'elenco dell'Unione;
  - b) il fatto che tale inserimento si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale tutelati a norma dell'articolo 26;
  - c) il nome e il domicilio del richiedente;
  - d) il fatto che, nel corso del periodo di tutela dei dati, l'immissione del nuovo alimento sul mercato dell'Unione è autorizzata solo dal richiedente di cui alla lettera c) del presente paragrafo, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l'autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento alle prove scientifiche o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale conformemente all'articolo 26o con il consenso del richiedente *iniziale*;
  - e) la scadenza della tutela dei dati di cui all'articolo 26.
2. Le prove scientifiche o i dati scientifici tutelati a norma dell'articolo 26 o per i quali il periodo di tutela previsto a norma di tale articolo è scaduto non possono ***ottenere una nuova tutela.***

## *Articolo 28*

### *Procedura di autorizzazione in caso di domanda parallela di autorizzazione di un'indicazione sulla salute*

1. *La Commissione, su richiesta del richiedente, sospende la procedura di autorizzazione di un nuovo alimento avviata a seguito di una domanda se il richiedente ha presentato:*
  - a) *una domanda di tutela dei dati di cui all'articolo 26 ; e*
  - b) *una domanda di autorizzazione di un'indicazione sulla salute riguardante lo stesso nuovo alimento in conformità dell'articolo 15 o dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1924/2006, congiuntamente a una domanda di tutela dei dati in conformità dell'articolo 21 di tale regolamento.*

*La sospensione della procedura di autorizzazione non pregiudica la valutazione dell'alimento da parte dell'Autorità in conformità dell'articolo 11.*

2. *La Commissione informa il richiedente della data di decorrenza della sospensione.*
3. *Durante il periodo di sospensione della procedura di autorizzazione, il termine previsto all'articolo 12, paragrafo 1, rimane sospeso.*

4. *La procedura di autorizzazione riprende non appena la Commissione riceve il parere dell'Autorità sull'indicazione sulla salute in conformità del regolamento (CE) n. 1924/2006.*

*La Commissione informa il richiedente della data di ripresa della procedura di autorizzazione. A decorrere dalla data di ripresa, il termine previsto all'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento comincia a decorrere ex novo.*

5. *Nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, qualora sia stata concessa la tutela dei dati in conformità dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1924/2006, il periodo di tutela dei dati concesso in conformità dell'articolo 26 del presente regolamento non supera il periodo di tutela dei dati concesso in conformità dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1924/2006.*

6. *Il richiedente può ritirare in qualsiasi momento la domanda di sospensione della procedura di autorizzazione presentata in conformità del paragrafo 1. In tal caso, la procedura di autorizzazione riprende e il paragrafo 5 non si applica.*

## Capo VI

### Sanzioni e *disposizioni generali*

#### *Articolo 29*

##### *Sanzioni*

Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il ...<sup>+</sup> e provvedono a dare immediata notifica delle modifiche successive.

#### *Articolo 30*

##### *Procedura di comitato*

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per *le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi*, istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

---

<sup>+</sup> GU: si prega di inserire la data: ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice di membri del comitato lo richieda.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice di membri del comitato lo richieda.

***Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.***

### *Articolo 31*

#### *Atti delegati*

*Allo scopo di realizzare gli obiettivi del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32, per adeguare e adattare la definizione di nanomateriali ingegnerizzati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), ai progressi tecnici e scientifici o alle definizioni stabilite a livello internazionale.*

### *Articolo 32*

#### *Esercizio della delega*

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.*
- 2. È di particolare importanza che la Commissione segua la sua prassi abituale e svolga consultazioni con esperti, compresi quelli degli Stati membri, prima di adottare tali atti delegati.*

3. *Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 31 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da ...<sup>+</sup>. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.*
4. *La delega di potere di cui all'articolo 31 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.*
5. *Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.*
6. *L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 31 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.*

---

<sup>+</sup> *GU: si prega di inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.*

## Capo VII

### Misure transitorie e disposizioni finali

#### *Articolo 33*

#### *Modifiche del regolamento (UE) n. 1169/2011*

*Il regolamento (UE) n. 1169/2011 è così modificato:*

1) *All'articolo 2, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:*

*"h) la definizione di "nanomateriali ingegnerizzati" di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2015/...<sup>+</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio\*.*

---

*\* Regolamento (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo ai nuovi alimenti che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (GU L ...).<sup>++</sup>";*

2) *L'articolo 2, paragrafo 2, lettera t) è abrogato.*

*I riferimenti all'articolo 2, paragrafo 2, lettera t) abrogata, del regolamento (UE) n. 1169/2011 si intendono fatti all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f) del presente regolamento.*

3) *L'articolo 18, paragrafo 5, è abrogato.*

---

<sup>+</sup> GU: si prega di inserire il numero del presente regolamento.

<sup>++</sup> GU: si prega di inserire: il numero, la data e i riferimenti di pubblicazione del presente regolamento.

*Articolo 34*  
*Abrogazione*

**■ Il regolamento (CE) n. 258/97 e il regolamento (CE) n. 1852/2001 sono abrogati a decorrere dal ...<sup>+</sup>.**

*I riferimenti al regolamento (CE) n. 258/97 si intendono fatti al presente regolamento*

*Articolo 35*  
*Misure transitorie*

1. Qualsiasi domanda di immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento, presentata da uno Stato membro a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97 e per la quale non viene presa alcuna decisione definitiva entro il ...<sup>+++</sup>, è considerata una domanda a norma del presente regolamento.

***La Commissione non applica l'articolo 11 del presente regolamento qualora una valutazione del rischio sia stata già fornita da uno Stato membro sulla base del regolamento (CE) n. 258/97 e nessun altro Stato membro abbia sollevato obiezioni debitamente motivate in merito.***

---

<sup>+</sup> GU: si prega di inserire la data: 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

<sup>+++</sup> GU: si prega di inserire la data: ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Gli alimenti *che non rientrano nell'ambito d'applicazione del regolamento (CE) n. 258/97, che sono* legalmente immessi sul mercato entro ...<sup>+</sup> e che rientrano *nell'ambito d'applicazione del* presente regolamento, possono continuare ad essere immessi sul mercato *fino all'adozione di una decisione, a norma degli articoli 10, 11 e 12 o degli articoli da 14 a 19 del presente regolamento, a seguito di* una domanda di autorizzazione di un nuovo alimento *o di* una notifica ■ di un alimento tradizionale da un paese terzo ■ presentata entro *la data specificata nelle norme di esecuzione adottate a norma, rispettivamente, dell'articolo 13 o 20 del presente regolamento, ma non oltre...*<sup>+</sup>.
3. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, adottare misure *riguardanti i requisiti di cui agli articoli 13 e 20 necessarie* all'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3.

---

<sup>+</sup> GU: inserire la data di applicazione del presente regolamento.

<sup>+</sup> GU: inserire data, 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 36*  
*Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal ...<sup>+</sup>, *eccetto per le disposizioni seguenti*:

- a) *l'articolo 4, paragrafo 4, gli articoli 8, 13, 20, l'articolo 23, paragrafo 8, l'articolo 30 e l'articolo 35, paragrafo 3, si applicano a decorrere dal ...<sup>++</sup> ;*
- b) *l'articolo 4, paragrafi 2 e 3, si applica a decorrere dalla data di applicazione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 4, paragrafo 4;*
- c) *l'articolo 5 si applica a decorrere dal ...<sup>++</sup> la data di entrata in vigore del presente regolamento. Tuttavia gli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 5 non si applicano prima del ...<sup>+</sup>.*
- d) *gli articoli 31e 32 ter si applicano a decorrere dal ...<sup>++</sup>. Tuttavia gli atti delegati adottati a norma di detti articoli non si applicano prima del ...<sup>+</sup>.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

---

<sup>+</sup> GU: si prega di inserire la data: ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

<sup>++</sup> GU: si prega di inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.



---

**TESTI APPROVATI**

*Edizione provvisoria*

---

**P8\_TA-PROV(2015)0381**

**Emissioni di determinati inquinanti atmosferici \*\*\*I**

**Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 28 ottobre 2015, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici e che modifica la direttiva 2003/35/CE (COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD))<sup>1</sup>**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

**Emendamento 2**

**Proposta di direttiva  
Considerando 2**

*Testo della Commissione*

(2) Il settimo programma d'azione per l'ambiente<sup>18</sup> conferma l'obiettivo a lungo termine dell'Unione per la politica in materia di qualità dell'aria, ossia ottenere livelli di qualità dell'aria che non comportino impatti negativi o rischi **significativi** per la salute umana e l'ambiente; a tal fine raccomanda il pieno rispetto della legislazione vigente nell'Unione in materia di qualità dell'aria, il conseguimento degli obiettivi e delle azioni strategiche post-2020, il rafforzamento dell'impegno nei settori in cui la popolazione e gli ecosistemi sono esposti a livelli elevati di inquinanti atmosferici e il rafforzamento delle sinergie tra la legislazione nel settore della qualità dell'aria e gli obiettivi che l'Unione si è prefissa, in particolare in materia di

*Emendamento*

(2) Il settimo programma d'azione per l'ambiente<sup>18</sup> conferma l'obiettivo a lungo termine dell'Unione per la politica in materia di qualità dell'aria, ossia ottenere livelli di qualità dell'aria che non comportino impatti negativi **significativi** o rischi **notevoli** per la salute umana e l'ambiente; a tal fine raccomanda il pieno rispetto della legislazione vigente nell'Unione in materia di qualità dell'aria, il conseguimento degli obiettivi e delle azioni strategiche post-2020, il rafforzamento dell'impegno nei settori in cui la popolazione e gli ecosistemi sono esposti a livelli elevati di inquinanti atmosferici e il rafforzamento delle sinergie tra la legislazione nel settore della qualità dell'aria e gli obiettivi che l'Unione si è prefissa, in particolare in materia di

---

<sup>1</sup> La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 61, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A8-0249/2015).

cambiamenti climatici e biodiversità.

cambiamenti climatici e biodiversità. ***La politica agricola comune per il periodo 2014-2020 offre la possibilità agli Stati membri di contribuire alla qualità dell'aria con misure specifiche. La futura valutazione consentirà una migliore comprensione degli effetti di tali misure.***

---

<sup>18</sup> Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta" COM(2012)0710 del 29.11.2012.

---

<sup>18</sup> Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta" COM(2012)0710 del 29.11.2012.

### **Emendamento 3**

#### **Proposta di direttiva Considerando 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(4 bis) Gli Stati membri e l'Unione sono parti della convenzione di Minamata sul mercurio del 2013, la quale è intesa a migliorare la salute umana e la tutela ambientale mediante la riduzione delle emissioni di mercurio da fonti esistenti e potenziali. La presente direttiva dovrebbe contribuire alla riduzione delle emissioni di mercurio nell'Unione, come previsto dalla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 28 gennaio 2005 dal titolo "Strategia comunitaria sul mercurio" e dalla convenzione di Minamata sul mercurio.***

### **Emendamento 4**

#### **Proposta di direttiva Considerando 6**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(6) È auspicabile pertanto rivedere il regime di limiti di emissione nazionali istituito dalla direttiva 2001/81/CE per ***garantirne la coerenza*** rispetto ***agli*** impegni internazionali dell'Unione e degli

(6) È auspicabile pertanto rivedere il regime di limiti di emissione nazionali istituito dalla direttiva 2001/81/CE per ***garantire il*** rispetto ***degli*** impegni internazionali dell'Unione e degli Stati

Stati membri.

membri.

## Emendamento 5

### Proposta di direttiva Considerando 8

#### *Testo della Commissione*

(8) La presente direttiva dovrebbe altresì contribuire al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria stabiliti dalla legislazione dell'Unione e all'attenuazione degli impatti dei cambiamenti climatici mediante la riduzione delle emissioni degli inquinanti climatici di breve durata, **nonché** al miglioramento della qualità dell'aria a livello mondiale.

#### *Emendamento*

(8) La presente direttiva dovrebbe altresì contribuire al conseguimento, **in modo efficace rispetto ai costi**, degli obiettivi di qualità dell'aria stabiliti dalla legislazione dell'Unione e all'attenuazione degli impatti dei cambiamenti climatici mediante la riduzione delle emissioni degli inquinanti climatici di breve durata, **oltre** al miglioramento della qualità dell'aria a livello mondiale, **e mediante sinergie più efficaci con la politica dell'Unione in materia di clima ed energia evitando altresì la duplicazione della legislazione esistente dell'Unione. La presente direttiva, in particolare, dovrebbe conformarsi all'evoluzione delle azioni in materia di cambiamenti climatici adottate a livello unionale e internazionale, compresi, sebbene non a titolo esclusivo, il quadro per le politiche dell'energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030 e un accordo globale, esaustivo e vincolante sui cambiamenti climatici.**

## Emendamento 6

### Proposta di direttiva Considerando 8 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**(8 bis) La presente direttiva dovrebbe contribuire altresì alla riduzione dei costi sanitari connessi all'inquinamento atmosferico nell'Unione, migliorando la qualità della vita dei cittadini dell'UE, nonché favorire il passaggio a un'economia verde.**

## **Emendamento 7**

### **Proposta di direttiva Considerando 8 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(8 ter) Al fine di ridurre le emissioni del settore dei trasporti marittimi, è opportuno garantire la piena e tempestiva attuazione dei limiti fissati dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) e una rigorosa applicazione della direttiva 2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1 bis</sup>. Sono inoltre necessari ulteriori interventi di controllo delle emissioni prodotte dai trasporti marittimi. È opportuno che l'Unione e gli Stati membri valutino la possibilità di definire nuove zone di controllo delle emissioni e proseguano i lavori in seno all'IMO per ridurre ulteriormente le emissioni.*

---

*<sup>1bis</sup> Direttiva 2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (GU L 327 del 27.11.2012, pag. 1).*

## **Emendamento 8**

### **Proposta di direttiva Considerando 9**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(9) Gli Stati membri dovrebbero rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni stabiliti dalla presente direttiva per il 2020 e il 2030. Per garantire progressi concreti verso il conseguimento degli impegni per il 2030, gli Stati membri dovrebbero conseguire nel 2025 i livelli intermedi delle emissioni fissati sulla base di una traiettoria lineare tra i loro livelli di emissione per il 2020 e quelli stabiliti*

*(9) Al fine di limitare le emissioni di inquinanti atmosferici e contribuire efficacemente al conseguimento dell'obiettivo dell'Unione di garantire livelli di qualità dell'aria che non comportino impatti negativi significativi o rischi notevoli per la salute, nonché ridurre i livelli e i depositi di inquinanti atmosferici acidificanti ed eutrofizzanti al di sotto dei carichi e dei livelli critici, la*

*dagli impegni di riduzione delle emissioni per il 2030, a meno che ciò comporti costi sproporzionati. Qualora non sia possibile limitare le emissioni del 2025, è auspicabile che gli Stati membri ne spieghino le ragioni nelle relazioni previste dalla presente direttiva.*

## Emendamento 9

### Proposta di direttiva Considerando 11

#### *Testo della Commissione*

(11) Per promuovere la realizzazione dei loro impegni nazionali di riduzione *e dei livelli intermedi* delle emissioni *all'insegna dell'efficacia dei costi*, è opportuno che gli Stati membri *siano autorizzati a tenere conto delle riduzioni di emissioni del traffico marittimo internazionale, se le emissioni di questo settore sono inferiori ai livelli che risulterebbero dal rispetto delle regole stabilite dal diritto dell'Unione, ivi compresi i limiti concernenti il tenore di zolfo dei combustibili stabilito dalla direttiva 1999/32/CE del Consiglio<sup>21</sup>. È auspicabile che gli Stati membri* possano rispettare congiuntamente i loro impegni *e i livelli intermedi delle emissioni* relativi al metano (CH<sub>4</sub>), ricorrendo a tal fine alla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>22</sup>. Ai fini della verifica del rispetto dei loro limiti nazionali di emissione, dei loro obiettivi di riduzione delle emissioni e dei livelli *intermedi* delle emissioni, gli Stati membri potrebbero adeguare i loro inventari nazionali delle emissioni alla luce del miglioramento delle conoscenze scientifiche e delle metodologie relative alle emissioni. Qualora le condizioni stabilite nella presente direttiva non fossero soddisfatte, la Commissione potrebbe opporsi all'uso di questi meccanismi di flessibilità.

*presente direttiva stabilisce impegni nazionali vincolanti di riduzione delle emissioni per il 2020, il 2025 e il 2030.*

#### *Emendamento*

(11) Per promuovere la realizzazione *efficace sotto il profilo dei costi* dei loro impegni nazionali di riduzione delle emissioni, è opportuno che gli Stati membri possano rispettare congiuntamente i loro impegni relativi al metano (CH<sub>4</sub>), ricorrendo a tal fine alla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>22</sup>. Ai fini della verifica del rispetto dei loro limiti nazionali di emissione, dei loro obiettivi di riduzione delle emissioni e dei livelli delle emissioni, gli Stati membri potrebbero adeguare i loro inventari nazionali delle emissioni alla luce del miglioramento delle conoscenze scientifiche e delle metodologie relative alle emissioni. Qualora le condizioni stabilite nella presente direttiva non fossero soddisfatte, la Commissione potrebbe opporsi all'uso *da parte di uno Stato membro* di questi meccanismi di flessibilità.

<sup>21</sup> *Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE (GU L 121 dell'11.5.1999, pag. 13).*

<sup>22</sup> Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).

<sup>22</sup> Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).

## Emendamento 10

### Proposta di direttiva Considerando 12

#### *Testo della Commissione*

(12) Per rispettare i loro obblighi di riduzione delle emissioni e *i livelli intermedi delle emissioni* e contribuire efficacemente al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria dell'Unione, è opportuno che gli Stati membri adottino e attuino un programma di controllo dell'inquinamento atmosferico nazionale. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero tenere conto della necessità di ridurre le emissioni in aree e agglomerazioni *in cui le concentrazioni di inquinanti atmosferici sono molto elevate* e/o in quelle che contribuiscono notevolmente all'inquinamento atmosferico in altre aree e agglomerazioni, anche in paesi vicini. A tal fine, è opportuno che i programmi di controllo dell'inquinamento atmosferico contribuiscano all'adeguata attuazione dei piani di qualità dell'aria *attuati* ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>23</sup>.

---

<sup>23</sup> Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria

#### *Emendamento*

(12) Per rispettare i loro obblighi di riduzione delle emissioni e contribuire efficacemente al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria dell'Unione, è opportuno che gli Stati membri adottino e attuino un programma di controllo dell'inquinamento atmosferico nazionale. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero tenere conto della necessità di ridurre le emissioni in aree e agglomerazioni *interessate da eccessive* concentrazioni di inquinanti atmosferici e/o in quelle che contribuiscono notevolmente all'inquinamento atmosferico in altre aree e agglomerazioni, anche in paesi vicini. A tal fine, è opportuno che i programmi *nazionali* di controllo dell'inquinamento atmosferico contribuiscano all'adeguata attuazione dei piani di qualità dell'aria *adottati* ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>23</sup>.

---

<sup>23</sup> Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria

ambiente e per un'aria più pulita in Europa  
(GU L 152 dell'11.6.2008. pag. 1).

ambiente e per un'aria più pulita in Europa  
(GU L 152 dell'11.6.2008. pag. 1).

## Emendamento 11

### Proposta di direttiva Considerando 13

#### *Testo della Commissione*

(13) Al fine di ridurre le emissioni di NH<sub>3</sub> e PM<sub>2,5</sub> nell'atmosfera dai principali emettitori, è auspicabile che i programmi di controllo dell'inquinamento atmosferico prevedano misure applicabili al settore agricolo. ***In circostanze nazionali specifiche***, gli Stati membri dovrebbero poter applicare misure diverse da quelle stabilite nella presente direttiva ***purché tali misure alternative*** garantiscano un livello equivalente di prestazione ambientale.

#### *Emendamento*

(13) Al fine di ridurre le emissioni di NH<sub>3</sub>, ***CH<sub>4</sub>*** e PM<sub>2,5</sub> nell'atmosfera dai principali emettitori, è auspicabile che i programmi di controllo dell'inquinamento atmosferico prevedano misure applicabili al settore agricolo. ***Dette misure dovrebbero essere efficaci rispetto ai costi e fondarsi su informazioni e dati specifici, tenuto conto dei progressi scientifici e delle misure adottate in precedenza dagli Stati membri. È inoltre auspicabile elaborare linee guida sulle buone pratiche agricole per l'uso di NH<sub>3</sub>, da condividere a livello di Unione, per cercare di ridurre tali emissioni.*** Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare, ***in circostanze nazionali specifiche***, misure diverse da quelle stabilite nella presente direttiva ***che*** garantiscano un livello equivalente di prestazione ambientale.

## Emendamento 12

### Proposta di direttiva Considerando 13 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(13 bis) Al fine di ridurre le emissioni dei principali emettitori, i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico dovrebbero includere misure applicabili a tutti i settori pertinenti, compresi l'agricoltura, l'industria, il trasporto su strada, le macchine mobili non stradali, il traffico marittimo interno e nazionale, il riscaldamento domestico e i solventi. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare, in circostanze nazionali specifiche, misure***

*diverse da quelle stabilite nella presente direttiva che garantiscano un livello equivalente di prestazione ambientale.*

### **Emendamento 13**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 13 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(13 ter) Nell'adozione di misure da includere nei programmi nazionali di controllo dell'atmosfera applicabili al settore agricolo, gli Stati membri dovrebbero garantire che l'impatto sulle aziende agricole di piccole e medie dimensioni sia pienamente preso in considerazione e che tale impatto non comporti costi aggiuntivi significativi che non possono essere sostenuti da tali aziende. Il miglioramento della qualità dell'aria dovrebbe essere ottenuto mediante misure proporzionate che tutelino il futuro delle aziende agricole. I programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico dovrebbero assicurare un giusto equilibrio tra la zootecnia e il controllo dell'inquinamento.*

### **Emendamento 14**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 13 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(13 quater) Le misure adottate nell'ambito dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico per prevenire le emissioni di NH<sub>3</sub>, CH<sub>4</sub> e PM<sub>2,5</sub> nel settore agricolo dovrebbero essere ammissibili al sostegno finanziario a titolo, tra l'altro, dei fondi di sviluppo rurale, in particolare le misure messe in atto dalle piccole e medie aziende agricole che richiedono un cambiamento consistente delle pratiche seguite o investimenti ingenti, come ad esempio il*

*pascolo estensivo, l'agro-ecologia, la digestione anaerobica per la produzione di biogas tramite l'uso di rifiuti agricoli e i sistemi di stabulazione a emissioni ridotte.*

## **Emendamento 15**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 14 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(14 bis) Per migliorare la qualità dell'aria, in particolare nelle zone urbane, i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico dovrebbero includere misure di riduzione delle emissioni di ossidi di azoto e particolato in dette zone.*

## **Emendamento 16**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 15 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(15 bis) Conformemente alla convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, e conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, è opportuno offrire ai cittadini un ampio accesso alla giustizia al fine di garantire l'efficace attuazione e applicazione della presente direttiva e contribuire a tutelare il diritto di vivere in un ambiente adeguato per la salute e il benessere personali.*

## **Emendamento 17**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 15 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(15 ter) Per garantire l'efficacia della presente direttiva e delle misure adottate*

*allo scopo di conseguire i suoi obiettivi sono necessarie ispezioni ambientali e vigilanza del mercato.*

## **Emendamento 18**

### **Proposta di direttiva Considerando 15 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(15 quater) Nel valutare le sinergie tra le politiche dell'Unione in materia di qualità dell'aria e in materia di clima ed energia, la Commissione dovrebbe tenere conto dello studio dei Servizi di ricerca del Parlamento europeo "Qualità dell'aria – Valutazione d'impatto complementare sulle interazioni tra le politiche dell'Unione in materia di qualità dell'aria e in materia di clima ed energia".*

## **Emendamento 123**

### **Proposta di direttiva Considerando 20**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(20) È *pertanto opportuno* modificare la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>26</sup> al fine di garantire la coerenza di tale direttiva con la Convenzione di Aarhus del 1998 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

<sup>26</sup> Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).

(20) È *necessario* modificare la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>26</sup> al fine di garantire la coerenza di tale direttiva *e della direttiva 2008/50/CE* con la Convenzione di Aarhus del 1998 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

<sup>26</sup> Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).

## Emendamento 19

### Proposta di direttiva Considerando 21

#### *Testo della Commissione*

(21) Per tenere conto degli sviluppi tecnici, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle modifiche degli orientamenti in materia di trasmissione delle informazioni di cui all'allegato I, all'allegato III, parte 1, e agli allegati IV e V per adeguarli al progresso tecnico. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

#### *Emendamento*

(21) Per tenere conto degli sviluppi tecnici, dovrebbe essere delegato alla Commissione, ***per un periodo di tempo determinato***, il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle modifiche degli orientamenti in materia di trasmissione delle informazioni di cui all'allegato I, all'allegato III, parte 1, e agli allegati IV e V per adeguarli al progresso tecnico. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

## Emendamento 21

### Proposta di direttiva Considerando 26 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(26 bis) I paesi candidati e candidati potenziali dovrebbero allineare quanto più possibile le loro leggi nazionali alla presente direttiva.***

## Emendamento 22

### Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***La presente direttiva intende limitare le emissioni atmosferiche degli inquinanti ad effetto acidificante ed eutrofizzante, dei precursori dell'ozono, del particolato***

*primario e dei precursori del particolato secondario e di altri inquinanti atmosferici, contribuendo in tal modo:*

*a) all'obiettivo a lungo termine dell'Unione di raggiungere livelli di qualità dell'aria che non determinino impatti negativi significativi o rischi notevoli per la salute umana e l'ambiente, in linea con gli orientamenti sulla qualità dell'aria pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità;*

*b) al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di biodiversità e di ecosistemi riducendo i livelli e i depositi di inquinanti atmosferici acidificanti ed eutrofizzanti e di altri inquinanti, compreso l'ozono al livello del suolo, al di sotto dei carichi e dei livelli critici;*

*c) al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria stabiliti dagli atti legislativi dell'Unione;*

*d) alla mitigazione dell'impatto dei cambiamenti climatici riducendo le emissioni degli inquinanti climatici di breve durata e migliorando le sinergie con la politica dell'Unione in materia di clima ed energia.*

*La presente direttiva, in particolare, è allineata alle azioni in materia di cambiamenti climatici adottate a livello di Unione e internazionale e all'evoluzione di tali azioni, compresi, sebbene non a titolo esclusivo, il quadro per le politiche dell'energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030 e un accordo globale, omnicomprensivo e vincolante sui cambiamenti climatici.*

## **Emendamento 131**

### **Proposta di direttiva Articolo 3 - paragrafo 1 - punto 2**

#### *Testo della Commissione*

2. "precursori dell'ozono": ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici,

#### *Emendamento*

2. "precursori dell'ozono": ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici e

*metano* e monossido di carbonio;

monossido di carbonio;

### **Emendamento 23**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 3 – punto 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis. "carico critico": stima quantitativa dell'esposizione a uno o più inquinanti al di sotto della quale non si verificano, in base alle attuali conoscenze, effetti nocivi significativi su specifici elementi sensibili dell'ambiente;**

### **Emendamento 24**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 3 – punto 3 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 ter. "livello critico": concentrazione di inquinanti nell'atmosfera o flussi verso i recettori al di sopra dei quali possono verificarsi, in base alle attuali conoscenze, effetti nocivi diretti su recettori quali esseri umani, piante, ecosistemi o materiali;**

### **Emendamento 25**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 3 – punto 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4 bis. "ozono a livello del suolo": ozono nella parte più bassa della troposfera;**

### **Emendamento 26**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 3 – punto 4 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4 ter. "composti organici volatili" (COV): tutti i composti organici derivanti da**

*attività umane, escluso il metano, che possono produrre ossidanti fotochimici reagendo con gli ossidi di azoto in presenza di radiazioni solari;*

## **Emendamento 28**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 3 – punto 6 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*6 bis. "limite nazionale di emissione": quantità massima di una sostanza, espressa in chilotonnellate, che può essere emessa in uno Stato membro nell'arco di un anno solare;*

## **Emendamento 29**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 3 – punto 9**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*9. "traffico marittimo internazionale": gli spostamenti in mare e nelle acque costiere di navi di qualsiasi bandiera, ad eccezione delle navi da pesca, che partono dal territorio di un paese e arrivano nel territorio di un altro paese;*

*soppresso*

## **Emendamento 30**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 3 – punto 12 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*12 bis. "politiche dell'Unione in materia di inquinamento atmosferico alla fonte": regolamenti o direttive che, indipendentemente dagli obblighi di cui a detti regolamenti o direttive, hanno l'obiettivo, in parte o meno, di ridurre le emissioni di biossido di zolfo (SO<sub>2</sub>), ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>), composti organici volatili non metanici (COVNM), ammoniaca (NH<sub>3</sub>), particolato (PM<sub>2,5</sub>) e metano (CH<sub>4</sub>), adottando misure di riduzione alla*

*fonte, incluse almeno, tra l'altro, le riduzioni di emissioni ottenute da:*

- *la direttiva 94/63/CE<sup>1 bis</sup>;*
- *la direttiva 97/68/CE<sup>1 ter</sup>;*
- *la direttiva 98/70/CE<sup>1 quater</sup>;*
- *la direttiva 1999/32/CE<sup>1 quinquies</sup>;*
- *la direttiva 2009/126/CE<sup>1 sexies</sup>;*
- *la direttiva 2004/42/CE<sup>1 septies</sup>;*
- *la direttiva 2007/46/CE<sup>1 octies</sup> e il regolamento (CE) n. 715/2007<sup>1 nonies</sup>;*
- *il regolamento (CE) n.79/2009<sup>1 decies</sup>;*
- *il regolamento (CE) n. 595/2009<sup>1 undecies</sup> e il regolamento (CE) n. 661/2009<sup>1 duodecies</sup>;*
- *la direttiva 2010/75/UE<sup>1 terdecies</sup>;*
- *il regolamento (UE) n. 167/2013<sup>1 quaterdecies</sup>;*
- *il regolamento (UE) n. 168/2013<sup>1 quindecies</sup>;*
- *la direttiva 2014/94/UE<sup>1 sexdecies</sup>.*

---

*<sup>1bis</sup> Direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 24).*

*<sup>1ter</sup> Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali (GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1).*

*<sup>1quater</sup> Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e*

*del combustibile diesel e recante  
modificazione della direttiva 93/12/CEE  
del Consiglio (GU L 350 del 28.12.1998,  
pag. 58).*

*Iquinquies* **Direttiva 1999/32/CE del  
Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla  
riduzione del tenore di zolfo di alcuni  
combustibili liquidi e che modifica la  
direttiva 93/12/CEE  
(GU L 121 dell'11.5.1999, pag. 13).**

*Isexies* **Direttiva 2009/126/CE del  
Parlamento europeo e del Consiglio, del  
21 ottobre 2009, relativa alla fase II del  
recupero di vapori di benzina durante il  
rifornimento dei veicoli a motore nelle  
stazioni di servizio (GU L 285, del  
31.10.2009, pag. 36).**

*Isepties* **Direttiva 2004/42/CE del  
Parlamento europeo e del Consiglio, del  
21 aprile 2004, relativa alla limitazione  
delle emissioni di composti organici  
volatili dovute all'uso di solventi organici  
in talune pitture e vernici e in taluni  
prodotti per carrozzeria e recante  
modifica della direttiva 1999/13/CE (GU  
L 143 del 30.4.2004, pag. 87).**

*Iocties* **Direttiva 2007/46/CE del Parlamento  
europeo e del Consiglio, del 5 settembre  
2007, che istituisce un quadro per  
l'omologazione dei veicoli a motore e dei  
loro rimorchi, nonché dei sistemi,  
componenti ed entità tecniche destinati a  
tali veicoli (GU L 263 del 9.10.2007,  
pag. 1).**

*Inonies* **Regolamento (CE) n. 715/2007 del  
Parlamento europeo e del Consiglio, del  
20 giugno 2007, relativo all'omologazione  
dei veicoli a motore riguardo alle  
emissioni dai veicoli passeggeri e  
commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e  
all'ottenimento di informazioni sulla  
riparazione e la manutenzione del veicolo  
(GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1).**

*Idecies* **Regolamento (CE) n. 79/2009 del  
Parlamento europeo e del Consiglio, del  
14 gennaio 2009, relativo  
all'omologazione di veicoli a motore**

*alimentati a idrogeno e che modifica la direttiva 2007/46/CE (GU L 35 del 4.2.2009, pag. 32).*

*<sup>Iundecies</sup> Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1).*

*<sup>Iduodecies</sup> Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1).*

*<sup>Iterdecies</sup> Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).*

*<sup>Iquaterdecies</sup> Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1).*

*<sup>Iquindicies</sup> Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52).*

*<sup>Isexdecies</sup> Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (GU L 307, del 28.10.2014,*

## Emendamento 31

### Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 12 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***12 ter. "pubblico interessato", il pubblico interessato o potenzialmente interessato dalle emissioni di inquinanti atmosferici o avente un interesse nelle stesse; ai fini della presente definizione sono ritenute avere un interesse le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente, le organizzazioni dei consumatori, le organizzazioni che rappresentano gli interessi dei gruppi vulnerabili e altri organismi sanitari pertinenti che soddisfano i requisiti stabiliti dalla legislazione nazionale.***

## Emendamento 32

### Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Gli Stati membri riducono le loro emissioni annue antropogeniche di biossido di zolfo (SO<sub>2</sub>), ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>), composti organici volatili non metanici (*NMVO*C), ammoniacca (NH<sub>3</sub>), particolato (PM<sub>2,5</sub>) e ***metano (CH<sub>4</sub>)*** conformemente agli impegni nazionali di riduzione delle emissioni applicabili dal 2020 e dal 2030, come indicato all'allegato II.

1. Gli Stati membri riducono, ***come minimo***, le loro emissioni annue antropogeniche di biossido di zolfo (SO<sub>2</sub>), ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>), composti organici volatili non metanici (***COVNM***), ammoniacca (NH<sub>3</sub>), particolato (PM<sub>2,5</sub>) conformemente agli impegni nazionali di riduzione delle emissioni applicabili dal 2020, ***2025*** e 2030, come indicato all'allegato II.

## Emendamento 33

### Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Gli Stati membri riducono, come minimo, le loro emissioni annue antropogeniche di metano (CH<sub>4</sub>), ad eccezione delle emissioni enteriche di metano prodotte dai ruminanti, conformemente agli impegni nazionali di riduzione delle emissioni applicabili dal 2030, come indicato all'allegato II.***

#### **Emendamento 34**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1**

*Testo della Commissione*

***Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie che non comportino costi sproporzionati per limitare nel 2025 le loro emissioni antropogeniche di SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, COVMC, NH<sub>3</sub>, PM<sub>2,5</sub> e CH<sub>4</sub>. I livelli di queste emissioni saranno fissati sulla base dei combustibili venduti, secondo una traiettoria lineare di riduzione stabilita tra i loro livelli di emissione per il 2020 e i livelli di emissione definiti dagli impegni nazionali di riduzione delle emissioni per il 2030.***

*Emendamento*

***Gli Stati membri forniscono, nelle relazioni trasmesse alla Commissione conformemente all'articolo 9, aggiornamenti sui progressi compiuti verso il conseguimento dei rispettivi impegni nazionali di riduzione delle emissioni.***

#### **Emendamento 35**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 4 – paragrafo 3 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

***3. Le seguenti emissioni non vengono contabilizzate ai fini della conformità con i paragrafi 1 e 2:***

*Emendamento*

***3. Le seguenti emissioni non vengono considerate ai fini della conformità con il paragrafo 1:***

#### **Emendamento 36**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera d**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

d) emissioni prodotte dal traffico marittimo internazionale, *fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1.*

d) emissioni prodotte dal traffico marittimo internazionale.

**Emendamento 37**

**Proposta di direttiva  
Articolo 5 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1. Al fine di rispettare i livelli intermedi delle emissioni stabiliti per il 2025 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, e gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni, indicati all'allegato II, applicabili a partire dal 2030 per i NOx, l'SO2 e il PM2,5, gli Stati membri possono dedurre le riduzioni delle emissioni di NOx, SO2 e PM2,5 ottenute nel settore del traffico marittimo internazionale dalle emissioni di NOx, SO2 e PM2,5 provenienti da altre fonti nel corso dello stesso anno, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:*

*soppresso*

*a) le riduzioni delle emissioni si verificano nelle zone marittime che fanno parte delle acque territoriali degli Stati membri, delle zone economiche esclusive o delle zone di controllo dell'inquinamento se tali zone sono state istituite;*

*b) gli Stati membri hanno adottato e attuato misure di monitoraggio e ispezione efficaci per garantire un corretto funzionamento di tale flessibilità;*

*c) hanno attuato misure per ridurre le emissioni di NOx, SO2 e PM2,5 dovute al traffico marittimo internazionale rispetto ai livelli di emissioni che risulterebbero dal rispetto delle norme dell'Unione applicabili alle emissioni di NOx, SO2 e PM2,5 e hanno quantificato in modo adeguato le riduzioni aggiuntive delle emissioni derivanti da queste misure;*

*d) non hanno dedotto più del 20% delle riduzioni delle emissioni di NOx, SO2 e*

*PM2,5 calcolate conformemente alla lettera c), purché la deduzione non comporti l'inosservanza degli impegni nazionali di riduzione delle emissioni per il periodo 2020 di cui all'allegato II.*

#### **Emendamento 38**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

###### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri possono attuare congiuntamente i loro impegni di riduzione delle emissioni di metano *e i livelli intermedi delle emissioni* di cui all'allegato II, a condizione di soddisfare le condizioni seguenti;

###### *Emendamento*

Gli Stati membri possono attuare congiuntamente i loro impegni di riduzione delle emissioni di metano di cui all'allegato II, a condizione di soddisfare le condizioni seguenti;

#### **Emendamento 39**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 5 – paragrafo 3**

###### *Testo della Commissione*

3. Gli Stati membri possono istituire inventari nazionali di emissione adattati per l'SO<sub>2</sub>, i NO<sub>x</sub>, l'NH<sub>3</sub>, i COVNM e il PM<sub>2,5</sub> conformemente all'allegato IV qualora l'applicazione di metodi perfezionati di inventario delle emissioni, *alla luce del progresso* delle conoscenze scientifiche, *determini una violazione dei* loro impegni nazionali di riduzione delle emissioni *o dei loro livelli intermedi delle emissioni*.

###### *Emendamento*

3. Gli Stati membri possono istituire inventari nazionali di emissione adattati per l'SO<sub>2</sub>, i NO<sub>x</sub>, l'NH<sub>3</sub>, i COVNM e il PM<sub>2,5</sub> conformemente all'allegato IV qualora l'applicazione di metodi perfezionati di inventario delle emissioni, *aggiornati allo stato* delle conoscenze scientifiche, *non rispetti i* loro impegni nazionali di riduzione delle emissioni.

#### **Emendamento 40**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 5, paragrafo 4**

###### *Testo della Commissione*

4. Gli Stati membri che intendono applicare *i paragrafi 1, 2 e 3* ne informano la Commissione entro il *30 settembre* dell'anno che precede l'anno della comunicazione in questione, precisando gli

###### *Emendamento*

4. Gli Stati membri che intendono applicare *meccanismi di flessibilità di cui alla presente direttiva* ne informano la Commissione entro il *31 dicembre* dell'anno che precede l'anno della

inquinanti e i settori interessati, nonché, se disponibile, la portata dell'impatto sugli inventari nazionali delle emissioni.

comunicazione in questione, precisando gli inquinanti e i settori interessati, nonché, se disponibile, la portata dell'impatto sugli inventari nazionali delle emissioni.

## **Emendamento 41**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 5 – paragrafo 5 – comma 1**

##### *Testo della Commissione*

La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per l'ambiente, esamina e valuta se l'uso *dei meccanismi* di flessibilità per un determinato anno soddisfa i requisiti e i criteri applicabili.

##### *Emendamento*

La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per l'ambiente, esamina e valuta se l'uso *di un meccanismo* di flessibilità *o adeguamento* per un determinato anno soddisfa i requisiti e i criteri applicabili.

## **Emendamento 42**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 5 – paragrafo 5 – comma 2**

##### *Testo della Commissione*

Se la Commissione non solleva obiezioni entro *nove* mesi a decorrere dalla data di ricezione della relazione di cui all'articolo 7, paragrafi 4, 5 e 6, lo Stato membro interessato considera che l'uso della flessibilità applicata sia stato accettato e sia valido per tale anno. Se ritiene che l'uso di un meccanismo di flessibilità non sia conforme alle disposizioni e ai criteri applicabili, la Commissione adotta una decisione e informa gli Stati membri che non può accettare il meccanismo di flessibilità in questione.

##### *Emendamento*

Se la Commissione non solleva obiezioni entro *sei* mesi a decorrere dalla data di ricezione della relazione di cui all'articolo 7, paragrafi 5 e 6, lo Stato membro interessato considera che l'uso della flessibilità applicata sia stato accettato e sia valido per tale anno. Se ritiene che l'uso di un meccanismo di flessibilità non sia conforme alle disposizioni e ai criteri applicabili, la Commissione, *entro nove mesi a decorrere dalla data di ricezione della relazione di cui sopra*, adotta una decisione e informa gli Stati membri che non può accettare il meccanismo di flessibilità in questione. *La decisione è accompagnata da una motivazione.*

## **Emendamento 43**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 5 – paragrafo 6**

*Testo della Commissione*

6. La Commissione può adottare atti di esecuzione *per specificare le* modalità d'uso *dei meccanismi* di flessibilità di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 14.

*Emendamento*

6. La Commissione può adottare atti di esecuzione per *specificando dettagliate* modalità d'uso *di un meccanismo* di flessibilità di cui ai paragrafi 2 e 3, conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 14.

**Emendamento 44**

**Proposta di direttiva  
Articolo 6 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri elaborano e adottano un programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico in conformità dell'allegato III, parte 2, al fine di limitare le loro emissioni *antropiche* annue a norma dell'articolo 4.

*Emendamento*

1. Gli Stati membri elaborano e adottano un programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico in conformità dell'allegato III, parte 2, al fine di limitare le loro emissioni annue a norma dell'articolo 4 *e di conseguire gli obiettivi della presente direttiva a norma dell'articolo 1.*

**Emendamento 45**

**Proposta di direttiva  
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*a bis) considerano il rapporto costo/efficacia delle misure di riduzione delle emissioni e tengono conto delle riduzioni delle emissioni conseguite o, se lo Stato membro dà priorità alle misure di riduzione delle emissioni, conseguibili applicando la normativa esistente dell'Unione;*

**Emendamento 46**

**Proposta di direttiva  
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*a ter) danno priorità a misure politiche specifiche che mirano a ridurre i rischi per la salute dei gruppi vulnerabili di persone e garantire il rispetto dell'obiettivo di riduzione dell'esposizione stabilito in conformità della direttiva 2008/50/CE, allegato XIV, sezione B;*

#### **Emendamento 47**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

b) *tengono conto della necessità di ridurre* le emissioni di inquinanti atmosferici per conseguire gli obiettivi di qualità dell'aria nei loro territori e, se del caso, negli Stati membri limitrofi;

b) *riducono* le emissioni di inquinanti atmosferici per conseguire gli obiettivi di qualità dell'aria nei loro territori, *in particolare il rispetto dei valori limite a norma della direttiva 2008/50/CE*, e, se del caso, negli Stati membri limitrofi;

#### **Emendamento 48**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*b bis) quantificano le riduzioni supplementari di emissioni necessarie a raggiungere, entro il 2030, livelli di qualità dell'aria ambiente pari o inferiori a quelli raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità;*

#### **Emendamento 49**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*b ter) quantificano le riduzioni supplementari di emissioni necessarie a raggiungere i carichi e i livelli critici per*

*la tutela dell'ambiente entro il 2030;*

## **Emendamento 50**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b quater (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*b quater) individuano le misure opportune per conseguire gli obiettivi di cui alle lettere b bis) e b ter).*

## **Emendamento 51**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c bis) sostengono, con l'ausilio di incentivi fiscali, lo spostamento degli investimenti verso tecnologie pulite ed efficienti nonché verso una produzione sostenibile;*

## **Emendamento 52**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c ter) valutano fino a che punto le diverse regioni geografiche nazionali presentano esigenze e difficoltà differenti nel combattere l'inquinamento atmosferico;*

## **Emendamento 53**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*d bis) garantiscono che le pertinenti autorità competenti monitorino l'efficacia delle misure introdotte dagli Stati membri per rispettare la presente direttiva e, se del caso, siano autorizzate a intervenire.*

## **Emendamento 124**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. La Commissione garantisce che tutte le politiche dell'UE in materia di inquinamento atmosferico alla fonte siano idonee allo scopo e contribuiscano al conseguimento degli obiettivi dell'UE sulla qualità dell'aria.***

***A tal fine, la Commissione e gli Stati membri raggiungono immediatamente un accordo sulla nuova proposta di regolamento concernente le emissioni in condizioni reali di guida, attualmente all'esame.***

***Il nuovo metodo di prova per l'omologazione si applica al più tardi entro il 2017 e garantisce che gli inquinanti come i NOx e il particolato (PM2,5 e PM10) siano limitati efficacemente in virtù di fattori di conformità necessari a rappresentare condizioni reali di guida. I nuovi test sono indipendenti e trasparenti.***

***Tali fattori di conformità sono rigorosi e quantificati per rappresentare esclusivamente l'incertezza della procedura di test sulle emissioni in condizioni reali di guida.***

## **Emendamento 55**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 6 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 ter. Gli Stati membri stabiliscono un sistema di ispezioni ambientali ordinarie e straordinarie, di vigilanza del mercato e di segnalazione pubblica delle fonti mobili e fisse per garantire l'efficacia delle politiche e delle misure nell'ottenere riduzioni delle emissioni in condizioni***

*reali di funzionamento.*

*Entro il ... \* la Commissione presenta una proposta legislativa per un sistema europeo di prove di vigilanza in condizioni d'uso e di segnalazione pubblica delle norme in materia di emissioni per i veicoli utilitari leggeri, gestito dalla pertinente autorità competente, per verificare che i veicoli e i motori siano conformi alle norme Euro 6 per tutto il loro ciclo di utilizzo.*

---

*\* GU: si prega di inserire la data (due anni dalla data di recepimento della presente direttiva).*

## **Emendamento 56**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*3 bis. Gli Stati membri possono sostenere la progressiva eliminazione delle fonti di emissione minore incoraggiando la sostituzione, nel settore dei trasporti e della fornitura di combustibile, dei tubi flessibili porosi con tecnologie che utilizzano tubi flessibili con emissioni pari a zero.*

## **Emendamento 57**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

b) gli Stati membri decidono di utilizzare *uno dei meccanismi* di flessibilità di cui all'articolo 5.

b) gli Stati membri decidono di utilizzare *un meccanismo* di flessibilità di cui all'articolo 5.

## **Emendamento 58**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)**

***I programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico precisano se gli Stati membri intendono utilizzare un meccanismo di flessibilità di cui all'articolo 5.***

## Emendamento 59

### Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. In conformità con la pertinente legislazione dell'Unione, gli Stati membri consultano ***il pubblico e*** le autorità competenti che, per le loro responsabilità ambientali specifiche in materia di inquinamento, qualità e gestione dell'aria a tutti i livelli, saranno probabilmente ***chiamati*** ad attuare i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico, sui rispettivi progetti di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico e ***eventuali*** aggiornamenti ***di rilievo***, prima del loro completamento. ***Se del caso, saranno organizzate consultazioni transfrontaliere, in conformità con la pertinente legislazione dell'Unione.***

Emendamento

5. In conformità con la pertinente legislazione dell'Unione, gli Stati membri consultano le autorità competenti che, per le loro responsabilità ambientali specifiche in materia di inquinamento, qualità e gestione dell'aria a tutti i livelli, saranno probabilmente ***chiamate*** ad attuare i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico, sui rispettivi progetti di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico e ***su tutti gli*** aggiornamenti, prima del loro completamento. ***Tali consultazioni includono le pertinenti autorità locali o regionali responsabili dell'attuazione delle politiche di riduzione delle emissioni in zone e/o agglomerati specifici e non escludono zone e/o agglomerati situati in almeno due Stati membri.***

## Emendamento 60

### Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

***Conformemente al pertinente diritto dell'Unione, gli Stati membri garantiscono che il pubblico interessato sia consultato in una fase iniziale dell'elaborazione e della revisione dei progetti di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico e***

*in ogni eventuale aggiornamento di tali programmi, prima del loro completamento. Se del caso, sono organizzate consultazioni transfrontaliere in conformità con la pertinente legislazione dell'Unione, in particolare l'articolo 25 della direttiva 2008/50/CE.*

## **Emendamento 61**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 6 – paragrafo 5 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*5 bis. Gli Stati membri nominano un loro organismo specializzato indipendente per condurre una revisione dei progetti di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico con l'obiettivo di valutare l'accuratezza delle informazioni e l'adeguatezza delle politiche e delle misure in essi stabilite. L'esito di tale revisione è divulgato prima della pubblicazione del progetto di programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico onde agevolare l'effettiva partecipazione del pubblico.*

## **Emendamento 62**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 6 – paragrafo 6 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*La Commissione fornisce orientamenti su misure di riduzione delle emissioni non contemplate dall'allegato III, parte 1, compresi il riscaldamento domestico e il trasporto su strada, che gli Stati membri possono includere nei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico.*

## **Emendamento 63**

**Proposta di direttiva**

## Articolo 6 – paragrafo 8

### *Testo della Commissione*

8. La Commissione **può elaborare** linee guida in merito all'elaborazione e all'attuazione dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico.

### *Emendamento*

8. La Commissione **elabora** linee guida in merito all'elaborazione e all'attuazione dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico.

## Emendamento 64

### Proposta di direttiva

#### Articolo 6 – paragrafo 9

### *Testo della Commissione*

9. Mediante atti di esecuzione, la Commissione **può** altresì **specificare** il formato dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico e **fornire** le informazioni necessarie. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 14.

### *Emendamento*

9. Mediante atti di esecuzione, la Commissione **specifica** altresì il formato dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico e **fornisce** le informazioni necessarie. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 14.

## Emendamento 65

### Proposta di direttiva

#### Articolo 6 bis (nuovo)

### *Testo della Commissione*

### *Emendamento*

#### *Articolo 6 bis*

#### *Fondo "Aria pulita"*

***La Commissione agevola l'accesso al sostegno finanziario per contribuire a garantire l'adozione di misure adeguate volte a rispettare gli obiettivi della presente direttiva.***

***Tale sostegno comprende i finanziamenti disponibili, fra l'altro, nel quadro:***

***a) dei finanziamenti all'agricoltura, compresi quelli disponibili nel contesto della politica agricola comune 2014-2020 quale modificata dalla revisione intermedia del 2017 per includere il concetto di qualità dell'aria quale bene pubblico, con particolare riferimento all'ammoniaca ovvero al metano, o a***

*entrambi, in modo da offrire agli Stati membri e alle autorità regionali o locali pertinenti l'opportunità di contribuire a ridurre le emissioni con provvedimenti specifici nonché assistenza per procedere in tal senso;*

*b) dei futuri programmi di lavoro nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione – Orizzonte 2020;*

*c) dei fondi strutturali e di investimento europei;*

*d) degli strumenti di finanziamento per l'ambiente e l'azione per il clima, come LIFE;*

*e) di qualunque combinazione dei precedenti.*

*La Commissione assicura che le procedure di finanziamento siano semplici, trasparenti e accessibili ai diversi livelli di governo.*

*La Commissione valuta la possibilità di istituire uno sportello unico presso il quale le entità possano facilmente reperire informazioni sui fondi disponibili e sulle procedure relative all'accesso ai progetti che riguardano le questioni in materia di inquinamento atmosferico.*

## **Emendamento 67**

### **Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

*4. Gli Stati membri che applicano i meccanismi di flessibilità di cui all'articolo 5, paragrafo 1, includono le seguenti informazioni nella relazione d'inventario pe l'anno interessato:*

*a) la quantità di emissioni di NO<sub>x</sub>, SO<sub>2</sub> e PM<sub>2,5</sub> che si sarebbe registrata in assenza di una zona di controllo delle emissioni;*

*b) il livello di riduzione delle emissioni ottenuto nella parte di zona di controllo delle emissioni dello Stato membro in*

*Emendamento*

*soppresso*

*questione, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c);*

*c) la misura in cui applicano questi meccanismi di flessibilità;*

*d) qualsiasi altro dato che gli Stati membri ritengono opportuno per consentire alla Commissione, assistita dall'Agenzia europea per l'ambiente, di effettuare una valutazione completa delle condizioni in cui la flessibilità è stata attuata.*

## **Emendamento 68**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 7 – paragrafo 7**

##### *Testo della Commissione*

7. Gli Stati membri elaborano gli inventari delle emissioni, compresi gli inventari adattati delle emissioni, le proiezioni delle emissioni e la relazione d'inventario *in conformità dell'*allegato IV.

##### *Emendamento*

7. Gli Stati membri elaborano gli inventari delle emissioni, compresi, *se del caso*, gli inventari adattati delle emissioni, le proiezioni delle emissioni e la relazione d'inventario *conformemente all'*allegato IV.

## **Emendamento 69**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 8 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri *provvedono, se possibile, al monitoraggio degli* impatti negativi dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi, conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato V.

##### *Emendamento*

1. Gli Stati membri *monitorano gli* impatti negativi dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi, conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato V.

## **Emendamento 70**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 8 – paragrafo 2**

##### *Testo della Commissione*

2. *Laddove opportuno*, gli Stati membri coordinano il monitoraggio degli impatti

##### *Emendamento*

2. Gli Stati membri coordinano il monitoraggio degli impatti

dell'inquinamento atmosferico con altri programmi di monitoraggio istituiti ai sensi della legislazione dell'Unione, tra cui la direttiva 2008/50/CE e la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>30</sup>.

---

<sup>30</sup> Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1)

dell'inquinamento atmosferico con altri programmi di monitoraggio istituiti ai sensi della legislazione dell'Unione, tra cui la direttiva 2008/50/CE e la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>30</sup>.

---

<sup>30</sup> Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1)

## Emendamento 71

### Proposta di direttiva

#### Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

##### *Testo della Commissione*

1. **Ogni due anni** gli Stati membri trasmettono il loro programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico alla Commissione **[entro tre mesi dalla data di cui all'articolo 17 che deve essere inserita dall'OPOCE]** e i relativi aggiornamenti.

##### *Emendamento*

1. Gli Stati membri trasmettono il loro programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico alla Commissione **entro ...\*** e i relativi aggiornamenti **ogni due anni**.

---

**\* GU: si prega di inserire la data corrispondente a sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.**

## Emendamento 72

### Proposta di direttiva

#### Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2

##### *Testo della Commissione*

Se un programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico è aggiornato a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, lo Stato membro interessato **ne informa la** Commissione entro due mesi.

##### *Emendamento*

Se un programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico è aggiornato a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, lo Stato membro interessato **comunica il programma aggiornato alla** Commissione entro due mesi.

## **Emendamento 73**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1**

##### *Testo della Commissione*

2. A partire dal 2017 gli Stati membri comunicano i rispettivi inventari nazionali delle emissioni, le proiezioni delle emissioni, gli inventari delle emissioni geograficamente disaggregati, le relazioni e gli inventari sulle grandi fonti puntuali di cui all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3 e, se del caso, all'articolo 7, paragrafi 4, 5 e 6, alla Commissione e all'Agenzia europea per l'ambiente, secondo il calendario di cui all'allegato I.

##### *Emendamento*

2. A partire dal 2017 gli Stati membri comunicano i rispettivi inventari nazionali delle emissioni, le proiezioni delle emissioni, gli inventari delle emissioni geograficamente disaggregati, le relazioni e gli inventari sulle grandi fonti puntuali di cui all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3 e, se opportuno, di cui all'articolo 7, paragrafi 5 e 6, alla Commissione e all'Agenzia europea per l'ambiente, secondo il calendario di cui all'allegato I.

## **Emendamento 134**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 9 - paragrafo 3**

##### *Testo della Commissione*

**3. Gli Stati membri comunicano le loro emissioni e proiezioni nazionali per il CH<sub>4</sub> conformemente al regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>31</sup>.**

##### *Emendamento*

**soppresso**

---

<sup>31</sup> *Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).*

## **Emendamento 74**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 9 – paragrafo 4 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

4. La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per l'ambiente e dagli Stati membri, rivede periodicamente i dati dell'inventario delle emissioni nazionali. Questo esame prevede:

*Emendamento*

4. La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per l'ambiente e dagli Stati membri, rivede periodicamente i dati dell'inventario delle emissioni nazionali *e i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico*. Questo esame prevede:

**Emendamento 75**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c bis) controlli tesi a verificare che i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 6.*

**Emendamento 76**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*I risultati dell'esame della Commissione sono resi pubblici, conformemente all'articolo 11.*

**Emendamento 77**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. La Commissione *trasmette, almeno* ogni *cinque anni*, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio *in merito ai progressi compiuti nell'attuazione della direttiva, compresa una valutazione del suo contributo al conseguimento degli obiettivi della* presente direttiva.

1. La Commissione *presenta*, ogni *30 mesi a decorrere da ...\**, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio *sull'attuazione della presente direttiva. A tal fine la Commissione valuta:*

- a) il suo contributo e gli sforzi degli Stati membri nell'ottica di conseguire gli obiettivi della presente direttiva;*
- b) i progressi nella riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici fino al 2025 e al 2030;*
- c) i progressi compiuti nel conseguire gli obiettivi di lungo periodo dei propositi relativi alla qualità dell'aria di cui al settimo programma d'azione per l'ambiente;*
- d) se sono stati superati i carichi e i livelli critici nonché i valori guida dell'inquinamento atmosferico dell'Organizzazione mondiale della sanità; e*
- e) l'assorbimento da parte degli Stati membri dei finanziamenti UE disponibili, laddove tali finanziamenti siano stati utilizzati per ottenere una riduzione dell'inquinamento atmosferico.*

---

*\*GU: si prega di inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva.*

## **Emendamento 78**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Nel riferire in merito alle riduzioni delle emissioni degli Stati membri per l'anno 2020, 2025 e 2030, la Commissione fornisce, se del caso, le ragioni di un mancato conseguimento degli obiettivi.*

## **Emendamento 79**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Laddove la relazione indichi che gli Stati membri non sono in grado di conformarsi*

*alla legislazione dell'Unione e ai valori limite per la qualità dell'aria previsti dalla direttiva 2008/50/CE, la Commissione:*

*a) valuta se il mancato conseguimento deriva da un'inefficace politica dell'Unione in materia di inquinamento atmosferico alla fonte, compresa la relativa attuazione a livello di Stati membri,*

*b) si consulta con il comitato di cui all'articolo 14 e stabilisce se occorre una nuova legislazione relativa alle fonti e, se del caso, presenta proposte legislative onde garantire il rispetto degli obiettivi della presente direttiva. Qualsiasi proposta in questo senso è supportata da una solida valutazione d'impatto e tiene conto dei dati scientifici più recenti.*

## **Emendamento 80**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2**

##### *Testo della Commissione*

La Commissione *riferisce comunque secondo queste modalità per l'anno 2025, trasmettendo informazioni anche sul conseguimento dei livelli intermedi delle emissioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e sulle ragioni dell'eventuale mancato conseguimento degli obiettivi.* Stabilisce *inoltre* l'esigenza di ulteriori interventi tenendo conto *anche* degli impatti settoriali dell'attuazione.

## **Emendamento 81**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 10 – paragrafo 2**

##### *Testo della Commissione*

2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 *possono contenere* la valutazione dell'impatto ambientale e socioeconomico della presente direttiva.

##### *Emendamento*

*Sulla base di tali relazioni, la Commissione, insieme agli Stati membri, stabilisce l'esigenza di ulteriori interventi, anche a livello nazionale, tenendo altresì conto degli impatti settoriali dell'attuazione.*

##### *Emendamento*

2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 *contengono* la valutazione dell'impatto *sanitario*, ambientale e socioeconomico della presente direttiva, *ivi compresi l'impatto sui sistemi sanitari degli Stati*

*membri e i costi di una mancata attuazione. La Commissione mette a disposizione del pubblico tali relazioni.*

**Emendamento 152**

**Proposta di direttiva  
Articolo 10 – paragrafo 3 (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*3. La Commissione effettua anche una valutazione d'impatto sul mercurio (Hg) prima che sia stabilito un obiettivo nazionale di riduzione delle emissioni e, se del caso, presenta una nuova proposta legislativa.*

**Emendamento 82**

**Proposta di direttiva  
Articolo 10 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 10 bis**

***Forum europeo "Aria pulita"***

*La Commissione istituisce un Forum europeo "Aria pulita" inteso a facilitare un'attuazione coordinata del programma "Aria pulita" e a riunire, ogni due anni, tutti i soggetti interessati, incluse le autorità competenti degli Stati membri a tutti i livelli pertinenti, la Commissione, l'industria, la società civile e la comunità scientifica. Il Forum "Aria pulita" sovrintende alla formulazione di orientamenti concernenti l'elaborazione e l'attuazione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico, all'evoluzione dei percorsi di riduzione delle emissioni, inclusa la valutazione degli obblighi di comunicazione.*

**Emendamento 83**

**Proposta di direttiva  
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*b bis) i progressi compiuti dagli Stati membri nel conseguire gli obiettivi vincolanti specifici per paese in materia di inquinamento atmosferico per ciascuna sostanza inquinante e relativi al 2025 e al 2030;*

#### **Emendamento 84**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*b ter) i risultati dell'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 4.*

#### **Emendamento 85**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché il pubblico interessato abbia accesso a procedure giudiziarie o amministrative per contestare atti e omissioni compiuti dalle autorità competenti o da privati in violazione della presente direttiva.*

*Tali procedure offrono rimedi adeguati ed effettivi, ivi compresi, se opportuno, provvedimenti provvisori, e sono giuste, eque, rapide e non eccessivamente costose.*

*Gli Stati membri garantiscono la messa a disposizione del pubblico di informazioni sulle modalità di accesso a tali procedure e prendono in considerazione l'introduzione di appositi meccanismi di assistenza diretti ad eliminare o ridurre gli ostacoli finanziari o gli altri ostacoli all'accesso alla giustizia.*

#### **Emendamento 127**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 11 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 ter. In base alle relazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, la Commissione, per quanto riguarda l' $\text{NH}_3$ , valuta gli attuali impegni nazionali giuridicamente vincolanti in materia di riduzione delle emissioni sulla stregua dei dati scientifici più recenti, tenendo conto dei risultati ottenuti dagli Stati membri nell'ambito della direttiva 2001/81/CE e del protocollo della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, del 1979, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico.*

*Entro il 2022 la Commissione valuta i progressi realizzati nell'adempimento degli impegni ai sensi della presente direttiva, tenendo conto, in particolare:*

*a) del documento d'orientamento dell'UNECE relativo alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni di ammoniacca, del codice quadro dell'UNECE in materia di buone pratiche agricole per ridurre le emissioni di ammoniacca, quale rivisto nel 2014, e delle migliori tecniche disponibili (BAT) ai sensi dell'articolo 3, punto 10, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;*

*b) delle misure agroambientali nel quadro della politica agricola comune;*

*c) delle revisioni degli atti legislativi pertinenti in materia di qualità dell'aria, ivi compresi quelli di cui all'articolo 3, punto 12 bis, della presente direttiva.*

*Se del caso, la Commissione presenta proposte legislative sugli obiettivi per il periodo successivo al 2030 al fine di migliorare le norme sulla qualità dell'aria.*

## **Emendamento 86**

### **Proposta di direttiva Articolo 11 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 11 bis*

*Sulla base delle relazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, la Commissione riesamina la presente direttiva entro il 2025 nell'ottica di salvaguardare i progressi verso il conseguimento dei livelli di qualità dell'aria raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità nonché la visione a lungo termine quale indicata nel settimo programma d'azione per l'ambiente. Nello specifico, la Commissione propone, se del caso e tenendo conto dei progressi scientifici e tecnologici, modifiche agli impegni nazionali di riduzione delle emissioni di cui all'allegato II.*

*In base alle relazioni periodiche di cui all'articolo 10, paragrafo 1, la Commissione prende in esame misure volte a ridurre le emissioni generate dal trasporto marittimo internazionale, in particolare nelle acque territoriali e nelle zone economiche esclusive degli Stati membri, e, se del caso, presenta una proposta legislativa.*

## **Emendamento 87**

### **Proposta di direttiva Articolo 12**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

L'Unione e gli Stati membri, secondo il caso, perseguono la cooperazione bilaterale e multilaterale con i paesi terzi e il coordinamento all'interno delle pertinenti organizzazioni internazionali, tra cui il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), la Commissione economica delle Nazioni Unite per

L'Unione e gli Stati membri, secondo il caso, perseguono la cooperazione bilaterale e multilaterale con i paesi terzi e il coordinamento all'interno delle pertinenti organizzazioni internazionali, tra cui il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), la Commissione economica delle Nazioni Unite per

l'Europa (UNECE), l'Organizzazione marittima internazionale (OMI) e l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO), anche attraverso lo scambio di informazioni in materia di ricerca e sviluppo tecnico e scientifico, con l'obiettivo di migliorare le basi su cui si fondano le riduzioni delle emissioni.

l'Europa (UNECE), *l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)*, l'Organizzazione marittima internazionale (OMI) e l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO), anche attraverso lo scambio di informazioni in materia di ricerca e sviluppo tecnico e scientifico, con l'obiettivo di migliorare le basi su cui si fondano le riduzioni delle emissioni. *Gli Stati membri svolgono consultazioni transfrontaliere sulle minacce reciproche rappresentate dalle emissioni prodotte nelle zone industriali adiacenti tra paesi e gli Stati membri interessati elaborano piani comuni di eliminazione o riduzione di tali emissioni.*

## **Emendamento 88**

### **Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. *La delega di potere di cui agli articoli 6, paragrafo 7, articolo 7, paragrafo 9 e articolo 8, paragrafo 3, è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato dalla data dell'entrata in vigore della presente direttiva.*

#### *Emendamento*

2. *Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 7, articolo 7, paragrafo 9 e articolo 8, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di 5 anni a decorrere da...\* La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.*

---

*\* GU: si prega di inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva.*

## **Emendamento 89**

### **Proposta di direttiva Articolo 15**

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e adottano tutti le misure necessarie per garantirne l'attuazione. **Le** sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

*Emendamento*

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e adottano tutti le misure necessarie per garantirne l'attuazione. **Tali** sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. **Gli Stati membri notificano le predette misure alla Commissione entro ...\* e provvedono poi a notificarle immediatamente le eventuali modifiche successive.**

---

**\* GU: si prega di inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva.**

**Emendamento 90**

**Proposta di direttiva  
Articolo 15 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri non trasferiscono l'onere del controllo di conformità ad autorità che non dispongono dei poteri strategici per conformarsi alle prescrizioni della direttiva.**

**Emendamento 125**

**Proposta di direttiva  
Articolo 16 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Nell'allegato I della direttiva 2003/35/CE è **aggiunta la seguente lettera g):**

Nell'allegato I della direttiva 2003/35/CE **sono aggiunte le seguenti lettere g) e h):**

**Emendamento 126**

**Proposta di direttiva  
Articolo 16 – punto 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**"(h) Articolo 23 della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa."**

**Emendamento 135**

**Proposta di direttiva  
Allegato I - tabella A - riga 4**

*Testo della Commissione*

<i>Emissioni nazionali totali per categoria di fonti</i>	<i>- CH<sub>4</sub></i>	<i>Comunicazione annuale, dal 2005 all'anno di comunicazione meno 2 (X-2)</i>	<i>15/2****</i>
--	-------------------------	---	-----------------

*Emendamento*

**soppresso**

**Emendamento 91**

**Proposta di direttiva  
Allegato I – tabella A – riga 5**

*Testo della Commissione*

<i>Emissioni nazionali preliminari aggregate per NRF<sup>2</sup></i>	<i>- SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, NH<sub>3</sub>, NMVOC, PM<sub>2,5</sub></i>	<i>Comunicazione annuale, per l'anno di comunicazione meno 1 (X-1)</i>	<i>30/09</i>
--	--	--	--------------

*Emendamento*

<i>Emissioni nazionali preliminari aggregate per NRF<sup>2</sup></i>	<i>- SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, NH<sub>3</sub>, NMVOC, PM<sub>2,5</sub></i>	<i>Comunicazione biennale, per l'anno di comunicazione meno 1 (X-1)</i>	<i>31/12</i>
--	--	---	--------------

**Emendamento 136**

**Proposta di direttiva**  
**Allegato I - tabella C - riga 5**

*Testo della Commissione*

<i>Proiezioni delle emissioni, per fonte di categoria aggregata</i>	<i>- CH<sub>4</sub></i>	<i>Dichiarazione biennale, per ogni anno da anno X al 2030 e, se possibile, 2040 e 2050</i>	<i>15/3</i>
---	-------------------------	---	-------------

*Emendamento*

*soppresso*

**Emendamento 95**

**Proposta di direttiva**  
**Allegato III – parte 1 – sezione A – punto 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) gestione dell'azoto, tenendo conto dell'intero ciclo dell'azoto;

*Emendamento*

a) gestione dell'azoto, tenendo conto dell'intero ciclo dell'azoto *e dell'elaborazione di piani di gestione del suolo e dei nutrienti;*

**Emendamento 96**

**Proposta di direttiva**  
**Allegato III – parte 1 – sezione A – punto 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

c) metodi di spandimento del letame che comportano emissioni ridotte;

*Emendamento*

c) metodi *e tecniche* di spandimento del letame che comportano emissioni ridotte *tra cui separazione in liquidi e solidi;*

**Emendamento 97**

**Proposta di direttiva**  
**Allegato III – parte 1 – sezione A – punto 1 – lettera e**

*Testo della Commissione*

e) sistemi di trattamento del letame e di

*Emendamento*

e) sistemi di trattamento del letame e di

compostaggio che comportano emissioni ridotte;

compostaggio che comportano emissioni ridotte *tra cui separazione in liquidi e solidi*;

#### **Emendamento 98**

##### **Proposta di direttiva**

**Allegato III – parte 1 – sezione A – punto 1 – lettera g bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*g bis) promozione del pascolo e dell'allevamento estensivo e rafforzamento della biodiversità dei pascoli con piante che presentano un elevato livello di amminoacidi, come ad esempio trifoglio, erba medica e cereali;*

#### **Emendamento 99**

##### **Proposta di direttiva**

**Allegato III – parte 1 – sezione A – punto 1 – lettera g ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*g ter) promozione di una rotazione delle colture che comprenda quelle azotofissatrici;*

#### **Emendamento 100**

##### **Proposta di direttiva**

**Allegato III – parte 1 – sezione A – punto 1 – lettera g quater (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*g quater) promozione dell'agricoltura agroecologica che crei sistemi agricoli caratterizzati da elevata biodiversità, efficienza in termini di risorse e una minore, o idealmente inesistente, dipendenza dalle sostanze chimiche;*

#### **Emendamento 101**

##### **Proposta di direttiva**

**Allegato III – parte 1 – sezione A – punto 3 – lettera d**

*Testo della Commissione*

d) i fertilizzanti inorganici sono distribuiti in funzione delle esigenze prevedibili delle colture o dei prati *interessati* in termini di azoto e fosforo, tenendo conto del tenore di nutrimenti *del* suolo e degli apporti di nutrienti degli altri fertilizzanti.

*Emendamento*

d) i fertilizzanti inorganici sono *sostituiti, per quanto possibile, da fertilizzanti organici. Laddove i fertilizzanti inorganici continuino a essere impiegati, essi sono* distribuiti in funzione delle esigenze prevedibili delle colture o dei prati in termini di azoto e fosforo, tenendo conto del tenore di nutrimenti *presenti nel* suolo e degli apporti di nutrienti degli altri fertilizzanti.

**Emendamento 108**

**Proposta di direttiva  
Allegato III – parte 1 – sezione A bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***A bis. Misure per il controllo delle emissioni di ossidi di azoto e particolato nelle aree urbane***

***Gli Stati membri, di concerto con le autorità locali e regionali, prendono in esame le seguenti misure:***

- piani di mobilità urbana sostenibile, comprese misure quali l'introduzione di zone a basse emissioni, tariffazione della congestione, controlli dei parcheggi, limiti di velocità, sistemi di car-sharing e sviluppo di infrastrutture di ricarica alternative;***
- promozione del trasferimento modale allo scopo di incrementare l'uso della bicicletta, gli spostamenti a piedi e l'utilizzo dei trasporti pubblici;***
- piani per il trasporto merci sostenibile nelle aree urbane, come ad esempio l'introduzione di centri di consolidamento nonché misure volte a incoraggiare il trasferimento del trasporto merci regionale dalla strada alla ferrovia e alle vie navigabili;***
- uso del sistema di pianificazione per far fronte alle emissioni derivanti da nuove costruzioni e da caldaie; misure di***

*adeguamento all'efficienza energetica per edifici esistenti;*

- *sistemi di adeguamento per promuovere la sostituzione di vecchi impianti di combustione domestici con un migliore isolamento domestico, pompe di calore, olio combustibile leggero, nuovi impianti a pellet di legno, teleriscaldamento o gas;*
- *incentivi economici e fiscali per incoraggiare la diffusione di impianti di riscaldamento a basse emissioni;*
- *divieto di consumo di combustibili solidi in aree residenziali e in altre aree sensibili per proteggere la salute dei gruppi vulnerabili, tra cui i minori;*
- *riduzione al minimo delle emissioni provenienti dal settore delle costruzioni tramite l'introduzione e l'applicazione di politiche volte a ridurre e monitorare le polveri generate dal settore delle costruzioni, nonché fissazione di limiti di emissione per le macchine mobili non stradali;*
- *revisione delle aliquote di tassazione dei veicoli in modo da tenere conto delle emissioni reali più elevate delle auto diesel e dei motori a benzina ad iniezione diretta, allo scopo di incoraggiare le vendite di veicoli meno inquinanti;*
- *appalti pubblici e incentivi fiscali per incoraggiare la rapida diffusione di veicoli a bassissime emissioni;*
- *sostegno all'installazione su macchine, camion, autobus e taxi diesel di filtri antiparticolato conformi alla norma relativa alla classe IV di cui ai regolamenti UNECE sui dispositivi retrofit per il controllo delle emissioni;*
- *regolamentazione delle emissioni prodotte dalle macchine da costruzione e da altre macchine mobili non stradali utilizzate in aree densamente popolate (anche mediante interventi di retrofit);*
- *campagne di sensibilizzazione e avvisi.*

**Emendamento 109**

**Proposta di direttiva**  
**Allegato III – parte 1 – sezione C bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***C bis. Misure di riduzione delle emissioni per limitare le emissioni di idrocarburi***

***Gli Stati membri riducono le emissioni di composti organici volatili non metanici (COVNM) promuovendo il ricorso alle moderne tecnologie di costruzione di tubi a emissioni zero che vengono impiegate in diversi settori.***

**Emendamento 110**

**Proposta di direttiva**  
**Allegato III – parte 2 – punto 1 – lettera a – punto i**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

i) le priorità politiche e il loro rapporto con le priorità fissate in altri settori pertinenti, compresi i cambiamenti climatici;

i) le priorità politiche e il loro rapporto con le priorità fissate in altri settori pertinenti, compresi ***l'agricoltura, l'economia rurale, l'industria, la mobilità e i trasporti, la protezione della natura*** e i cambiamenti climatici;

**Emendamento 111**

**Proposta di direttiva**  
**Allegato III – parte 2 – punto 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

b) le opzioni strategiche considerate per conseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni ***a partire dal 2020 e dal 2030 e i livelli intermedi delle emissioni stabiliti per il 2025*** e per contribuire a migliorare ulteriormente la qualità dell'aria, e l'analisi di queste opzioni, ivi compreso il metodo di analisi; l'impatto individuale o complessivo delle politiche e delle misure sulle riduzioni delle emissioni, la qualità dell'aria e l'ambiente e le relative incertezze;

b) le opzioni strategiche considerate per conseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni per il ***2020, il 2025 e il 2030*** e per contribuire a migliorare ulteriormente la qualità dell'aria, e l'analisi di queste opzioni, ivi compreso il metodo di analisi; l'impatto individuale o complessivo delle politiche e delle misure sulle riduzioni delle emissioni, la qualità dell'aria e l'ambiente e le relative incertezze;

## Emendamento 112

### Proposta di direttiva

#### Allegato III – parte 2 – punto 1 – lettera d

##### *Testo della Commissione*

d) *se del caso*, una spiegazione *dei motivi per cui i livelli intermedi* delle emissioni *per il 2025 possono essere raggiunti solo mediante misure che comportano costi sproporzionati*;

##### *Emendamento*

d) una spiegazione delle *misure adottate per rispettare gli impegni nazionali di riduzione delle* emissioni;

## Emendamento 113

### Proposta di direttiva

#### Allegato III – parte 2 – punto 1 – lettera d bis (nuova)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

*d bis) una spiegazione della metodologia utilizzata per garantire che le misure volte a rispettare gli impegni nazionali di riduzione del PM<sub>2,5</sub> privilegino la diminuzione delle emissioni di particolato carbonioso;*

## Emendamento 114

### Proposta di direttiva

#### Allegato III – parte 2 – punto 1 – lettera e

##### *Testo della Commissione*

e) una valutazione del modo in cui le politiche e le misure prescelte garantiscono la coerenza con i piani e i programmi istituiti in altri settori d'azione pertinenti.

##### *Emendamento*

e) una valutazione del modo in cui le politiche e le misure prescelte garantiscono la coerenza con i piani e i programmi istituiti in altri settori d'azione pertinenti *in particolare, tra l'altro, con i piani di qualità dell'aria ai sensi della direttiva 2008/50/CE, i piani nazionali transitori e i piani di ispezione ai sensi della direttiva 2010/75/CE, i piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica ai sensi della direttiva 2012/27/UE, e i piani d'azione nazionali per le energie rinnovabili ai sensi della direttiva 2009/28/CE, nonché con i piani o i programmi pertinenti soggetti ai requisiti della direttiva 2001/42/CE o a disposizioni equivalenti*

*della legislazione successiva.*

## **Emendamento 115**

**Proposta di direttiva**  
**Allegato III – parte 2 – punto 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) una valutazione dei progressi registrati nell'attuazione del programma, nella riduzione delle emissioni e nella riduzione delle concentrazioni;

*Emendamento*

a) una valutazione dei progressi registrati nell'attuazione del programma, nella riduzione delle emissioni, nella riduzione delle concentrazioni ***nonché dei benefici ambientali, di salute pubblica e socio-economici associati;***

## **Emendamento 116**

**Proposta di direttiva**  
**Allegato III – parte 2 – punto 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) eventuali cambiamenti significativi verificatisi nel contesto politico, nelle valutazioni, nel programma o nel calendario di attuazione.

*Emendamento*

b) eventuali cambiamenti significativi verificatisi nel contesto politico, nelle valutazioni (***compresi i risultati delle ispezioni e della vigilanza del mercato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 ter***), nel programma o nel calendario di attuazione.

## **Emendamento 117**

**Proposta di direttiva**  
**Allegato III – parte 2 – punto 2 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***b bis) una valutazione dei progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi a lungo termine dell'Unione in materia di salute e ambiente, alla luce di eventuali necessari aggiornamenti di tali obiettivi, compresi eventuali nuovi orientamenti sulla qualità dell'aria a cura dell'Organizzazione mondiale della sanità;***

## **Emendamento 118**

**Proposta di direttiva**

**Allegato III – parte 2 – punto 2 – lettera b ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***b ter) se un programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico è aggiornato a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, questo deve altresì contenere informazioni su tutte le misure aggiuntive di abbattimento dell'inquinamento atmosferico da mettere in atto, a livello locale, regionale o nazionale, in connessione con il raggiungimento degli impegni di riduzione delle emissioni e degli obiettivi di qualità dell'aria, compresi quelli di cui all'allegato III della presente direttiva e all'allegato XV, punto B, paragrafo 3, della direttiva 2008/50/CE.***



---

## TESTI APPROVATI

*Edizione provvisoria*

---

### **P8\_TA-PROV(2015)0382**

#### **Iniziativa dei cittadini europei**

#### **Risoluzione del Parlamento europeo del 28 ottobre 2015 sull'iniziativa dei cittadini europei (2014/2257(INI))**

*Il Parlamento europeo,*

- visti l'articolo 11, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e l'articolo 24, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini (A7-0350/2010),
- visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini,
- vista l'audizione pubblica del 26 febbraio 2015 sull'iniziativa dei cittadini, organizzata dalla commissione per gli affari costituzionali congiuntamente alla commissione per le petizioni,
- visto lo studio del dipartimento tematico C del Parlamento dal titolo: "European Citizens' Initiative – First lessons of implementation" (iniziativa dei cittadini europei – primi insegnamenti tratti dall'attuazione), pubblicato nel 2014,
- vista la decisione del Mediatore europeo, del 5 marzo 2015, che chiude l'indagine di propria iniziativa relativa alla Commissione (OI/9/2013/TN),
- visto lo studio realizzato dal Servizio di ricerca del Parlamento europeo nel febbraio 2015, dal titolo "Implementation of the European Citizens' Initiative" (attuazione dell'iniziativa dei cittadini europei),
- vista la relazione della Commissione del 31 marzo 2015 sull'iniziativa dei cittadini europei,
- visto l'articolo 52 del proprio regolamento,
- visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per le petizioni e della commissione giuridica (A8-0284/2015),

- A. considerando che l'iniziativa dei cittadini europei (ICE) è un nuovo diritto politico dei cittadini, nonché uno strumento unico e innovativo per la definizione dell'agenda per la democrazia partecipativa nell'Unione europea, che consente ai cittadini di svolgere un ruolo attivo nei progetti e nei processi che li riguardano, e il cui potenziale deve essere senza dubbio sfruttato al massimo e valorizzato in misura significativa per ottenere i migliori risultati e per incoraggiare il maggior numero possibile di cittadini dell'Unione a partecipare all'ulteriore sviluppo del processo di integrazione europea; che il rafforzamento della legittimità democratica delle istituzioni deve essere uno degli obiettivi prioritari dell'UE;
- B. considerando che è necessario valutare in modo approfondito l'attuazione del regolamento (UE) n. 211/2011, a tre anni dalla sua entrata in vigore il 1° aprile 2012, al fine di individuare eventuali carenze e proporre soluzioni realizzabili per un suo tempestivo riesame;
- C. considerando che l'esperienza insegna che la maggioranza degli organizzatori di ICE ha incontrato una serie di difficoltà sia pratiche che giuridiche nella costituzione di un'ICE e che in più occasioni gli organizzatori di ICE respinte hanno poi presentato ricorso alla Corte di giustizia e al Mediatore europeo contro la decisione della Commissione di non registrare le loro iniziative; che pertanto le regole devono essere concepite in modo tale da rendere tali iniziative quanto più possibile accessibili ai cittadini e agli organizzatori;
- D. considerando che il Parlamento è l'unico organo dell'Unione europea eletto direttamente e in quanto tale rappresenta, per definizione, i cittadini dell'UE;
- E. considerando che diverse istituzioni, ONG, gruppi di riflessione e gruppi della società civile hanno preso in esame le varie carenze nell'attuazione del regolamento (UE) n. 211/2011 sull'iniziativa dei cittadini e nell'organizzazione delle ICE e proposto numerosi miglioramenti, indicando in molte occasioni quali aspetti del regolamento necessitino di urgente modifica;
- F. considerando che le modalità di cui all'articolo 6 del regolamento, per quanto attiene in particolare all'istituzione di un sistema di raccolta per via elettronica e alla certificazione dello stesso da parte di un'autorità competente in uno Stato membro, lasciano agli organizzatori, nella maggior parte dei casi, meno di 12 mesi per raccogliere le firme necessarie;
- G. considerando che la presentazione alla Commissione di un'iniziativa che ha riscosso successo, una volta scaduto il periodo previsto per la raccolta delle firme, non è soggetta ad alcun limite di tempo specifico e che ciò è fonte di confusione e incertezza sia per le istituzioni che per il pubblico;
1. valuta positivamente l'iniziativa dei cittadini europei quale definita all'articolo 11, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea (TUE) e all'articolo 24, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in quanto primo strumento di democrazia partecipativa transnazionale che consente ai cittadini di interagire direttamente con le istituzioni dell'UE e partecipare attivamente all'elaborazione delle politiche e della legislazione europee e che fa da complemento al loro diritto di presentare petizioni al Parlamento e di fare ricorso al Mediatore europeo;
  2. sottolinea il fatto che l'ICE è il primo strumento di democrazia partecipativa che conferisce ai cittadini dell'UE il diritto, sulla base di almeno un milione di dichiarazioni di sostegno

provenienti da almeno un quarto degli Stati membri dell'UE, di prendere l'iniziativa, rafforzando così questa loro nuova prerogativa politica, e chiede alla Commissione di presentare, nell'ambito delle sue attribuzioni, una proposta adeguata sugli argomenti per i quali i cittadini reputano che un atto legislativo sia necessario per attuare i trattati;

3. sottolinea che l'ICE rappresenta un'opportunità eccezionale di cui i cittadini dispongono per individuare e definire le proprie aspirazioni e chiedere un intervento a livello di Unione e che occorre incoraggiarla e sostenerla con tutti i mezzi a disposizione; riconosce tuttavia che vi sono carenze significative che devono essere affrontate e risolte al fine di rendere l'ICE più efficace; sottolinea che qualsiasi ulteriore valutazione di tale strumento dovrebbe essere volta a conseguire la massima facilità di utilizzo, dato che si tratta di un mezzo fondamentale per collegare i cittadini d'Europa all'UE; sottolinea inoltre che l'uso della propria lingua madre è un diritto civico e invita quindi la Commissione e gli Stati membri a esplorare le alternative al fine di offrire la possibilità di ricorrervi in tutte le attività connesse con l'ICE, in quanto ciò incoraggia la partecipazione del cittadino; pone l'accento sull'importanza di sensibilizzare il pubblico sull'ICE, deplorando nel contempo la limitata conoscenza di tale strumento tra i cittadini dell'UE; invita a tal fine l'UE a organizzare campagne pubblicitarie e promozionali per dare all'ICE maggiore rilievo nei media e presso il pubblico;
4. sottolinea inoltre che l'impegno civico tra i giovani è fondamentale per il futuro di tutte le democrazie e invita la Commissione a trarre insegnamenti dalle esperienze nazionali di ICE pienamente riuscite;
5. considera essenziale che i cittadini possano contribuire all'esercizio delle prerogative legislative dell'Unione e partecipare direttamente all'avvio di proposte legislative;
6. pone l'accento sull'importanza di sensibilizzare il pubblico sull'ICE affinché essa possa essere uno strumento efficace di partecipazione democratica; esorta la Commissione e gli Stati membri, a tal proposito, a massimizzare i loro sforzi di comunicazione in merito allo strumento in questione, allo scopo di richiamare l'attenzione sulla sua esistenza presso il maggior numero possibile di cittadini, incoraggiandoli a parteciparvi attivamente;
7. invita la Commissione a utilizzare tutti i canali di comunicazione pubblica a fini di sensibilizzazione e ad adottare le misure necessarie per garantirne la trasparenza e facilitare la comunicazione relativa alle ICE in corso, ad esempio attraverso la creazione di applicazioni che forniscano informazioni, notifiche e possibilità di firmare online; sottolinea che la partecipazione attiva dei cittadini alle ICE dipende essenzialmente anche dalla loro pubblicizzazione negli Stati membri e suggerisce pertanto che i parlamenti nazionali degli Stati membri menzionino l'ICE nei loro siti web ufficiali;
8. osserva che oltre 6 milioni di cittadini dell'UE hanno partecipato a un'ICE, che vi sono state 51 richieste di avvio di iniziative, delle quali soltanto tre, segnatamente le iniziative "Right2Water", "One of us" e "Stop Vivisection", sono state dichiarate ricevibili, e che sei organizzatori di ICE respinte, pari al 30% del totale di ICE non accolte, hanno contestato il rifiuto della Commissione dinanzi alla Corte di giustizia europea, il che dimostra che resta ancora molto da fare affinché l'ICE realizzi il suo pieno potenziale; segnala le varie difficoltà pratiche incontrate dagli organizzatori da quando il regolamento è entrato in vigore nell'aprile 2012 e il fatto che il numero di iniziative è in calo;

9. chiede alla Commissione di fornire quanto prima, mediante il centro di contatto Europe Direct, orientamenti adeguati ed esaustivi, soprattutto di natura giuridica, agli organizzatori delle ICE, in modo che siano a conoscenza delle possibilità a loro disposizione e non propongano erroneamente iniziative che manifestamente non rientrano nelle competenze della Commissione e non soddisfano i requisiti giuridici di ammissibilità; chiede che si prenda in considerazione la possibilità di istituire un altro organo indipendente incaricato di fornire consulenza; osserva tuttavia che, ai sensi del trattato di Lisbona, le questioni sollevate dalle ICE possono non corrispondere interamente alle competenze della Commissione; ritiene altresì che la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di istituire presso le sue rappresentanze in ciascuno Stato membro un ufficio specifico incaricato di fornire tutte le informazioni, la consulenza e il sostegno necessari per le ICE;
10. sottolinea inoltre che un ufficio specifico per le ICE potrebbe anche contribuire a sensibilizzare il pubblico e i media in merito a esse; invita quindi la Commissione a promuovere le ICE quale strumento ufficiale dell'UE per raggiungere tale obiettivo; sottolinea che tale misura potrebbe altresì contribuire a superare la reticenza dei cittadini riguardo alla necessità di fornire i propri dati personali per sostenere una ICE;
11. chiede che vengano fornite linee guida più dettagliate sull'interpretazione delle basi giuridiche e maggiori informazioni sugli obblighi in materia di protezione dei dati in ciascuno Stato membro in cui gli organizzatori conducano campagne, per garantire loro certezza giuridica, nonché sulla possibilità degli organizzatori di contrarre polizze assicurative a prezzi accessibili;
12. lamenta la carenza di informazioni chiare sullo strumento dell'ICE nelle fasi iniziali, che ha portato a un'idea generale erranea sulla sua natura e ha generato frustrazione dinanzi ai primi casi di ICE respinte dalla Commissione; ricorda che lo strumento dovrebbe essere semplice, chiaro, facilmente utilizzabile e ampiamente pubblicizzato; sottolinea che la Commissione dovrebbe incoraggiare e sostenere i rappresentanti eletti a livello nazionale e locale affinché diano impulso a questo incremento di visibilità delle ICE;
13. sostiene inoltre la partecipazione attiva dei cittadini dell'UE affinché tale strumento sia utilizzato in modo adeguato nella definizione dell'agenda; manifesta preoccupazione circa il potenziale conflitto d'interessi, dal momento che la Commissione stessa ha la responsabilità esclusiva di svolgere il controllo dell'ammissibilità, e chiede che tale situazione sia affrontata adeguatamente in futuro; osserva nel contempo, tuttavia, che la trasparenza e la responsabilità dovrebbero essere un obiettivo per tutte le parti interessate onde mantenere chiarezza per quanto riguarda le attività dei cittadini;
14. invita la Commissione, a tale proposito, a prendere in considerazione il Parlamento anche in quanto decisore, soprattutto in quanto è l'unica istituzione i cui membri sono eletti direttamente dai cittadini dell'UE;
15. sottolinea che, conformemente ai termini dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 211/2011, qualora rifiuti di registrare un'ICE, "la Commissione informa gli organizzatori dei motivi di tale rifiuto e di tutti i possibili ricorsi giudiziari ed extragiudiziari a loro disposizione"; riconosce, a questo proposito, i numerosi reclami di organizzatori che lamentano di non aver ricevuto informazioni dettagliate ed esaustive sulle ragioni del rifiuto dell'iniziativa; invita la Commissione a motivare dettagliatamente la decisione di rifiuto di una ICE se essa a suo parere "esula manifestamente dalla competenza della Commissione" e allo stesso tempo a informare gli organizzatori, per iscritto e in modo tale da facilitarne il lavoro, in merito alle

pertinenti considerazioni giuridiche, che dovrebbero essere rese pienamente pubbliche in nome della trasparenza, così che la validità e la completa obiettività di questi elementi possano essere sottoposte a un controllo giuridico, riducendo quanto più possibile la discrezionalità della Commissione quale giudice e parte nell'esame dell'ammissibilità di un'iniziativa, e che gli organizzatori possano decidere se rivedere la propria ICE per ripresentarla in una versione modificata;

16. invita la Commissione a valutare la possibilità di registrare solo parte di un'iniziativa nel caso in cui l'ICE non rientri interamente nelle sue competenze; la invita a dare agli organizzatori, al momento della registrazione, un'indicazione su quale parte potrebbe essere registrata, riconoscendo che il dialogo e il coordinamento con gli organizzatori dell'ICE sono essenziali durante l'intera durata del processo, e le chiede di informare il Parlamento europeo della sua decisione riguardo alla registrazione dell'ICE; la invita inoltre a studiare delle modalità per deferire all'autorità competente, a livello nazionale o regionale, le iniziative o le parti di iniziative che non rientrano nell'ambito delle sue competenze;
17. mette in rilievo l'importanza della tecnologia come strumento per incoraggiare la partecipazione dei cittadini; invita la Commissione a migliorare la facilità d'uso del suo software per la raccolta delle firme per via elettronica, a rendere tale software accessibile alle persone con disabilità, a offrire in permanenza l'uso gratuito dei suoi server per il deposito delle firme raccolte per via elettronica, attingendo a risorse esistenti del bilancio dell'UE, e a semplificare e rivedere le specifiche tecniche per la raccolta elettronica delle firme in modo che gli indirizzi di posta elettronica possano essere raccolti, su base non obbligatoria, sulla stessa schermata del modulo di dichiarazione di sostegno, ma conservati in una banca dati distinta;
18. ritiene che, se rivisto, lo strumento ICE abbia le potenzialità per coinvolgere il pubblico e per promuovere il dialogo tra i cittadini e tra questi e le istituzioni dell'UE; sottolinea la necessità di collegare la raccolta delle firme per via elettronica ai pertinenti nuovi strumenti per le campagne sui media sociali e digitali, sull'esempio di altre fortunate piattaforme per campagne online;
19. invita la Commissione a riconsiderare il collegamento automatico fra la registrazione di un'ICE e l'inizio del periodo di 12 mesi entro il quale si possono raccogliere le espressioni di sostegno, in modo che possano essere gli organizzatori stessi dell'ICE a decidere quando iniziare tale raccolta;
20. invita la Commissione ad esortare gli Stati membri a utilizzare lo strumento ICE di convalida delle dichiarazioni di sostegno, sviluppato nell'ambito del programma ISA (soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee);
21. sottolinea che, nell'ambito degli strumenti disponibili per rafforzare la democrazia partecipativa in tutta l'Unione, gli strumenti informatici dovrebbero essere messi a disposizione anche delle regioni, consentendo così un maggiore coinvolgimento dei cittadini nelle questioni pubbliche;
22. accoglie con grande favore l'offerta del Comitato economico e sociale europeo di tradurre gratuitamente i testi delle ICE, in modo da ridurre il costo dell'organizzazione di un'ICE;
23. invita a una maggiore cooperazione interistituzionale a livello dell'UE, come pure a livello nazionale e locale, nel fornire informazioni e assistenza agli organizzatori delle ICE nel

corso del trattamento delle stesse; invita a migliorare il sito web multilingue dell'ICE gestito dalla Commissione e a mettere a punto un insieme di linee guida unico, in tutte le lingue ufficiali dell'UE, sui diritti e gli obblighi degli organizzatori delle ICE e sulle procedure amministrative che si applicano nel corso dell'intero processo;

24. chiede che in futuro sia istituito uno sportello unico, fisico e online, che si occupi in permanenza di fornire informazioni, servizi di traduzione e assistenza tecnica, giuridica e politica per le ICE, e ritiene che esso potrebbe utilizzare le risorse esistenti del punto di contatto situato al Centro di contatto "Europa in diretta" nonché delle rappresentanze della Commissione e degli Uffici d'informazione del Parlamento negli Stati membri; ritiene che tale assetto avvicinerrebbe il progetto dell'ICE ai cittadini;
25. considera troppo complicato per gli organizzatori fornire a sostegno delle ICE, nei 28 Stati membri, dati personali diversi sulla base delle varie disposizioni nazionali, come prevede il regolamento (UE) n. 211/2011, e chiede che si introduca una procedura uniforme per la presentazione delle dichiarazioni di sostegno, modificando l'allegato III del regolamento (UE) n. 211/2011 in modo da standardizzare la natura dei dati raccolti negli Stati membri; incoraggia la Commissione a proseguire i negoziati con gli Stati membri al fine di ridurre il numero dei requisiti relativi ai dati, eliminando quindi il requisito del numero d'identità personale e rendendo più semplice il soddisfacimento dei requisiti, e ricorda che un'ICE, più che contenere proposte vincolanti, è piuttosto uno strumento di partecipazione e di definizione dell'agenda; suggerisce di prendere in considerazione l'istituzione di una cittadinanza digitale dell'UE e, in attesa che sia istituita, raccomanda di predisporre una soluzione temporanea al fine di risolvere i problemi attualmente causati dalla registrazione multipla; invita pertanto la Commissione ad esaminare con urgenza tale questione nell'ambito della sua agenda digitale;
26. invita la Commissione a modificare l'articolo 3 del regolamento (UE) n. 211/2011 e a raccomandare agli Stati membri di abbassare da 18 a 16 anni l'età richiesta per dichiarare il proprio sostegno e partecipare a un'ICE, età che non deve essere legata al diritto di voto alle elezioni per il Parlamento europeo, dando così in particolare ai giovani la possibilità di partecipare attivamente a far avanzare il progetto europeo;
27. riconosce il delicato problema della responsabilità personale degli organizzatori riguardo alla protezione dei dati nella raccolta dei dati personali dei firmatari e propone di ridurre la quantità di dati richiesti e di riformulare l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 211/2011, sulla responsabilità, per chiarire che la responsabilità personale non è illimitata; propone, a tale scopo, che il comitato dei cittadini possa acquisire personalità giuridica e che si tragga ispirazione dall'articolo 3 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente, in modo da stabilire che gli organizzatori sono responsabili solo per atti "illecit[i] e post[i] in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza";
28. incoraggia la Commissione e gli Stati membri a rendere i requisiti per la raccolta dei dati più agevoli e più armonizzati; invita le autorità nazionali competenti a informare periodicamente le commissioni per gli affari europei dei rispettivi parlamenti nazionali riguardo alle ICE in corso che abbiano già raccolto un numero significativo di firme; esorta la Commissione a proporre una revisione del regolamento (UE) n. 211/2011 al fine di garantire ai cittadini la possibilità di firmare un'ICE nel paese di residenza;

29. esprime preoccupazione per il fatto che, dal 2012, solo 3 delle 31 ICE registrate hanno raggiunto la fase finale; fa rilevare che il drastico calo del numero di nuove iniziative è una conseguenza dei requisiti eccessivi e dell'inutile complessità del sistema; si duole del mancato impatto legislativo e dello scoraggiante seguito dato dalla Commissione alle iniziative che hanno avuto buon esito; esprime il suo disaccordo con la Commissione circa il fatto che l'attuazione del regolamento abbia consentito di realizzare in pieno il potenziale delle ICE; sottolinea che le istituzioni dell'UE e gli Stati membri devono adottare tutte le iniziative necessarie per promuovere l'ICE e rafforzare la fiducia dei cittadini in questo strumento;
30. chiede alla Commissione di rivedere la formulazione dell'articolo 10, lettera c), del regolamento (UE) n. 211/2011, in modo che una ICE che abbia avuto buon esito possa avere un seguito adeguato; sollecita la Commissione a iniziare l'elaborazione di un atto giuridico, per ogni ICE andata a buon fine, entro 12 mesi dall'emanazione di un parere positivo;
31. ritiene che, allo scopo di mettere in risalto la dimensione politica delle ICE, le audizioni pubbliche previste dall'articolo 11 del regolamento (UE) n. 211/2011 dovrebbero essere strutturate in modo da consentire agli organizzatori di avviare un dialogo con i deputati al Parlamento europeo e i funzionari competenti della Commissione; sottolinea che le audizioni sulle ICE dovrebbero essere organizzate sotto l'egida di una commissione "neutrale", che non sia competente per il merito dell'oggetto dell'ICE, in termini di contenuto, e ritiene inoltre che dovrebbero sempre parteciparvi esperti esterni;
32. esorta il Parlamento e le sue commissioni, qualora la Commissione non dovesse presentare una proposta legislativa entro il periodo di 12 mesi, a esercitare ove necessario il loro diritto a norma dell'articolo 225 TFUE di chiedere alla Commissione di presentare una proposta appropriata; ritiene che nell'esercizio di tale diritto la commissione competente del Parlamento debba tenere conto del contenuto di una ICE che ha avuto buon esito e consultare gli organizzatori dell'ICE in un'altra audizione; chiede che il suo regolamento sia modificato di conseguenza;
33. invita la Commissione a esaminare la possibilità di fornire sostegno finanziario per le ICE attingendo a risorse esistenti del bilancio dell'UE per il tramite di programmi europei quali "Europa per i cittadini" e "Diritti, uguaglianza e cittadinanza", ivi inclusa la possibilità di finanziare programmi radiotelevisivi promozionali, tenendo presente che va garantita l'uguaglianza fra i cittadini, che vi è una reale necessità di sostegno finanziario per l'organizzazione delle ICE e che a tale scopo sono stati presentati numerosi emendamenti al bilancio UE;
34. invita la Commissione a contrastare, adottando tutte le precauzioni possibili, il furto – anche tramite strumenti internet – di informazioni sensibili relative ai firmatari, specialmente se gestite sotto forma di dato aggregato;
35. è lieto di aver ricevuto la relazione della Commissione del 31 marzo 2015 sull'ICE e la decisione OI/9/2013/TN del Mediatore europeo, e invita la Commissione a garantire, in sede di revisione di questo strumento, che siano attuati tutti i provvedimenti giuridici appropriati al fine di assicurare un seguito adeguato a ogni ICE che si considera completata con successo; chiede pertanto alla Commissione, alla luce delle varie carenze emerse, di presentare il prima possibile una proposta di revisione del regolamento (UE) n. 211/2011 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1179/2011 della Commissione;

36. chiede alle istituzioni dell'UE di svolgere l'indispensabile attività di comunicazione mediante una campagna informativa sull'ICE;
37. invita la Commissione a riferire periodicamente al Parlamento sullo stato di avanzamento delle ICE in corso, in modo che il Parlamento – nell'ambito del suo impegno nei confronti dei cittadini dell'Unione – possa verificare se lo strumento stia funzionando con tutta l'efficacia possibile; sottolinea che il processo dell'ICE dovrà essere costantemente migliorato sulla base dell'esperienza pratica acquisita e dovrà inoltre conformarsi alle sentenze che pronuncerà la Corte di giustizia;
38. raccomanda che si utilizzi ogni canale di comunicazione disponibile, in particolare le piattaforme mediatiche sociali e digitali di tutte le pertinenti istituzioni dell'UE, per lo svolgimento delle campagne di sensibilizzazione in corso, con il coinvolgimento degli uffici e delle rappresentanze dell'UE nonché delle autorità nazionali; invita la Commissione a fornire supporto per lo sviluppo di uno programma software open source per dispositivi mobili specifico per le ICE; si rallegra del fatto che alcune ICE siano riuscite ad avere un impatto a livello locale;
39. ritiene che per garantire un uso corretto di questo strumento di democrazia partecipativa da parte dei cittadini, e per impedire che interessi privati possano abusarne, sia essenziale accrescere la trasparenza e migliorare la qualità dei controlli sul finanziamento e il patrocinio delle ICE;
40. rileva l'importante ruolo svolto dal Mediatore europeo nell'indagare sul trattamento, da parte della Commissione, delle ICE che le sono presentate, e in particolare sui casi di rifiuto di registrazione di un'ICE;
41. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.



---

**TESTI APPROVATI**

*Edizione provvisoria*

---

**P8\_TA-PROV(2015)0383**

**Una strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica**

**Risoluzione del Parlamento europeo del 28 ottobre 2015 su una strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (2014/2214(INI))**

*Il Parlamento europeo,*

- visti la comunicazione della Commissione relativa alla strategia dell'Unione europea per la regione adriatica e ionica (COM(2014)0357) nonché il piano d'azione e il documento analitico di supporto correlati,
- visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio<sup>1</sup> ("regolamento recante disposizioni comuni – RDC"),
- visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea<sup>2</sup>,
- viste le conclusioni del Consiglio del 23 ottobre 2014 sulla strategia dell'Unione europea per la regione adriatica e ionica,
- viste la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul valore aggiunto delle strategie macroregionali (COM(2013)0468) e le pertinenti conclusioni del Consiglio del 22 ottobre 2013,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, dell'11 settembre 2014, in merito alla comunicazione della Commissione relativa alla strategia dell'Unione europea per la regione adriatica e ionica (COM(2014)0357) e sul tema "La strategia dell'Unione europea per la regione adriatica e ionica: ricerca, sviluppo e innovazione nelle PMI" (parere esplorativo della presidenza italiana dell'UE),

---

<sup>1</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

<sup>2</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259.

- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 21 gennaio 2014, in merito alla strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR) (parere esplorativo),
- visto il parere del Comitato delle regioni, del 26 giugno 2014, in merito alla strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR),
- visto il parere d'iniziativa del Comitato delle regioni, dell'11 ottobre 2011, dal titolo "La cooperazione territoriale nel bacino del Mediterraneo attraverso la macroregione adriatico-ionica",
- vista la sua risoluzione del 3 luglio 2012 sull'evoluzione delle strategie macroregionali dell'UE: pratiche attuali e prospettive future, in particolare nel Mediterraneo<sup>1</sup>,
- vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Una strategia marittima per il Mare Adriatico e il Mar Ionio" (COM(2012)0713),
- vista la relazione della Commissione sulla governance delle strategie macroregionali (COM(2014)0284),
- vista la comunicazione della Commissione, del 26 gennaio 2011, dal titolo "Il contributo della politica regionale alla crescita sostenibile nel contesto della strategia Europa 2020" (COM(2011)0017),
- vista la direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati,
- vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente,
- vista la decisione n. 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione di Aarhus),
- vista la dichiarazione di Ancona, adottata in occasione della Conferenza per lo sviluppo e la sicurezza dell'Adriatico e dello Ionio del 19 e 20 maggio 2000,
- viste la Conferenza istitutiva dell'Euroregione adriatico-ionica, tenutasi a Pola il 30 giugno 2006, e la Dichiarazione di promozione dell'iniziativa per l'adozione della Strategia per l'Adriatico, adottata in occasione dell'Assemblea dell'Euroregione adriatico-ionica tenutasi il 22 ottobre 2009 a Spalato,
- visto lo studio del gennaio 2015 a cura della sua Direzione generale delle Politiche interne (Dipartimento B: politiche strutturali e di coesione) dal titolo "Il nuovo ruolo delle macroregioni nella cooperazione territoriale europea",
- visto lo studio del giugno 2015 a cura della sua Direzione generale delle Politiche interne (Dipartimento B: politiche strutturali e di coesione) dal titolo "Regione adriatica e ionica: analisi e valutazione socioeconomiche dei collegamenti nel settore dei trasporti e

---

<sup>1</sup> GU C 349 E del 29.11.2013, pag. 1.

dell'energia",

- visto l'articolo 52 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per la pesca (A8-0279/2015),
- A. considerando che le strategie macroregionali costituiscono un nuovo modello di governance multilivello in cui il coinvolgimento delle parti interessate in rappresentanza dei livelli europeo, nazionale, regionale e locale, incluse le parti economiche e sociali e le organizzazioni della società civile, nonché la complementarietà delle varie politiche e dei diversi programmi sono fondamentali nell'ottica di un'attuazione efficace e del conseguimento degli obiettivi; che gli enti regionali e locali svolgono un ruolo da protagonisti nella promozione della democrazia, del decentramento e di una maggiore autonomia locale e regionale;
  - B. considerando che le strategie già attuate per le regioni del Mar Baltico e del Danubio hanno offerto vantaggi tangibili alle regioni interessate, hanno confermato il successo dei meccanismi di cooperazione dell'UE e hanno permesso di maturare utili esperienze per elaborare nuove strategie macroregionali;
  - C. considerando che le regioni mostrano un crescente interesse nei confronti di questa forma innovativa di cooperazione regionale e del relativo modello di governance; che ultimamente ciò ha riguardato in particolare regioni montane come quelle dei Carpazi e delle Alpi, dove la presenza di vincoli naturali esige una specifica politica regionale;
  - D. considerando che una strategia macroregionale, in quanto quadro integrato approvato dal Consiglio europeo e relativo a Stati membri e paesi terzi nella stessa area geografica, costituisce una strategia dell'Unione europea;
  - E. considerando che vi sono grandi differenze socioeconomiche tra i paesi coinvolti nella strategia in esame, in particolare tra gli Stati che sono membri dell'UE e quelli che non lo sono;
  - F. considerando che l'adozione di una strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR) è frutto del rinnovato interesse dimostrato dai paesi della regione adriatica e ionica per la cooperazione e la definizione di azioni comuni per far fronte alle sfide sfruttando il potenziale in tutta la regione, nonché dei loro continui sforzi intesi a realizzare sinergie;
  - G. considerando che le strategie macroregionali possono essere considerate uno strumento ai fini dell'integrazione europea e di una maggiore coesione territoriale, che si basa sulla cooperazione volontaria tra gli Stati membri e i paesi vicini per rispondere alle sfide comuni; che l'EUSAIR è una nuova forma di cooperazione regionale che può assistere i paesi partecipanti candidati e potenziali candidati nel loro percorso verso l'UE, e costituisce un'importante componente della più ampia politica dell'UE relativa al Mediterraneo, espressa nel quadro dell'Unione per il Mediterraneo; che l'EUSAIR, quale parte della politica regionale dell'UE, è uno strumento dedicato alla promozione della coesione economica e sociale, i cui obiettivi principali sono la riduzione delle disparità tra le regioni, la promozione di una reale convergenza e l'incoraggiamento della crescita e

dell'occupazione;

- H. considerando che, per la sua conformazione semi-chiusa, il Mare Adriatico è particolarmente vulnerabile all'inquinamento e presenta peculiari caratteristiche idrografiche, come profondità e profili costieri che variano notevolmente dal nord al sud della regione; che gli stock ittici sono condivisi tra tutti gli Stati costieri, il che ne mette sotto forte pressione la rigenerazione; che gli interventi previsti nel futuro regolamento quadro sulle misure tecniche nella PCP riformata dovrebbero essere concepiti a livello regionale e ad hoc per le specificità di questa zona e delle relative risorse marine e attività di pesca;

### ***Osservazioni generali***

1. accoglie con favore la comunicazione della Commissione relativa alla strategia dell'Unione europea per la regione adriatica e ionica nonché il piano d'azione correlato; ritiene che si tratti di una tappa essenziale per lo sviluppo di questa regione dell'Europa; sottolinea che l'EUSAIR è stata istituita per conferire un valore aggiunto agli interventi delle autorità UE, nazionali o regionali o del settore privato, in modo da rafforzare considerevolmente il funzionamento della macroregione; pone l'accento sulle prospettive della strategia per i paesi candidati e potenziali candidati della regione; sottolinea l'importanza di fondare la strategia sui principi di integrazione, coordinamento, cooperazione e partenariato; ribadisce l'importanza del principio dei "tre no" (no a nuove norme, no a nuove istituzioni e no a nuovi fondi), dal momento che le macroregioni sono strutture per iniziative di cooperazione che si basano sulle sinergie risultanti dall'articolazione dei diversi strumenti politici dell'UE, inclusi i fondi SIE;
2. si compiace degli sforzi profusi da tutte le parti interessate nella creazione di un'architettura istituzionale per l'attuazione dell'EUSAIR all'interno del quadro istituzionale esistente; incoraggia tutti i soggetti interessati a livello nazionale, regionale e locale ad assumere la piena titolarità dell'attuazione dei progetti oggetto della strategia macroregionale in questione; sottolinea l'importanza di rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici, come pure di garantire che ciascun paese partecipante disponga di risorse sufficienti e di personale amministrativo competente espressamente destinati all'attuazione dell'EUSAIR;
3. sottolinea la necessità di un approccio basato sul territorio per quanto concerne le attività di cooperazione e mette in rilievo il valore aggiunto del modello di governance multilivello che deve sopperire alla mancanza di capacità amministrativa e può essere sfruttato per mettere in comune le risorse nella macroregione; ribadisce, a tale proposito, che occorre includere le autorità locali e regionali negli organismi di gestione politici nonché negli enti operativi, tecnici ed esecutivi della strategia, mantenendo nel contempo il ruolo della Commissione nel processo di coordinamento; sottolinea che lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) può mobilitare e coinvolgere i soggetti locali nel processo decisionale e contribuire a rafforzare la titolarità dei progetti presso i cittadini;
4. pone l'accento sull'importanza di un processo trasparente per l'adozione, il monitoraggio e la valutazione della strategia, nonché dell'apertura e dell'inclusività nei confronti della società civile e di tutte le parti interessate; mette in evidenza che la comunicazione e la sensibilizzazione quali elementi trasversali comuni a tutti i pilastri sono essenziali ai fini della partecipazione dei soggetti interessati al processo decisionale e dell'approvazione da

parte dell'opinione pubblica; incoraggia gli Stati membri a far sì che la strategia abbia un'adeguata visibilità a livello nazionale, regionale e locale, a sviluppare un'adeguata comunicazione sugli obiettivi e sui risultati della strategia e a promuovere il coordinamento e lo scambio di buone pratiche con altre strategie macroregionali già esistenti e future;

5. sottolinea la necessità che i paesi terzi armonizzino la loro normativa con lo specifico acquis settoriale relativo alla strategia, così da garantire il conseguimento degli obiettivi dell'UE nonché la loro attuazione regolare, legale e tempestiva sulla base delle norme e della legislazione dell'Unione; incoraggia tutti i paesi partecipanti a istituire gruppi di riflessione e a organizzare incontri regolari per scambiare le migliori pratiche, onde salvaguardare la procedura e renderla più efficiente;
6. osserva che il netto calo degli investimenti privati nei paesi della regione, combinato al risanamento di bilancio e alla limitata capacità di investimento nel settore pubblico, potrebbe causare problemi per quanto riguarda il finanziamento dei progetti previsti dalla strategia; invita i paesi partecipanti a mantenere un alto livello di titolarità, di impegno e di leadership, elementi essenziali per la riuscita della strategia;
7. si compiace del fatto che i Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) e lo Strumento di assistenza preadesione 2014-2020, in particolare il Programma di cooperazione transnazionale Adriatico-Ionico 2014-2020 (ADRION), forniscono notevoli risorse potenziali e un'ampia gamma di strumenti e opzioni tecniche ai fini della strategia; conferma che sono disponibili altri fondi e strumenti pertinenti ai pilastri della strategia, in particolare i programmi Orizzonte 2020 ed Erasmus+ per tutti i pilastri, il meccanismo per collegare l'Europa per il pilastro 2, il programma LIFE per il pilastro 3 e per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, i programmi COSME ed Europa creativa per le PMI per il pilastro 4, nonché il programma INNOVFIN volto a finanziare le innovazioni; incoraggia, per creare una sinergia dei fondi disponibili, la collaborazione tra i comitati di sorveglianza dei programmi di cooperazione territoriale che insistono sulla regione, l'organo direttivo dell'EUSAIR e le autorità di gestione dei fondi SIE; sottolinea che la strategia dovrebbe consentire un uso più efficiente ed efficace degli strumenti e dei fondi esistenti;
8. invita la Commissione europea e gli enti nazionali, regionali e locali responsabili della preparazione, della gestione e dell'attuazione dei programmi dei programmi SIE a sottolineare l'importanza dei progetti e delle azioni macroregionali;
9. sottolinea l'importanza di definire, a livello macroregionale, la struttura di attuazione e i meccanismi di coordinamento per facilitare la cooperazione, anche attraverso la pianificazione congiunta, l'allineamento delle opportunità di finanziamento e un approccio dal basso verso l'alto; pone l'accento sulla necessità di allineare i programmi operativi nazionali e regionali agli obiettivi della strategia includendo, ove possibile, l'incorporamento della strategia EUSAIR nei programmi; reputa fondamentale coordinare e armonizzare le iniziative, le proposte e i progetti che riguardano la regione adriatico-ionica;
10. incoraggia la Commissione, la Banca europea per gli investimenti (BEI) e i paesi partecipanti a sfruttare appieno le possibilità offerte dal nuovo Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) nell'ottica di finanziare progetti nella regione in grado di creare valore aggiunto, promuovere lo sviluppo sostenibile e la coesione economica e

sociale, stimolare la crescita e incrementare l'occupazione a livello macroregionale, nonché contribuire al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020; incoraggia in tale contesto l'attribuzione di "punti bonus" ai progetti macroregionali nella fase di selezione dei progetti, in ragione della loro intrinseca natura transnazionale;

11. segnala che non esistono fondi specifici assegnati esclusivamente all'attuazione delle strategie macroregionali e che una forte volontà politica, il partenariato e il coordinamento tra i paesi sono condizioni imprescindibili per il successo; invita pertanto i paesi della regione a riunire, nel quadro della BEI, i fondi (SIE, IPA e FEIS) e i contributi nazionali in una piattaforma finanziaria e di investimento per sostenere il finanziamento dei progetti che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla strategia; chiede la creazione di una riserva di progetti, trasparente e disponibile al pubblico, per la regione adriatica e ionica, in grado di dare visibilità alle esigenze di investimento e ai progetti attuali e potenziali al fine di incoraggiare gli investitori a investire in tali progetti;
12. esorta le parti interessate a scambiare le migliori pratiche, a basarsi sulle esperienze acquisite, a individuare le strozzature nel processo di attuazione di altre strategie macroregionali dell'UE e a rafforzare la cooperazione con le loro controparti, ad esempio quelle provenienti dalle macroregioni del Mar Baltico, del bacino del Danubio e delle Alpi;
13. invita la Commissione a eliminare gli ostacoli amministrativi e non finanziari che spesso scoraggiano gli investitori dall'investire in simili progetti;
14. ritiene che occorra trovare un modo per coinvolgere i paesi non inclusi nella strategia e vicini alla regione dal punto di vista geografico ed economico, perlomeno sulla base di progetti individuali e specifici; sottolinea al riguardo l'importanza della cooperazione transfrontaliera e transnazionale nel quadro della politica di coesione e invita le regioni e gli Stati membri interessati ad avvalersi delle migliori pratiche esistenti in tale settore;
15. fa presente il forte impatto della crisi economica sulla regione e mette in rilievo la necessità di effettuare valutazioni periodiche delle strategie elaborate ai fini della ripresa economica; segnala che i paesi nella regione presentano livelli di sviluppo differenti e hanno esigenze diverse; invita la Commissione a sottolineare l'importanza della creazione di condizioni atte a ridurre le disparità socioeconomiche tra i paesi; sostiene le riforme nei paesi meno avanzati e incoraggia lo scambio di conoscenza, esperienze e pratiche in tale contesto;
16. segnala che occorre incoraggiare, rilanciare e approfondire la cooperazione nel campo della cultura, della scienza e dell'istruzione, anche migliorando le opportunità di mobilità accademica degli studenti e del personale universitario; sottolinea che la scienza e l'innovazione sono condizioni imprescindibili per una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile; pone l'accento sull'interdipendenza tra la cooperazione scientifica e culturale, da un lato, e la crescita delle dinamiche economiche e il livello di diversità e sostenibilità del turismo nella regione, dall'altro;
17. plaude al fatto che il Parlamento europeo sia rappresentato negli organi direttivi dell'EUSAIR; invita la Commissione a valutare gli sforzi comuni dei paesi della regione (Stati membri e non membri dell'UE) e l'effettiva partecipazione delle autorità locali e regionali al conseguimento degli obiettivi della strategia;

18. fa riferimento ai precedenti stabiliti nel contesto di altre strategie macroregionali dell'UE e chiede, nel quadro dei progetti pilota e delle azioni preparatorie, che venga fornito sostegno alle diverse tipologie di azioni, dagli studi al capitale di avviamento per la preparazione di progetti in diversi settori prioritari;
19. ritiene imprescindibile che, nella fase di implementazione della strategia, i suoi principi generali, e in particolare le istanze relative alla protezione dell'ambiente e alla valorizzazione delle risorse naturali, vengano tenuti nella dovuta considerazione in tutti e quattro i pilastri, anche al fine di avere un approccio olistico alle complesse e variegate sfide della macroregione;
20. sottolinea che occorre prestare particolare attenzione alle zone di cui all'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come quelle insulari, di montagna e rurali, al fine di identificare e sfruttare il loro specifico potenziale, specialmente nel settore turistico, rispettando nel contempo le aree di intervento e le priorità identificate dalla presente relazione; invita inoltre la Commissione a proporre un Anno europeo delle regioni insulari e di montagna;
21. ritiene necessario trovare soluzioni che consentano ai paesi partecipanti di includere altri importanti pilastri che potrebbero apportare vantaggi in termini di sviluppo per l'area, come ad esempio l'agricoltura, in considerazione della specificità delle condizioni geoclimatiche, della biodiversità e del potenziale di generare effetti sinergici coordinati così come un'ulteriore crescita; raccomanda una cooperazione e un coordinamento intensi tra le zone dell'entroterra, l'area costiera e le isole, così da creare sinergie tra i progetti per l'energia pulita e la produzione di alimenti sani;
22. richiama l'attenzione sull'importanza di un'adeguata rendicontazione e valutazione dell'attuazione della strategia; invita in tal senso i paesi partecipanti, insieme alla Commissione, a raccogliere dati di riferimento affidabili e a stabilire obiettivi concreti per ogni pilastro, che saranno valutati su base annuale e messi a disposizione del pubblico;
23. chiede un approccio europeo globale e integrato alle migrazioni; sottolinea che la regione si trova ad affrontare importanti sfide migratorie e deplora tutte le tragedie nel Mediterraneo; ribadisce che, per rispondere a tali sfide, è essenziale un cambiamento radicale delle politiche in materia d'asilo sotto il profilo della solidarietà tra Stati membri; sottolinea la necessità di esaminare la strategia globale sulla cooperazione con i paesi terzi; deplora l'insufficiente cooperazione fra gli Stati membri dell'UE per quanto concerne le sfide poste dalla migrazione; incoraggia lo scambio di buone pratiche nel settore dell'accoglienza dei migranti ed esorta ad accordare particolare attenzione alle questioni sociali e umanitarie che interessano la regione, in vista di un'eventuale ridefinizione delle priorità dell'EUSAIR in futuro;
24. si aspetta che venga dato nuovo slancio al rafforzamento della pace e della sicurezza nell'Europa sudorientale;
25. invita i paesi a procedere a uno scambio di migliori pratiche per quanto riguarda il rispetto dei diritti delle minoranze in modo da applicare le norme più rigorose, considerando che si tratta di un'area particolarmente sensibile alle questioni linguistiche;

26. sottolinea che, all'interno delle varie fasi di attuazione, occorre garantire ai soggetti economici pubblici e privati, ai soggetti sociali e alle differenti componenti della società civile organizzata un'adeguata formazione mediante un programma ad hoc e un supporto organizzativo e tecnico;
27. invita la Commissione a presentare ogni due anni al Parlamento e al Consiglio una relazione sull'attuazione dell'EUSAIR, al fine di valutarne il funzionamento e il valore aggiunto in termini di crescita e occupazione, riduzione delle disparità e sviluppo sostenibile;
28. incoraggia l'adozione di azioni specifiche per valorizzare la dimensione sociale; sottolinea l'importanza di integrare priorità e misure volte a favorire l'inclusione delle persone con disabilità e a prevenire qualsiasi tipo di discriminazione;

### ***Crescita blu***

29. sottolinea che l'unicità della posizione geografica e la specificità della struttura costiera della regione, unite alla ricchezza della sua biodiversità marina, presentano un immenso potenziale in termini di creazione di posti di lavoro "blu" e di sviluppo e crescita innovativi e sostenibili dell'economia, tra cui figurano tecnologie blu, pesca e acquacoltura, nonché una governance e servizi marini e marittimi migliori;
30. difende l'economia blu quale soluzione alla crisi economica, poiché favorisce la creazione di nuovi posti di lavoro e lo sviluppo economico, in particolare l'occupazione femminile e giovanile nei paesi costieri e insulari; ritiene che la strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica non possa essere attuata senza tenere conto del concetto di economia blu che lega i settori economici relativi ai mari e agli oceani, l'acquacoltura, i trasporti marittimi e fluviali e il turismo alla tutela ambientale;
31. invita la Commissione e i paesi che partecipano alla strategia a fornire incentivi per attrarre i giovani verso il settore della pesca e dell'acquacoltura nella regione adriatica e ionica e incoraggiarli a intraprendere tali attività;
32. chiede il coordinamento programmatico e l'armonizzazione degli obiettivi della strategia, come pure progetti comuni, in linea con i valori, i principi e gli obiettivi della politica comune della pesca; incoraggia inoltre a favorire lo sviluppo di un settore della pesca sostenibile e la produzione di alimenti sani e tradizionali; chiede la creazione di gruppi di azione locale per la pesca, che potrebbero rappresentare uno strumento naturale per diversificare tale settore; sottolinea che una pesca e un'acquacoltura sostenibili e redditizie richiedono una partecipazione più intensa da parte dei soggetti interessati alla gestione complessiva, nonché il miglioramento e la diversificazione delle attività di pesca;
33. è del parere che la crescita blu comprenda attività commerciali e settori molto diversificati e che, per questo, il suo sviluppo necessita di manodopera altamente qualificata in tutti questi settori; invita gli Stati membri che partecipano all'EUSAIR a promuovere i vari settori della crescita blu nei rispettivi programmi di formazione, tenendo conto dei sistemi di apprendimento permanente e della formazione dei dipendenti; sottolinea la complessità delle attività, dei settori e delle discipline dei sistemi socioeconomici interessati dalla crescita blu e ritiene, pertanto, estremamente importante che gli Stati membri che partecipano alla strategia EUSAIR adottino politiche per il mercato del lavoro che permettano di migliorare la capacità di adattamento ai cambiamenti, all'innovazione e alla

multidisciplinarietà, di adeguare la formazione del capitale umano e di incrementare il tasso di partecipazione femminile;

34. sottolinea l'importanza di una maggiore e reale interconnessione fra la strategia Europa 2020 e i tre pilastri, specialmente quello della crescita blu, della strategia EUSAIR sulla base del piano d'azione della Commissione; considera il piano d'azione uno dei risultati dell'approccio della strategia per l'identificazione delle priorità concrete della macroregione; sottolinea che, alla luce di ciò, la scelta di ogni azione o progetto passa per un ampio processo di consultazione dal basso verso l'alto che coinvolge una gamma di soggetti interessati della regione adriatico-ionica in rappresentanza delle autorità nazionali, regionali e locali, delle parti sociali, così come del settore privato, dell'economia sociale, del mondo accademico e della società civile;
35. incoraggia la creazione di cluster e la cooperazione tra le imprese pubbliche e private, le università, gli istituti di ricerca e altri soggetti interessati del settore marino e marittimo, al fine di stimolare l'innovazione e trarre pieno vantaggio dalle sinergie; ritiene che le azioni previste nell'ambito del pilastro "Crescita blu" debbano basarsi sulle strategie nazionali e regionali di ricerca e innovazione per una specializzazione intelligente, in modo da garantire investimenti più efficaci ed efficienti; invita i paesi e le regioni a partecipare alla piattaforma S3 della Commissione per beneficiare di assistenza nello sviluppo, nell'attuazione e nella revisione delle strategie di specializzazione intelligente; ritiene necessario, in tale contesto, garantire alle PMI un migliore accesso al credito e rafforzare le reti di aziende (cluster) esistenti, attraverso il processo di internazionalizzazione, così da creare nuovi posti di lavoro sostenibili e di qualità;
36. è favorevole alla creazione di un marchio di qualità comune per i prodotti ittici di alta qualità della regione, al fine di migliorarne la competitività;
37. sottolinea l'importanza del dialogo sociale e del coinvolgimento dei rappresentanti della società civile nelle attività di rafforzamento delle capacità, assieme alle autorità pubbliche; ritiene che tale obiettivo potrebbe essere raggiunto istituendo una piattaforma permanente a livello macroregionale e regionale in ciascuno Stato membro per rappresentare le parti sociali ed economiche, analogamente a quanto già avvenuto per le università, le camere di commercio e le città;
38. sottolinea l'importanza della ricerca marina e marittima e di una più intensa cooperazione in questi settori tra i ricercatori e tra gli Stati membri e le regioni che partecipano alla strategia EUSAIR, onde superare il divario esistente fra tali Stati membri e promuovere la competitività delle zone costiere e la creazione a livello locale di posti di lavoro sostenibili e di qualità;
39. prende atto con preoccupazione del tasso di depauperamento degli stock ittici del Mar Adriatico e del Mar Ionio in conseguenza della pesca eccessiva e della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), nonché di altri rischi significativi per le specie marine in generale; sottolinea che la pesca rappresenta una delle componenti chiave delle economie delle zone costiere e insulari; ritiene pertanto necessario considerare la protezione e la difesa degli stock ittici e degli ecosistemi marini, conformemente al principio del rendimento massimo sostenibile incluso nella politica comune della pesca, un obiettivo di massima importanza della strategia; evidenzia la necessità di favorire, nel periodo di transizione, l'adeguamento ai limiti di pesca mediante sussidi per l'acquisto di nuove attrezzature a titolo del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);

chiede che sia adottato un intervento risolutivo sotto forma di allineamento della legislazione dei paesi terzi in materia di pesca alla normativa dell'UE, condivisione dei dati, piattaforme di monitoraggio e piani di gestione della pesca comuni, come pure che si tenga conto di come sviluppare ulteriormente la sostenibilità del settore dell'acquacoltura, il quale si presta ad essere alimentato con energia rinnovabile;

40. ricorda che lo sfruttamento a fini commerciali di pesci e molluschi dovrebbe essere mantenuto entro limiti biologici di sicurezza, al fine di conseguire un buono stato ecologico e di salvaguardare la sostenibilità a lungo termine dell'industria della pesca;
41. chiede alla Commissione di registrare il volume di catture della pesca ricreativa nonché di regolamentare tale attività e assoggettarla, assieme alla pesca professionale, agli obiettivi del rendimento massimo sostenibile;
42. esorta a condurre ricerche approfondite sugli stock ittici, in particolare per quanto riguarda le specie minacciate di estinzione, e sulla loro interconnessione biologica, poiché la mancanza di dati esatti renderebbe le valutazioni poco chiare e inaffidabili; sollecita la difesa della riproduzione naturale;
43. invita a esaminare e promuovere progetti aventi l'obiettivo di valutare l'impatto della pesca indiretta (reti fantasma, maglie per mitilicoltura) e delle catture accessorie di specie protette, dal momento che, stando alle stime, nel solo Adriatico vengono pescate accidentalmente oltre 40 000 tartarughe marine; ritiene necessario condurre con urgenza studi sulle modalità di mitigazione del problema (ad esempio sistemi di esclusione delle tartarughe);
44. sollecita un forte sostegno a favore del settore cantieristico, compreso quello delle imbarcazioni da diporto, puntando sulla sua modernizzazione e specializzazione, al fine di creare occupazione e di rispondere ai requisiti di una crescita sostenibile e competitiva in linea con le tecnologie blu;
45. chiede di fornire un valido aiuto ai distretti produttivi, ai gemellaggi e alla cooperazione fra distretti di zone diverse della macroregione; incoraggia lo scambio di buone pratiche tra le esperienze più significative del settore e le realtà di altre regioni che intendono adottare lo stesso approccio, al fine di promuovere l'istituzione dei distretti produttivi;
46. sottolinea l'importanza di sostenere e incoraggiare la pesca sportiva ricreativa e familiare assieme a politiche integrate in materia di pesca e turismo (pesca e pescaturismo, maricoltura), soprattutto nelle isole, in modo da salvaguardare le tradizioni culturali locali e lo stile di vita marittimo degli isolani e delle zone costiere di piccole dimensioni; incoraggia la pesca e l'acquacoltura tradizionali, su scala ridotta e sostenibili, unitamente a un'offerta culinaria diversificata e alla promozione dei mercati ittici locali, quali migliore strategia per garantire la sostenibilità e fornire un aiuto più incisivo alle attività turistiche costiere;
47. invita la Commissione a favorire e a promuovere il coinvolgimento della pesca e dei lavoratori del settore in progetti come quelli legati al turismo culturale e storico, che comprendano la pesca e la riscoperta della cultura marinara e dei luoghi e dei mestieri della pesca tradizionale;
48. pone l'accento sull'importanza dell'economia sociale e dell'imprenditoria femminile per il

raggiungimento del pilastro della crescita blu e invita gli Stati membri che partecipano alla strategia EUSAIR a promuovere e sostenere la partecipazione delle donne in tutti i settori pertinenti; ricorda il ruolo fondamentale delle piccole e micro imprese nelle regioni e nei territori interessati e chiede agli Stati membri che partecipano alla strategia EUSAIR di mettere in atto politiche attive per la promozione di queste forme di attività economica;

49. appoggia misure volte a ridurre il rischio idrogeologico e di erosione costiera;
50. sottolinea l'importanza della ricerca e invita a fornire un forte sostegno ai distretti marini e marittimi;
51. evidenzia che lo sviluppo dell'acquacoltura e della maricoltura può svolgere un ruolo importante non solo nel recupero della diversità delle specie, ma anche nella crescita economica della regione adriatica e ionica;
52. invita la Commissione a intensificare lo scambio di buone pratiche, come ad esempio la sostenibilità dei progetti sviluppati dai gruppi di azione costieri;

### ***Collegare la regione***

53. constata che il miglioramento dei collegamenti energetici e dei trasporti fra i paesi partecipanti, come pure fra questi ultimi e i loro vicini, compresi il trasporto marittimo, le connessioni intermodali con l'entroterra e le reti energetiche, sono necessità impellenti della macroregione nonché una condizione imprescindibile per il suo sviluppo economico e sociale; sottolinea l'assenza di collegamenti tra le due sponde dell'Adriatico e il divario in termini di infrastruttura di rete esistente nell'area adriatico-ionica;
54. chiede che siano forniti incentivi per la creazione di collegamenti sostenibili che riducano i tempi di viaggio, i costi del trasporto e della logistica e le esternalità; invita a realizzare grandi opere strategiche per l'interscambio mare-terra, onde creare opportunità di trasporto intermodale fra paesi, contribuire alla coesione, potenziare la rete generale e ridurre la congestione stradale e, di conseguenza, le emissioni di CO<sub>2</sub>; richiama l'attenzione sulla necessità di migliorare la dimensione marittima e portuale del cabotaggio, delle autostrade del mare e delle crociere tra le due sponde dell'Adriatico, sia nelle rotte nord-sud che in quelle trasversali est-ovest; mette in evidenza la necessità di un maggiore coordinamento per prevenire la congestione del traffico marittimo e migliorarne la gestione e il controllo;
55. promuove il ricorso al regolamento concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni generate dal trasporto marittimo (regolamento (UE) n. 757/2015) ai fini dell'innovazione e dell'introduzione nella macroregione di trasporti marittimi sostenibili grazie all'impiego di motori e carburanti alternativi per la propulsione di navi, onde ridurre le emissioni di gas serra e migliorare l'efficienza energetica del settore dei trasporti;
56. pone l'accento sull'importanza di collegare le rotte del trasporto marittimo e i porti con altre parti d'Europa, nonché sulla rilevanza delle interconnessioni con i corridoi TEN-T; invita i paesi partecipanti a concentrare i loro sforzi sull'attuazione dei progetti che rientrano nell'attuale rete TEN-T e di altri interventi legati alla proposta di estensione di tale rete all'Europa sud-orientale/Adriatico orientale, i quali permettono di colmare il divario in termini di reti esistente nell'area adriatico-ionica; invita pertanto i paesi

interessati a identificare i progetti infrastrutturali prioritari che apportano valore aggiunto regionale ed europeo e consiglia di prestare attenzione, tra l'altro, a quanto segue:

- i) completamento del corridoio baltico-adriatico, incluso il prolungamento dell'intera dorsale ionico-adriatica,
- ii) ampliamento nord-sud del corridoio scandinavo-mediterraneo,
- iii) creazione di un corridoio di trasporto su rotaia Alpi-Balcani occidentali,
- iv) migliore collegamento tra la Penisola iberica, l'Italia centrale e i Balcani occidentali,
- v) creazione di un collegamento su strada nell'area balcanica tra il sistema portuale e i paesi interni e di un'interconnessione con il corridoio Reno-Danubio,
- vi) potenziamento delle strutture portuali per un migliore collegamento delle due sponde dell'Adriatico ed elaborazione di una strategia comune da parte dei consigli di amministrazione dei porti dell'Adriatico settentrionale per garantire un approvvigionamento più completo di merci di importazione all'Europa centrale;

57. invita a ottimizzare la capacità della rete infrastrutturale esistente, con particolare riferimento ai collegamenti stradali e ferroviari presenti nella macroregione, compresi quelli dell'ultimo miglio; sottolinea la necessità di completare quanto prima l'autostrada adriatico-ionica, la quale darà slancio allo sviluppo economico e sociale della macroregione; rammenta l'importanza dei nuovi corridoi che integreranno autostrade, ferrovie e altre infrastrutture su entrambi i lati dell'area adriatico-ionica; mette in evidenza la necessità di un maggiore coordinamento per prevenire la congestione del traffico marittimo e migliorarne la gestione e il controllo;

58. chiede lo sviluppo di un'infrastruttura ferroviaria ad alta velocità che interconetterà la macroregione e consentirà collegamenti migliori con l'UE e all'interno dell'UE; sottolinea l'importanza di migliorare il collegamento su rotaia della regione adriatica e ionica, come pure fra le coste tirreniche e adriatico/ioniche;

59. invita i paesi partecipanti a migliorare le loro infrastrutture di trasporto marittimo, ferroviario e aereo, a creare autostrade del mare all'interno della macroregione, combinando mezzi di trasporto intermodali soprattutto per il collegamento con l'entroterra, nonché a migliorare la logistica dei trasporti, utilizzando al meglio le tecnologie più avanzate e assicurando sempre un elevato livello di sicurezza e di sostenibilità ambientale; chiede altresì ai paesi partecipanti di valutare la possibilità di migliorare la connettività attraverso strumenti di e-mobility che possano prevedere un servizio di biglietteria elettronica internazionale;

60. evidenzia l'assenza di un collegamento efficace con le isole; esorta la Commissione e gli Stati membri a favorire connessioni migliori, valutando nuove opzioni coordinate e dal valore aggiunto, ottimizzando l'uso delle rotte per il trasporto di merci e passeggeri e coinvolgendo i soggetti interessati privati e pubblici, in modo da migliorare la qualità della vita, frenare lo spopolamento e permettere di sfruttare le opportunità socioeconomiche nelle zone in questione; sottolinea la necessità di potenziare i collegamenti interni delle isole e le loro infrastrutture di trasporto per una mobilità interna sostenibile; evidenzia altresì la necessità di garantire adeguati programmi nel campo della

sanità e dell'istruzione per le popolazioni isolate durante tutto l'anno;

61. chiede la realizzazione di grandi progetti per mettere a punto collegamenti intermodali sulle isole e auspica, in particolare, che sia fornito un valido sostegno al potenziamento di aeroporti di importanza strategica, sia in termini infrastrutturali che di nuove rotte verso le altre regioni della macroregione;
62. esorta i paesi partecipanti a proseguire gli sforzi intesi a diversificare le fonti dell'approvvigionamento energetico, processo che non solo migliorerà la sicurezza energetica della macroregione, ma aumenterà anche la concorrenza e contrasterà la povertà energetica, con vantaggi significativi per lo sviluppo economico e sociale della regione; mette in rilievo la necessità di condurre valutazioni approfondite dell'impatto ambientale degli interventi nel settore energetico; sottolinea l'importanza di una pianificazione comune degli investimenti a favore dello sviluppo di terminali di gas naturale liquefatto (GNL) e delle reti di gasdotti mancanti nella macroregione, in modo da contribuire a raggiungere una maggiore indipendenza e sicurezza energetica; incoraggia inoltre l'adozione di misure volte a incrementare l'efficienza energetica e delle risorse per favorire anche la competitività;
63. incoraggia la creazione di un'infrastruttura energetica in grado di ridurre l'impronta di carbonio, aumentare l'efficienza energetica e garantire la sicurezza energetica della macroregione e non solo; sottolinea altresì l'importanza di sviluppare e promuovere il concetto di città intelligenti, onde aggiungere valore all'attuale infrastruttura energetica generale della macroregione;
64. riconosce l'elevato potenziale delle fonti di energia rinnovabile sottoutilizzate nella macroregione; invita a sfruttare le fonti rinnovabili disponibili come l'energia solare, eolica, mareomotrice (ove fattibile dal punto di vista tecnico) e del moto ondoso, nell'ambito del mix di produzione energetica; pone l'accento sulla sostenibilità e la competitività di eventuali impianti idroelettrici in tutti i paesi partecipanti; invita questi ultimi a contribuire alla creazione nella macroregione di un mercato efficiente e interconnesso del gas e dell'energia elettrica, che assicuri un equo approvvigionamento di energia a prezzi contenuti e accessibili; sottolinea l'importanza di potenziare le interconnessioni energetiche transfrontaliere, favorendo gli investimenti nel settore dell'energia, quale condizione essenziale dell'integrazione nella rete energetica dell'Unione, come pure di eliminare gli ostacoli agli investimenti transfrontalieri nel suddetto settore;
65. sostiene la pianificazione comune e gli investimenti nelle infrastrutture energetiche per la produzione e il trasporto di elettricità e gas nella macroregione, in linea con la rete TEN-E, attraverso l'attuazione di progetti concreti contenuti nell'elenco di progetti di interesse europeo nel campo dell'energia;
66. esprime preoccupazione per il rinnovato impulso all'esplorazione e allo sfruttamento di petrolio e di gas offshore e sulla terraferma, che potrebbero esporre la macroregione al rischio di catastrofi con conseguenze gravissime per l'ambiente, l'economia, compreso il settore della pesca, e la salute pubblica; sottolinea che qualsiasi attività di questo tipo deve rispettare le norme e gli orientamenti dell'Unione in materia di clima ed energie rinnovabili; mette in evidenza che l'Adriatico è un mare chiuso e poco profondo, inadatto a smaltire le sostanze inquinanti e caratterizzato da un turismo fiorente su entrambe le sponde, e che la crescita della macroregione dovrebbe dipendere innanzitutto dal turismo

e dalle attività economiche legate alla specificità dell'ambiente e dell'ecosistema; sottolinea la necessità di applicare in modo coerente la legislazione dell'UE e le convenzioni internazionali in materia di sostenibilità ambientale e sicurezza delle attività marittime; chiede la piena attuazione della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino (2008/53/CE) e della direttiva sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi (2013/30/UE);

67. chiede la formulazione di standard europei comuni sulla sicurezza dei trasporti per la macroregione adriatico-ionica;

68. sottolinea la necessità di promuovere servizi aerei transfrontalieri attraverso la realizzazione di progetti comuni finalizzati a garantire e incrementare i collegamenti all'interno della macroregione;

### ***Qualità ambientale***

69. ricorda la ricchezza degli ecosistemi terrestri, costieri e marini dei paesi partecipanti; constata che il mar Adriatico ospita quasi la metà (49%) di tutte le specie marine mediterranee registrate ed è la subregione del Mediterraneo più singolare in virtù della sua scarsa profondità, dei flussi limitati e dell'ampia influenza dei fiumi; chiede un impegno comune affinché siano adottate tutte le misure possibili, ad esempio l'uso di carburanti puliti per il trasporto marittimo e la logistica, per preservare la biodiversità dell'ambiente marino e gli habitat terrestri transnazionali, nonché per evitare e ridurre l'inquinamento del mare e le altre minacce alla biodiversità costiera e marina; sottolinea l'importanza di proteggere le specie marine e terrestri in pericolo come la foca monaca mediterranea, il proteo, la linca, il grifone e altre specie e invita i paesi partecipanti ad attuare misure proporzionate per conseguire tale obiettivo;

70. sollecita uno scambio di migliori pratiche tra i paesi partecipanti per quanto riguarda la gestione del patrimonio naturale e culturale, inclusi i siti Natura 2000 e UNESCO, nell'ottica di creare attrazioni turistiche sostenibili;

71. invita tutti i paesi partecipanti ad unire le forze per procedere alla pianificazione dello spazio marittimo, conformemente alla direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo, e alla gestione integrata delle zone costiere, coinvolgendo varie parti interessate (autorità nazionali, regionali e locali, popolazione locale, comunità di ricerca, ONG, ecc.); ritiene che una corretta governance congiunta dello spazio marittimo fornisca un quadro importante per l'uso sostenibile e trasparente delle risorse marittime e marine;

72. sottolinea l'importanza di proteggere e preservare i fiumi e i laghi del bacino adriatico-ionico;

73. sottolinea la necessità di contrastare in modo responsabile l'inquinamento storico e transfrontaliero e di bonificare i siti interessati dalla contaminazione industriale del suolo, delle acque e dell'aria e, eventualmente, dall'inquinamento prodotto dai conflitti militari; appoggia tutte le misure attive che riducano l'inquinamento marino provocato da armi chimiche e convenzionali; è a favore della riduzione dei rifiuti marini, ai fini di una totale eliminazione, in linea con la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, con particolare riferimento all'inquinamento da rifiuti nelle isole adriatiche;

74. esprime preoccupazione per i danni provocati dai rifiuti di plastica in mare; chiede alla Commissione di sostenere le iniziative volte a raccogliere e riciclare tali rifiuti; sottolinea l'importanza di coinvolgere i pescatori in tale processo;
75. invita i paesi a sviluppare e attuare piani globali finalizzati al riutilizzo di siti industriali e militari obsoleti; sottolinea che questi siti non solo rappresentano una minaccia per l'ambiente, ma offrono anche un notevole potenziale economico ancora inesplorato;
76. chiede che si incoraggi la delocalizzazione dell'industria dai centri urbani e dalle zone costiere, così da migliorare la qualità della vita;
77. insiste affinché vengano utilizzati tutti gli strumenti esistenti per applicare le migliori soluzioni di gestione dei rifiuti e di trattamento delle acque reflue nella regione, in linea con la direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
78. richiama l'attenzione sulle varie catastrofi naturali e provocate dall'uomo che hanno colpito la regione negli ultimi anni; richiama l'attenzione sul problema della deforestazione e altri rischi relativi al cambiamento climatico; sottolinea la necessità di applicare pienamente i principi orizzontali per la gestione del rischio di catastrofi naturali e l'adattamento ai cambiamenti climatici in attuazione del piano d'azione e delle priorità di ogni pilastro; incoraggia la cooperazione tra gli istituti idrometeorologici dei paesi nella gestione dei fenomeni meteorologici estremi, delle conseguenze dei cambiamenti climatici e del rischio di catastrofi; ritiene che l'acqua, l'agricoltura e il turismo siano i settori più vulnerabili ai cambiamenti climatici e incoraggia pertanto la cooperazione tra autorità nazionali al fine di creare un quadro e un meccanismo di sostegno per l'attuazione di misure di adattamento e attenuazione;
79. sottolinea la necessità di ridurre le emissioni di gas a effetto serra, segnatamente nel settore del trasporto marittimo;
80. sottolinea l'esistenza di un problema che riguarda la disparità geografica e temporale nell'accessibilità alle riserve idriche nonché la marcata carenza d'acqua sulle isole e nell'area costiera durante la stagione estiva, quando la domanda d'acqua diventa notevolmente superiore in ragione dell'arrivo di un gran numero di turisti;
81. sollecita la creazione di un centro regionale per la preparazione alle catastrofi unitamente a un piano di emergenza congiunto per la gestione delle fuoriuscite di petrolio e dei casi di inquinamento su larga scala, al fine di mettere a punto un sistema di allarme rapido inteso a prevenire le catastrofi naturali e quelle provocate da attività industriali, di trasporto o di altro tipo, come ad esempio inondazioni, incendi e attività di sfruttamento nell'Adriatico; sottolinea che il centro dovrebbe essere direttamente collegato al meccanismo di protezione civile dell'UE; sottolinea l'importanza di preservare l'ecosistema e la biodiversità della regione mediante una migliore conoscenza e lo scambio di migliori pratiche;
82. invita i paesi che non fanno parte dell'Unione europea ad accelerare l'attuazione dell'acquis settoriale (ad esempio la direttiva quadro sulle acque) ai fini della loro futura adesione all'UE;
83. esorta gli Stati membri a consultare le autorità competenti dei paesi confinanti e delle

comunità locali nella macroregione, specialmente per quanto riguarda le attività economiche soggette alla valutazione d'impatto ambientale a norma della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

### ***Turismo sostenibile e competitivo***

84. sottolinea l'importanza eccezionale del turismo per l'economia europea e lo sviluppo della coesione sociale nell'UE, specialmente per i paesi del Mediterraneo e per la regione nel suo complesso; sottolinea la necessità di sviluppare nuovi approcci per compensare la stagionalità, che siano coerenti con l'impatto e la sostenibilità del turismo sull'ambiente; chiede un maggiore sostegno finanziario per i progetti nel settore del turismo tramite i fondi SIE e altre fonti;
85. sollecita il miglioramento urgente dei collegamenti stradali transfrontalieri al fine di migliorare la competitività del turismo, dal momento che la connettività insufficiente causa strozzature del traffico e lunghi ritardi; sottolinea che, ai fini dell'attività turistica, occorre migliorare l'attuale infrastruttura aerea e i collegamenti marittimi tra le due coste dell'Adriatico;
86. ricorda la necessità di favorire l'utilizzo di scali aeroportuali già esistenti nella macroregione al fine di evitare una concentrazione eccessiva dei passeggeri in pochi hub e di favorire un turismo sostenibile e più equilibrato dal punto di vista dei flussi nei diversi territori;
87. riconosce il ricco patrimonio culturale e naturale (incluse le attività culturali come il cinema, il teatro e la musica) della regione quale grande punto di forza su cui si fonda il settore del turismo; sottolinea il gran numero di siti tutelati dall'UNESCO e i siti Natura 2000 presenti in tutti i paesi partecipanti; ritiene che, nonostante il significativo contributo apportato all'economia da questo settore, il potenziale turistico non venga ancora sfruttato appieno, soprattutto a causa di cicli stagionali molto marcati e delle carenze a livello di innovazione, sostenibilità, infrastrutture di trasporto, qualità dell'offerta turistica, competenze delle parti interessate e gestione del turismo responsabile; chiede ai paesi partecipanti di adottare politiche atte a garantire un'adeguata offerta di collegamenti e di servizi ricettivi anche al di fuori della stagione estiva, al fine di diversificare i flussi turistici e di assicurare una presenza turistica costante nelle diverse stagioni dell'anno; sottolinea l'importanza dell'integrazione tra turismo e patrimonio naturale, culturale e artistico;
88. esorta gli Stati membri a promuovere soluzioni di mobilità sostenibile nel settore del turismo, migliorando così la qualità dei servizi turistici e ampliandone la gamma;
89. riconosce l'importanza dei parchi nazionali e naturali e delle aree protette quale fondamento della futura educazione civica sui temi della tutela ambientale e della lotta al cambiamento climatico;
90. sottolinea che per un ulteriore sviluppo del turismo nella regione è essenziale una cooperazione fra i paesi; incoraggia l'elaborazione di strategie in materia di turismo per il mare Adriatico e il mar Ionio che si basino sulla sostenibilità e consentano ai paesi di trarre vantaggio dalle sinergie e affrontare le sfide comuni a livello macroregionale;

ritiene che sia necessario lavorare di concerto per migliorare il profilo delle destinazioni nella regione adriatico-ionica;

91. esorta la Commissione, i paesi partecipanti e le autorità locali e regionali ad adottare misure che incentivino le parti interessate a migliorare l'infrastruttura turistica;
92. sottolinea l'importanza di sostenere le attività culturali e creative e in particolare lo sviluppo e l'integrazione imprenditoriale nei settori della musica, del teatro, della danza, della cinematografia; incentiva l'organizzazione di festival, convention e manifestazioni culturali che promuovano l'integrazione;
93. richiama l'attenzione sulla necessità di consentire un accesso più agevole all'assistenza e al finanziamento delle PMI, fondamentali per il settore turistico; esorta le parti interessate della regione a partecipare alla rete Enterprise Europe al fine di condividere esperienze, fare rete e reperire partner transfrontalieri;
94. sottolinea l'importanza dei processi di Smart Specialisation e Smart Communities attraverso la valorizzazione di piattaforme di innovazione esistenti, tra cui la creazione di un distretto della creatività di area adriatico-ionica;
95. sostiene lo sviluppo di un'offerta turistica diversificata che comprenda parchi e itinerari turistici tematici, il turismo culturale, rurale, sanitario, medico, nautico, enogastronomico, congressuale e quello sportivo, inclusi ciclismo, golf, immersioni subacquee, escursionismo, sci, alpinismo e sport all'aperto, allo scopo di promuovere il turismo tutto l'anno e migliorare la competitività delle destinazioni turistiche, basandosi sulla sostenibilità; sostiene lo sviluppo del turismo rurale per ridurre la pressione sui centri turistici principali e sulla stretta zona costiera, contribuendo a superare il problema della stagionalità; sostiene l'espansione delle attività turistiche verso l'entroterra, creando al contempo prodotti turistici integrati che includano le attrazioni principali delle capitali della macroregione;
96. sottolinea l'importanza della coerenza tra l'infrastruttura e la gestione del turismo nonché la necessità di migliorare la qualità e la diversità dei servizi e delle offerte, tenendo conto delle specificità della regione; insiste inoltre sull'importanza di promuovere e di mantenere le tradizioni locali e regionali;
97. sottolinea l'importanza di valutare percorsi e modelli imprenditoriali alternativi, collegando meglio l'offerta di crociere alla popolazione e ai prodotti locali, così da gestire in modo più efficace l'insostenibile congestione e sfruttare meglio il pieno potenziale della zona, con vantaggi economici più duraturi per le economie locali; riconosce l'importanza di sviluppare e assegnare un marchio alle rotte turistiche macroregionali, grazie alla mappatura e all'ulteriore promozione delle rotte esistenti;
98. sostiene la valorizzazione a fini turistici di cluster di prodotti maggiormente rappresentativi dell'area e la definizione di programmi di promo-commercializzazione;
99. sottolinea la necessità di una reale intermodalità dei trasporti, caratterizzata da una rete articolata con servizi e aree di interscambio, al fine di sviluppare un turismo ecocompatibile e di qualità;
100. promuove la creazione di una Carta adriatico-ionica che promuova il turismo sostenibile

attraverso la definizione di criteri, principi e linee guida, attraverso l'implementazione dell'ETIS (European Tourism Indicator System) che permetta la valutazione delle performance delle destinazioni turistiche al fine di migliorare il loro sviluppo sostenibile;

o

o o

101. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti dei paesi partecipanti alla strategia dell'UE per la regione adriatico-ionica (EUSAIR) ovvero Croazia, Grecia, Italia, Slovenia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia).



---

## TESTI APPROVATI

*Edizione provvisoria*

---

### **P8\_TA-PROV(2015)0384**

## **Politica di coesione e revisione della strategia Europa 2020**

### **Risoluzione del Parlamento europeo del 28 ottobre 2015 sulla politica di coesione e la revisione della strategia Europa 2020 (2014/2246(INI))**

*Il Parlamento europeo,*

- visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e, in particolare, gli articoli 4, 162 e da 174 a 178,
- visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (in appresso "il regolamento recante disposizioni comuni")<sup>1</sup>,
- visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006<sup>2</sup>,
- visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio<sup>3</sup>,
- visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea<sup>4</sup>,
- visto il regolamento (UE) n. 1302/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la

---

<sup>1</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

<sup>2</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289.

<sup>3</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470.

<sup>4</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259.

semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di costituzione e di funzionamento di tali gruppi<sup>1</sup>,

- visto il regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio<sup>2</sup>,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020<sup>3</sup>,
- vista la sesta relazione della Commissione sulla coesione economica, sociale e territoriale, dal titolo "Investimenti per l'occupazione e la crescita: promuovere lo sviluppo e la buona governance nelle città e nelle regioni dell'UE", del 23 luglio 2014 (in appresso "la sesta relazione sulla coesione"),
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio<sup>4</sup>,
- vista l'ottava relazione intermedia della Commissione sulla coesione economica, sociale e territoriale, intitolata "La dimensione urbana e regionale della crisi", del 26 giugno 2013,
- vista la sua risoluzione del 14 gennaio 2014 sulla specializzazione intelligente: collegamento in rete di centri di eccellenza per un'efficace politica di coesione<sup>5</sup>,
- vista la sua risoluzione del 14 gennaio 2014 sulla preparazione degli Stati membri dell'Unione europea a un avvio efficace e tempestivo del nuovo periodo di programmazione della politica di coesione<sup>6</sup>,
- vista la sua risoluzione del 26 febbraio 2014 sulla settima e l'ottava relazione intermedia della Commissione sulla politica di coesione dell'UE e la relazione strategica 2013 sull'attuazione dei programmi 2007-2013<sup>7</sup>,
- vista la sua risoluzione del 27 novembre 2014 sui ritardi nell'avvio della politica di coesione per il periodo 2014-2020<sup>8</sup>,
- vista la comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2010, dal titolo "Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),
- vista la comunicazione della Commissione, del 19 ottobre 2011, dal titolo "Un quadro per la prossima generazione di strumenti finanziari innovativi: le piattaforme UE di capitale e di debito" (COM(2011)0662),

---

<sup>1</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 303.

<sup>2</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 281.

<sup>3</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

<sup>4</sup> GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

<sup>5</sup> Testi approvati, P7\_TA(2014)0002.

<sup>6</sup> Testi approvati, P7\_TA(2014)0015.

<sup>7</sup> Testi approvati, P7\_TA(2014)0132.

<sup>8</sup> Testi approvati, P8\_TA(2014)0068.

- visto il regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine<sup>1</sup>,
  - vista la comunicazione della Commissione, del 13 gennaio 2015, dal titolo "Sfruttare al meglio la flessibilità consentita dalle norme vigenti del patto di stabilità e crescita" (COM(2015)0012),
  - viste le conclusioni del Consiglio sulla sesta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale: investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, adottate dal Consiglio Affari generali (coesione) il 19 novembre 2014,
  - visto il parere del Comitato delle regioni, del 3 dicembre 2014, sulla sesta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale<sup>2</sup>,
  - visto il documento di lavoro dal titolo "Quadro di riferimento per la revisione della strategia Europa 2020: contributo del comitato direttivo della piattaforma di monitoraggio di Europa 2020 del Comitato delle regioni"<sup>3</sup>,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 21 gennaio 2015, sulla sesta relazione sulla coesione della Commissione<sup>4</sup>,
  - vista la comunicazione della Commissione, del 2 marzo 2015, dal titolo "Risultati della consultazione pubblica sulla strategia Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2015)0100),
  - vista la comunicazione della Commissione, del 13 gennaio 2015, dal titolo "Sfruttare al meglio la flessibilità consentita dalle norme vigenti del patto di stabilità e crescita" (COM(2015)0012),
  - visto l'articolo 52 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0277/2015),
- A. considerando che la politica di coesione rappresenta la principale politica di investimento, di crescita e di sviluppo dell'UE, in linea con gli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; che essa mira a ridurre le disparità regionali e a promuovere la convergenza ed è dotata di un bilancio di 351,8 miliardi di EUR sino alla fine del 2020; che l'UE continua a far fronte agli effetti della crisi economica e finanziaria (tassi di disoccupazione elevati, ripresa economica lenta e disomogenea); che la politica di coesione intende garantire che tutte le energie e tutte le capacità vengano mobilitate e orientate verso il perseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 in materia di crescita sostenibile e occupazione;
- B. considerando che è essenziale che le diverse iniziative dell'UE per la crescita e l'occupazione, nonché per la protezione dell'ambiente e del clima, seguano un approccio coerente; che le iniziative faro della strategia Europa 2020 svolgono un ruolo chiave nel

<sup>1</sup> GU L 123 del 19.5.2015, pag. 98.

<sup>2</sup> GU C 19 del 21.1.2015, pag. 9.

<sup>3</sup> <https://portal.cor.europa.eu/europe2020/SiteCollectionDocuments/2459-brochure-BlueprintEU2020.pdf>

<sup>4</sup> GU C 242 del 23.7.2015, pag. 43.

migliorare il coordinamento a livello locale e regionale per quanto riguarda l'attuazione della politica di coesione; che le disposizioni di programmazione o di comunicazione non prevedono un meccanismo specifico che concerna esplicitamente le iniziative faro in termini di contributo dei Fondi strutturali e d'investimento europei (Fondi SIE) alla loro realizzazione; che la revisione della strategia Europa 2020 dovrà affrontare la questione dell'attuazione delle iniziative faro e puntare a trovare un equilibrio tra le misure finanziarie, economiche e di bilancio, da un lato, e gli aspetti sociali, ambientali, di istruzione e di uguaglianza (in particolare uguaglianza di genere), dall'altro;

- C. considerando che si rende sempre più necessario assicurare una maggiore contitolarità della strategia da parte dei diversi livelli di governance e dei diversi attori interessati, nonché una condivisione delle responsabilità, con i corrispondenti diritti e doveri, a tutti i livelli dell'attuazione; che occorre rafforzare la governance multilivello e il partenariato, in quanto tali principi potrebbero essere una risposta alle sfide connesse alla mancanza di capacità;
- D. considerando che gli obiettivi della politica di coesione sono indubbiamente andati evolvendo nel corso del tempo per sostenere gli investimenti a favore delle principali priorità dell'UE, dimostrando la propria adattabilità ed efficacia, pur mantenendo come obiettivo centrale la riduzione delle disparità tra i livelli di sviluppo delle varie regioni, rafforzando il potenziale regionale e promuovendo lo sviluppo sostenibile; che il Fondo europeo per gli investimenti strategici apporta nuovi elementi alla strategia d'insieme dell'UE volta a creare una crescita innovativa, sostenibile e inclusiva e un'occupazione qualificata;
- E. considerando che la revisione della strategia Europa 2020 dovrebbe tener conto degli effetti gravi e diseguali che la crisi economica e finanziaria ha avuto sugli Stati membri e sulle regioni, e dimostrarsi equilibrata e intelligente per ragioni di coerenza e di efficacia; che essa potrebbero tuttavia prendere in considerazione anche altre misure, ad esempio in materia di infrastrutture, mercato interno e capacità amministrativa; che occorre tener conto delle diverse caratteristiche territoriali, prestando particolare attenzione alle regioni dell'UE menzionate agli articoli 174 e 349 TFUE;
- F. considerando che la revisione intermedia della strategia Europa 2020, nonostante il ritardo subito nel 2015, offre innanzitutto un'opportunità per valutare (e riconoscere) il contributo apportato dalla politica di coesione al conseguimento degli obiettivi della strategia, nonché per migliorare le interazioni e i legami esistenti tra le diverse politiche unionali e con il bilancio dell'UE, affinché agiscano da forza trainante nell'attuazione della strategia; che questa fase è essenziale per configurare la futura politica di coesione, quale politica di investimento a livello dell'UE, dando la priorità alla riduzione delle disparità tra i livelli di sviluppo e tornando ad accelerare il processo di convergenza;

### ***La strategia Europa 2020 e la sua interrelazione con la politica di coesione***

- 1. ricorda che Europa 2020 è una strategia d'insieme a lungo termine dell'Unione europea per la crescita e l'occupazione, costruita attorno a cinque obiettivi ambiziosi: occupazione, innovazione, cambiamenti climatici e sostenibilità energetica, istruzione e lotta contro la povertà e l'esclusione sociale; osserva che tali obiettivi sono accompagnati da sette iniziative faro, che le sfide identificate nel 2010 non sono state affrontate in maniera uniforme e che i progressi compiuti a livello dell'UE verso il superamento di alcune di esse, come la lotta alla disoccupazione, sono ancora limitati; sottolinea che l'UE dovrebbe

- concentrarsi sullo sviluppo e la crescita sostenibili, come pure sull'occupazione dignitosa, al fine di ottenere benefici a lungo termine dai i suoi investimenti;
2. sottolinea che compiere progressi nell'ambito della parità di genere può contribuire anche alla crescita economica, allo sviluppo sostenibile e alla coesione sociale;
  3. osserva che il quadro di governance economica dell'UE e il relativo meccanismo di attuazione (il "semestre europeo") sono stati istituiti nel 2010 per garantire il coordinamento delle politiche di bilancio degli Stati membri, le riforme strutturali e un maggiore allineamento delle politiche nazionali di bilancio in materia di crescita e occupazione a livello dell'UE e nazionale, al fine di sostenere l'attuazione della strategia;+ richiama l'attenzione sul fatto che rimangono da affrontare ulteriori sfide di coordinamento e sincronizzazione;
  4. sottolinea che la politica di coesione per il periodo 2007-2013, allineata con la precedente strategia di Lisbona e avente obiettivi di base simili, era già in fase di attuazione quando è stata lanciata la strategia Europa 2020, e che una riprogrammazione in conformità dei nuovi obiettivi strategici sarebbe quindi stata tanto difficile quanto controproducente; fa notare tuttavia che, in una fase di crisi economica globale, la politica di coesione non solo ha costituito l'unica fonte di investimento per molti Stati membri ma, attraverso le priorità definite nell'agenda di Lisbona, ha fornito un appoggio e un contributo sostanziale alle politiche nazionali di attuazione della strategia, come dimostrano la sesta relazione sulla coesione e diverse comunicazioni e studi della Commissione; ricorda che la strategia di Lisbona, col passare del tempo, è andata perdendo l'impegno degli Stati membri, delle regioni e delle città, e che la governance della strategia Europa 2020 è particolarmente in linea con i principi e gli strumenti della politica di coesione, il che può garantire un impegno di contitolarità nell'attuazione della strategia;
  5. invita la Commissione, nel quadro delle valutazioni ex post per il periodo di programmazione 2007-2013, a fornire informazioni sia sull'orientamento ai risultati della politica di coesione che sul suo contributo concreto al raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020; sottolinea l'importanza di comprendere le realtà e i limiti delle prove a disposizione relative al contributo apportato dalla politica di coesione al conseguimento degli obiettivi generali della strategia e di tener conto delle turbolenze subite dalle economie dell'UE, in particolare nel caso dei paesi che sono stati duramente colpiti durante la crisi; riconosce che tali conclusioni possono essere utili per l'attuazione della strategia attualmente in corso;
  6. sottolinea che la politica di coesione rappresenta il principale strumento dell'UE, esteso a tutte le regioni, per gli investimenti nell'economia reale, e che essa costituisce l'espressione della solidarietà europea, nel momento in cui espande la crescita e la prosperità e riduce le disparità economiche, sociali e territoriali; pone in evidenza che la politica di coesione è pienamente conforme agli obiettivi di Europa 2020 e fornisce il necessario quadro per gli investimenti, senza limitarsi a essere un mero strumento di attuazione della strategia; sottolinea in questo contesto che, attraverso la concentrazione tematica, i Fondi SIE sono orientati, nella nuova configurazione, verso 11 obiettivi tematici derivati direttamente dagli obiettivi della strategia Europa 2020 e che i requisiti direttamente connessi a tali obiettivi tematici sono stati stabiliti al fine di garantire che gli investimenti siano realizzati in modo tale da massimizzarne l'efficacia; sottolinea il suo pieno sostegno nei confronti di tale nuovo approccio, che contribuirà a incrementare

l'efficacia della spesa;

7. sottolinea che la politica di coesione sta sviluppando sinergie con altre politiche dell'UE quali il mercato unico digitale, l'Unione dell'energia, un mercato unico dei capitali e la politica sociale, e che, attraverso tutti questi strumenti e obiettivi, compresi le strategie macro-regionali, l'agenda urbana e territoriale, gli investimenti nelle PMI, la crescita intelligente e le strategie di specializzazione intelligente, contribuisce in maniera sostanziale al rafforzamento del mercato unico e al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020; invita in questo contesto le autorità nazionali e regionali in tutta Europa a elaborare strategie di specializzazione intelligente e ad avvalersi delle sinergie tra i diversi strumenti regionali, nazionali e dell'UE, sia pubblici che privati;
8. pone in rilievo il collegamento con un più ampio processo di governance economica, attraverso misure che vincolano l'efficacia dei fondi SIE a una buona governance economica; invita gli Stati membri ad agire in modo pienamente responsabile in modo da evitarne, per quanto possibile, l'applicazione e prevenire ripercussioni negative sull'esecuzione dei fondi SIE e sul raggiungimento degli obiettivi della politica di coesione; sottolinea inoltre che è opportuno offrire un sostegno agli Stati membri che risentono di temporanee difficoltà di bilancio; valuta positivamente i meccanismi di flessibilità introdotti dalla Commissione nel quadro delle norme esistenti del patto di stabilità e di crescita (COM(2015)0012) con l'obiettivo di rafforzare il nesso tra investimenti, riforme strutturali e utilizzo delle risorse, al fine di promuovere una crescita sostenibile a lungo termine e di facilitare i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020;
9. sottolinea con preoccupazione i ritardi nell'attuazione della politica di coesione nel periodo di programmazione in corso; segnala che, nonostante una larga maggioranza dei programmi operativi siano già stati approvati, l'attuazione è invece appena in una fase iniziale; evidenzia tuttavia che è possibile effettuare valutazioni riguardo al modo di dirigere le risorse strategiche verso priorità che contribuiscano alla crescita e a posti di lavoro sostenibili; rileva, in questo contesto, che secondo la prima valutazione pubblicata dalla Commissione, gli importi destinati alla R&I, il sostegno alle piccole e medie imprese, le TIC, l'economia a basse emissioni di carbonio, l'occupazione, l'inclusione sociale, l'istruzione e il rafforzamento delle capacità sono aumentati in modo sostanziale rispetto ai precedenti periodi di programmazione, mentre il livello di sostegno alle infrastrutture di trasporto e ambientali è diminuito; richiama l'attenzione al fatto che, in occasione della revisione intermedia della strategia Europa 2020, i dati sull'attuazione dei fondi SIE 2014-2020 potrebbero essere ancora non disponibili e che, di conseguenza, potrebbe non essere ancora possibile, in questa fase, effettuare una valutazione concreta del contributo di tali fondi al conseguimento degli obiettivi della strategia; apprezza il fatto che gli Stati membri abbiano intrapreso azioni, ad esempio, per garantire che il 20% delle loro risorse sia speso ai fini dell'azione per il clima;
10. riconosce che l'istituzione di un quadro di rendimento e l'introduzione di condizionalità ex ante, nonché di collegamenti con le raccomandazioni specifiche per paese all'interno del periodo di programmazione 2014-2020 della politica di coesione, potrebbero fornire un ambiente migliore per gli investimenti al fine di ottimizzare il contributo della politica di coesione al conseguimento degli obiettivi principali della strategia Europa 2020;

### ***Dinamica della revisione e sfide annesse***

11. ricorda che la Commissione ha avviato il processo di revisione della strategia nel 2014, pubblicando la sua comunicazione dal titolo "Bilancio della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", e considera deplorabile che in tale documento si sia fatto riferimento in modo insufficiente alla politica di coesione e agli strumenti connessi; apprezza il fatto che il processo sia proseguito con una consultazione pubblica, condotta tra maggio e ottobre 2014, al fine di raccogliere le prove per il processo di revisione, e si compiace del fatto che la rilevanza della strategia e la significatività dei suoi obiettivi e delle sue priorità siano stati confermati;
12. rileva che le iniziative faro sono considerate utili al loro scopo, ma sottolinea anche che la loro visibilità è considerata piuttosto limitata; deplora che la crisi economica e finanziaria abbia peggiorato le disparità all'interno dell'Unione europea e che siano stati fatti progressi insufficienti per quanto riguarda il conseguimento di svariati obiettivi principali della strategia, soprattutto in materia di occupazione, ricerca e sviluppo, povertà ed esclusione sociale; accoglie con favore le conclusioni tratte in merito alla necessità di rafforzare la titolarità e la partecipazione sul campo attraverso il consolidamento dei partenariati verticali e orizzontali, al fine di migliorare l'attuazione della strategia; sottolinea che la strategia dovrebbe incoraggiare il passaggio da un orientamento basato sui processi e sui risultati a un approccio in cui l'orientamento è basato sul risultato effettivo, onde assicurare la massima efficienza ed efficacia delle politiche dell'UE connesse alla strategia;
13. accoglie con favore la pubblicazione periodica, da parte di Eurostat, di indicatori di progresso per quanto riguarda l'attuazione della strategia Europa 2020; chiede tuttavia che siano forniti maggiori e più accurati dettagli regionali per quanto riguarda i dati forniti a livello NUTS II e NUTS III, che avranno un'importanza crescente in ragione dei problemi economici e sociali inattesi che si manifestano in varie regioni dell'UE, indipendentemente dal loro livello di sviluppo; richiama inoltre l'attenzione alle tre dimensioni della politica di coesione – economica, sociale e territoriale – e osserva che, sulla base di ciò, tale politica non dovrebbe essere misurata unicamente mediante indicatori economici; invita, a tale proposito, la Commissione e gli Stati membri a proseguire il dibattito e a impegnarsi in una cooperazione più proficua per lo sviluppo di indicatori più inclusivi a integrazione del PIL, in modo che questi diventino più pertinenti ai fini della valutazione dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi prioritari della strategia Europa 2020;
14. constata che la pubblicazione della proposta della Commissione sulla revisione della strategia Europa 2020 è prevista entro la fine del 2015 e si rammarica di questo ritardo, dato che la pubblicazione era inizialmente programmata per l'inizio del 2015; sottolinea che ciò si verificherà, ancora una volta, in un "momento inopportuno" del ciclo della politica di coesione, quando il processo di attuazione vero e proprio sarà già in corso; sottolinea inoltre che una riprogrammazione precoce sarebbe del tutto controproducente per la pianificazione strategica a lungo termine della politica di coesione;
15. si compiace dell'istituzione di una task force per una migliore attuazione dei fondi dell'UE; plaude altresì all'istituzione del "Servizio di sostegno per le riforme strutturali" che è diventato ufficialmente operativo il 1° luglio 2015 e che fornirà assistenza tecnica agli Stati membri per un'attuazione più efficace delle riforme strutturali e delle raccomandazioni specifiche per paese;

16. riconosce, nel contempo, la necessità di considerare l'evoluzione delle prospettive economiche, l'utilizzo di nuovi strumenti, i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi della strategia e la conseguente necessità di apportare adeguamenti operativi;
17. chiede pertanto che la portata della revisione intermedia di Europa 2020 sia intelligente ed equilibrata e sia incentrata su una migliore interconnessione dei cinque obiettivi della strategia e delle sue iniziative faro, nonché sull'individuazione di metodi per meglio portarli avanti e valutarli, senza creare ulteriori livelli di complessità ed eccessivi oneri amministrativi; sottolinea che dovrebbe prendere in considerazione i punti di forza e di debolezza dell'economia dell'UE, le disparità crescenti (per quanto concerne ad esempio la ricchezza), l'elevata disoccupazione e l'ingente debito pubblico; pone in evidenza che, se deve essere accordata un'attenzione particolare ai criteri macroeconomici della governance di bilancio ed economica, vanno anche perseguiti i progressi verso il raggiungimento di tutti gli obiettivi fondamentali di Europa 2020; ritiene che occorra anche prestare attenzione a un'accresciuta sostenibilità sociale e ambientale nonché a una maggiore inclusione sociale e uguaglianza di genere; sottolinea l'importanza del sostegno continuo da parte dei servizi della Commissione nei confronti delle autorità degli Stati membri per quanto concerne il miglioramento della capacità amministrativa;
18. ribadisce il suo invito a potenziare le dimensioni di responsabilità, titolarità, trasparenza e partecipazione della strategia tramite il coinvolgimento delle autorità locali e regionali nonché di tutti i soggetti interessati della società civile e le parti interessate, dalla fase di definizione e sviluppo degli obiettivi alle fasi di attuazione, monitoraggio e valutazione della strategia; insiste sull'importanza cruciale di una struttura di governance rafforzata, basata su una governance multilivello, strutture di incentivi, un efficace approccio bidirezionale (dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto), il modello di partenariato della politica di coesione e partenariati pubblico-privato in generale, finalizzata ad assicurare la consultazione e la cooperazione di tutti i soggetti interessati, in modo da garantire l'effettiva capacità di conseguire gli obiettivi a lungo termine; ricorda che, conformemente ai quadri giuridici e istituzionali degli Stati membri, le autorità regionali e locali sono anche responsabili degli investimenti pubblici e dovrebbero essere quindi riconosciute come attori chiave nell'attuazione della strategia;
19. suggerisce inoltre che è opportuno che l'impegno delle autorità locali e regionali e dei soggetti interessati nel progetto strategico Europa 2020 sia rinnovato sotto forma di un patto fra questi partner, gli Stati membri e la Commissione, al fine di garantire la titolarità e la partecipazione, e suggerisce altresì l'adozione di un codice di condotta simile al codice di condotta sul partenariato introdotto dalla politica di coesione 2014-2020;
20. sottolinea la necessità di un approccio veramente territoriale alla strategia Europa 2020 al fine di adeguare gli interventi e gli investimenti pubblici alle diverse caratteristiche ed esigenze specifiche territoriali; reputa estremamente importante collegare l'approccio globale della strategia Europa 2020 e l'approccio territoriale dell'agenda territoriale 2020 (AT 2020); ritiene, inoltre, che debbano essere possibili obiettivi volontari e regionali su misura per Europa 2020 e che questi debbano essere discussi a livello regionale, senza aggiungere ulteriori oneri burocratici sul terreno; sottolinea che tali obiettivi volontari regionali su misura dovrebbero essere in linea con l'architettura generale della strategia ed essere compresi all'interno degli obiettivi predefiniti; ricorda altresì, a tale proposito, l'importanza delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo;

21. riconosce il ruolo significativo delle città e delle aree urbane quali motori di crescita e di occupazione e chiede che il riesame della strategia Europa 2020 tenga anche conto di un approccio generale più ampio alla futura evoluzione delle città, come entità che svolgono un ruolo attivo in vista del conseguimento degli obiettivi di Europa 2020; invita la Commissione, pertanto, a tenere in debita considerazione la dichiarazione di Riga relativa all'agenda urbana, alla luce del ruolo fondamentale svolto dalle aree urbane, piccole, medie o grandi che siano; sottolinea, in particolare, la necessità di una strategia che tenga conto delle esigenze specifiche delle aree urbane di piccole e medie dimensioni, sulla base di un approccio atto a costruire sinergie con l'agenda digitale e con il meccanismo per collegare l'Europa;
22. invita la Commissione a fornire informazioni sul ruolo degli aspetti territoriali quali fattori di crescita economica, creazione di posti di lavoro e sviluppo sostenibile e chiede che la revisione della strategia Europa 2020 affronti la questione degli impatti territoriali e fornisca orientamenti su come affrontarli; ribadisce l'importanza di consultare le autorità locali e regionali al riguardo, in quanto svolgono un ruolo determinante nell'attuazione delle strategie di sviluppo territoriale; sottolinea altresì il ruolo che le strategie macro-regionali e la cooperazione territoriale europea in generale potrebbero svolgere ai fini di una buona attuazione degli obiettivi della strategia Europa 2020, dato che molti progetti di sviluppo coinvolgono zone transfrontaliere e investono diverse regioni e diversi paesi, e sono quindi in grado di elaborare risposte territoriali alle sfide a lungo termine;
23. sottolinea l'importanza del nuovo strumento di investimento dell'UE, il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), che sosterrà la mobilitazione di investimenti supplementari sino a 315 miliardi di euro al fine di colmare il divario di investimenti nell'Unione europea e ottimizzare l'impatto della spesa pubblica; evidenzia che il FEIS dovrebbe essere complementare e supplementare rispetto ai fondi SIE; si rammarica del fatto che il FEIS non sia chiaramente connesso alla strategia Europa 2020, ma ritiene che, attraverso i suoi obiettivi e la scelta di progetti fattibili e sostenibili, dovrebbe contribuire all'attuazione della strategia in alcuni settori specifici;
24. sottolinea inoltre l'imperativo di assicurare la piena coerenza e le sinergie tra tutti gli strumenti unionali, considerando le strategie per la specializzazione intelligente come uno dei principali strumenti di investimento, al fine di evitare sovrapposizioni o contraddizioni tra tali strumenti o tra i diversi livelli di attuazione strategica; chiede quindi vivamente che la revisione della strategia Europa 2020 torni a confermare tale strategia come quadro strategico a lungo termine dell'UE per la crescita e l'occupazione e affronti la sfida di coordinare gli strumenti strategici, compreso il FEIS, in modo da utilizzare tutte le risorse disponibili in modo efficace e raggiungere i risultati attesi per quanto riguarda gli obiettivi strategici d'insieme;
25. invita la Commissione, al fine di promuovere uno sviluppo globale armonioso dell'UE e considerando il ruolo fondamentale svolto dalla politica di coesione ai fini del conseguimento degli obiettivi strategici di Europa 2020, a tenere in considerazione, in sede di revisione delle finalità e degli obiettivi della strategia, le caratteristiche e i vincoli dei territori specifici, quali ad esempio le zone rurali, le zone interessate da una transizione industriale, le regioni caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, le regioni insulari, transfrontaliere e montane e le regioni ultraperiferiche dell'Unione, a norma degli articoli 174 e 349 TFUE; richiama l'attenzione, in tale contesto, al potenziale insito in queste ultime regioni in settori quali la biotecnologia, le

energie rinnovabili e la biodiversità;

26. sottolinea il miglioramento dei risultati derivante dall'aver aumentato la quantità, la qualità e l'impatto degli investimenti destinati alla ricerca e innovazione attraverso l'utilizzo coordinato degli strumenti della politica di coesione e di Orizzonte 2020 nel contesto della revisione intermedia della strategia Europa 2020; chiede alla Commissione, a tale proposito, di potenziare tutte le possibili interazioni e sinergie tra questi due importanti quadri strategici in sede di riesame delle finalità e degli obiettivi della strategia Europa 2020, nonché di creare un sistema di tracciabilità, basato sulla rete, per identificare casi di combinazione di finanziamenti a titolo dei fondi SIE con Orizzonte 2020, il FEIS e altri programmi finanziati dall'Unione; valuta altresì positivamente l'idea di introdurre un "sigillo di eccellenza" per i richiedenti che sono stati valutati eccellenti ma che non hanno potuto accedere a finanziamenti da Orizzonte 2020, al fine di favorire il loro accesso ai fondi SIE;
27. esorta la Commissione a predisporre una procedura di valutazione continua coerente al fine di valutare regolarmente i progressi degli obiettivi strategici di Europa 2020 e suggerire misure adeguate per il loro conseguimento, nonché formulare raccomandazioni per la politica di coesione post 2020; sottolinea inoltre il ruolo del Parlamento europeo nel controllare l'attuazione della strategia Europa 2020 e della politica di coesione in modo coordinato, non solo all'interno del Parlamento stesso, ma anche con tutte le altre istituzioni interessate; chiede, a tale proposito, che il Parlamento europeo sia coinvolto tempestivamente in tutte le discussioni pertinenti in merito alla definizione delle politiche connesse alla strategia, nonché alla loro attuazione e valutazione; ricorda l'importanza di mobilitare inoltre, nell'ambito di questi scambi, il Comitato delle regioni, il Comitato economico e sociale europeo, i parlamenti nazionali e regionali, le autorità locali e regionali e gli altri soggetti interessati;

### ***La futura politica di coesione – guardando oltre il breve termine***

28. ritiene che la revisione della strategia Europa 2020, che precederà il lancio della proposta di revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale (QFP) per il 2014-2020, costituirà la base dell'architettura della futura politica di coesione post 2020, come pure degli altri strumenti del QFP; sottolinea, in tale contesto, l'importanza di trattare in modo efficace tutte le considerazioni sin qui sollevate, garantendo nel contempo la continuità dell'approccio strategico; ricorda, inoltre, il valore aggiunto di una politica di coesione a livello di Unione europea, che deve continuare a rappresentare uno dei principali strumenti di investimento dell'Unione per la crescita, l'occupazione e la protezione climatica, assicurando nel contempo uno sviluppo armonioso ed equilibrato in tutta l'Unione, in quanto catalizzatore di cambiamento e fattore di prosperità, anche nelle regioni meno sviluppate; sottolinea, a questo proposito, la necessità di assicurare un livello sostenibile di finanziamento per i fondi SIE dopo il 2020;
29. sottolinea che sia la futura politica di coesione sia la futura strategia dell'UE a lungo termine dovrebbero essere definite prima della fine dell'attuale mandato della Commissione, tenendo presente che nel 2019 vi saranno le elezioni al Parlamento europeo, e che ciò impone ai co-legislatori notevoli vincoli specifici di tempo per quanto riguarda il calendario dei negoziati, come ne impone anche alla nuova Commissione e agli Stati membri per quanto riguarda la preparazione e l'adozione dei nuovi accordi di partenariato e dei programmi operativi prima dell'inizio del nuovo QFP; rileva nel

contempo che saranno avviati negoziati anche sul futuro QFP; invita pertanto la Commissione a prendere in considerazione tutti i vincoli specifici generati dalle interconnessioni e i requisiti di coordinamento della tempistica e a sviluppare un approccio coerente per quanto riguarda la futura strategia di crescita e occupazione sostenibili e a lungo termine dell'Unione europea, il bilancio dell'UE, con particolare riferimento alla politica di coesione, e gli altri strumenti nell'ambito del QFP;

o

o o

30. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, agli Stati membri e alle regioni.



---

**TESTI APPROVATI**

*Edizione provvisoria*

---

**P8\_TA-PROV(2015)0385**

**Fondi strutturali e di investimento europei e sana governance economica**

**Risoluzione del Parlamento europeo del 28 ottobre 2015 sui Fondi strutturali e di investimento europei e una sana governance economica: orientamenti per l'attuazione dell'articolo 23 del regolamento recante disposizioni comuni (2015/2052(INI))**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la comunicazione della Commissione sugli orientamenti sull'applicazione delle misure per collegare l'efficacia dei Fondi strutturali e d'investimento europei a una sana gestione economica conformemente all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1303/2013 (COM(2014)0494) ("orientamenti"),
- visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 4, 162, da 174 a 178 e 349,
- visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio<sup>1</sup> ("regolamento disposizioni comuni - RDC"),
- vista la dichiarazione della Commissione sull'articolo 23, comprese le dichiarazioni sul regolamento (UE) n. 1303/2013<sup>2</sup>,
- vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2013 sugli effetti dei vincoli di bilancio per le autorità regionali e locali con riferimento alla spesa dei Fondi strutturali dell'UE negli Stati membri<sup>3</sup>,
- vista la sua risoluzione del 20 maggio 2010 sul contributo della politica di coesione al raggiungimento degli obiettivi di Lisbona e di UE 2020<sup>4</sup>,

---

<sup>1</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

<sup>2</sup> GU C 375 del 20.12.2013, pag. 2.

<sup>3</sup> Testi approvati, P7\_TA(2013)0401.

<sup>4</sup> GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 120.

- vista la sua risoluzione del 26 febbraio 2014 sulla settima e l'ottava relazione intermedia della Commissione europea sulla politica di coesione dell'UE e la relazione strategica 2013 sull'attuazione dei programmi 2007-2013<sup>1</sup>,
  - vista la sua risoluzione del 22 ottobre 2014 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle priorità per il 2014<sup>2</sup>,
  - vista la sesta relazione della Commissione sulla coesione economica, sociale e territoriale, dal titolo "Investimenti per l'occupazione e la crescita – Promuovere lo sviluppo e la buona governance nelle città e nelle regioni dell'UE", del 23 luglio 2014,
  - visto il documento "Politica di coesione: rapporto strategico 2013 sull'attuazione dei programmi 2007-2013" della Commissione, del 18 aprile 2013 (COM(2013)0210),
  - visto il parere del Comitato delle regioni del 12 febbraio 2015 sugli orientamenti sull'applicazione delle misure per collegare l'efficacia dei Fondi strutturali e di investimento europei (FSIE) a una sana gestione economica,
  - visto lo studio del Parlamento del gennaio 2014 dal titolo "Governance economica e politica di coesione europee" (Direzione generale delle politiche interne, Dipartimento B: politiche strutturali e di coesione),
  - visto il seminario tenuto dal Parlamento nel dicembre 2014 dal titolo "I Fondi strutturali e d'investimento europei e una sana gestione economica: orientamenti per l'attuazione dell'articolo 23 del regolamento recante disposizioni comuni" (Direzione generale per le politiche interne, Dipartimento B: politiche strutturali e di coesione),
  - visto l'articolo 52 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0268/2015),
- A. considerando che la politica di coesione è una politica basata sul TFUE e un'espressione della solidarietà europea, volta a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale dell'UE e, in particolare, a ridurre il divario tra le regioni, promuovendo uno sviluppo socio-economico equilibrato e armonioso; che è anche una politica di investimenti che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
- B. considerando che l'attuale quadro normativo per la politica di coesione, pur stabilendo collegamenti con la strategia dell'UE per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, il semestre europeo e gli orientamenti integrati Europa 2020, nonché con le raccomandazioni specifiche per paese (RSP) e le raccomandazioni del Consiglio, è comunque oggetto di missioni, obiettivi e principi orizzontali specifici;
- C. considerando che l'attuale quadro giuridico dei Fondi strutturali e d'investimento europei (Fondi FSIE) mira a rafforzare il coordinamento, la complementarità e le sinergie con

---

<sup>1</sup> Testi approvati, P7\_TA(2014)0132.

<sup>2</sup> Testi approvati, P8\_TA(2014)0038.

altre politiche e strumenti dell'UE;

- D. considerando che è dimostrato che una buona governance ed istituzioni pubbliche efficienti sono essenziali per una crescita economica, una creazione di occupazione e uno sviluppo sociale e territoriale sostenibili e a lungo termine, mentre esiste una quantità minore di prove circa i fattori macroeconomici che influenzano il modo in cui opera la politica di coesione;
- E. considerando che l'imprevedibilità economica e finanziaria e l'incertezza giuridica possono provocare livelli decrescenti di investimenti pubblici e privati, mettendo a rischio il conseguimento degli obiettivi della politica di coesione;
- F. considerando che gli orientamenti riguardano la prima parte di misure per collegare l'efficacia dei Fondi SIE ad una sana gestione economica ai sensi dell'articolo 23 RDC; che questo riguarda una riprogrammazione e una sospensione dei pagamenti che non sono obbligatori, a differenza della seconda parte dell'articolo 23 RDC che richiede la sospensione degli impegni o dei pagamenti nel caso in cui gli Stati membri non adottino misure correttive nel contesto del processo di gestione economica;
- G. considerando che i risultati ottenuti dagli Stati membri per quanto riguarda l'attuazione delle RSP sono scarsi, come dimostrato dalle valutazioni che la Commissione ha effettuato in relazione ai progressi registrati nell'attuazione delle 279 RSP emesse nel 2012 e nel 2013, in cui viene evidenziato che mentre 28 RSP erano state pienamente affrontate o avevano registrato notevoli progressi (10%) e 136 (48,7%) avevano ottenuto alcuni progressi, per 115 RSP (41,2%) erano stati registrati progressi limitati o nessun progresso;

### ***Collegare l'efficacia dei Fondi SIE a una sana gestione economica***

- 1. sottolinea l'importanza degli strumenti e delle risorse della politica di coesione per mantenere il livello degli investimenti di valore aggiunto europeo negli Stati membri e nelle regioni per promuovere la creazione di occupazione e migliorare le condizioni socio-economiche, segnatamente ove gli investimenti si siano significativamente contratti a causa della crisi economica e finanziaria;
- 2. ritiene che il conseguimento degli obiettivi strategici dei Fondi SIE non dovrebbe essere ostacolato dai meccanismi di governance economica, pur riconoscendone l'importanza nel contribuire ad un contesto macroeconomico stabile e ad una politica di coesione efficiente, efficace e orientata ai risultati;
- 3. ritiene che si debba ricorrere all'applicazione dell'articolo 23 dell'RDC solo come ultima risorsa per contribuire ad un'efficace attuazione dei Fondi SIE;
- 4. sottolinea il carattere pluriennale e a lungo termine dei programmi e degli obiettivi dei Fondi SIE, in contrasto con il ciclo annuale del semestre europeo; in questo contesto, sottolinea la necessità di garantire la chiarezza dei meccanismi di attuazione di questi ultimi, e chiede uno stretto coordinamento tra questi due processi e tra gli organismi responsabili della loro rispettiva esecuzione;
- 5. sottolinea la necessità che la Commissione presenti un libro bianco che tenga conto degli effetti degli investimenti pubblici a lungo termine e che istituisca una tipologia di

investimenti di qualità, in modo tale che coloro che producono i migliori effetti a lungo termine possano essere chiaramente identificati;

6. ricorda che la politica di coesione ha svolto un ruolo fondamentale e ha dimostrato una significativa reattività ai vincoli macroeconomici e fiscali, nel contesto della crisi attuale, attraverso la riprogrammazione di oltre l'11% del bilancio disponibile tra il 2007 e il 2012, al fine di sostenere le esigenze più urgenti e rafforzare alcuni interventi; sottolinea, a tale proposito, che in diversi Stati membri la politica di coesione ha rappresentato oltre l'80% degli investimenti pubblici nel periodo 2007-2013;
7. chiede alla Commissione di fornire ulteriori dati analitici sull'impatto e il significato dei meccanismi macroeconomici per lo sviluppo regionale, per l'efficacia della politica di coesione e per l'interazione tra il quadro europeo di governance economica e la politica di coesione, e di fornire informazioni specifiche sul contributo che la politica di coesione offre alle pertinenti RSP e raccomandazioni del Consiglio;
8. invita gli Stati membri a fare il miglior uso possibile della flessibilità esistente nel quadro delle disposizioni del patto di stabilità e crescita;

### ***Riprogrammazione ai sensi dell'articolo 23 RDC***

#### *Considerazioni generali*

9. ricorda che qualsiasi decisione in merito alla riprogrammazione o alla sospensione ai sensi dell'articolo 23 RDC deve essere utilizzata esclusivamente in situazioni eccezionali, essere ben ponderata, accuratamente giustificata e attuata in modo attento, con l'indicazione dei programmi e delle priorità in questione al fine di garantire la trasparenza e consentire la verifica e la revisione; sottolinea, inoltre, che tali decisioni non dovrebbero aumentare le difficoltà cui le regioni e gli Stati membri sono confrontati a causa del contesto socio-economico o delle loro ubicazione e specificità geografiche nel senso degli articoli 174 e 349 del TFUE;
10. ritiene che gli accordi di partenariato e i programmi adottati nell'attuale periodo di programmazione abbiano tenuto conto delle pertinenti RSP e raccomandazioni del Consiglio, garantendo buoni motivi per evitare qualsiasi riprogrammazione a medio termine se non a fronte di un sensibile peggioramento delle condizioni economiche;
11. sottolinea che una frequente riprogrammazione sarebbe controproducente e dovrebbe essere evitata al fine di non perturbare la gestione del fondo o compromettere la stabilità e la prevedibilità della strategia d'investimento pluriennale e per evitare eventuali effetti negativi, anche sull'assorbimento dei Fondi SIE;
12. accoglie con favore l'approccio prudente della Commissione per quanto riguarda la riprogrammazione e la sua intenzione di mantenerla allo stretto necessario; chiede un approccio improntato all'"allerta precoce" al fine di informare gli Stati membri interessati in merito all'avvio della procedura di riprogrammazione a norma dell'articolo 23 RDC e sottolinea che qualsiasi richiesta di riprogrammazione dovrebbe essere preceduta da una consultazione del comitato di sorveglianza;
13. chiede alla Commissione di effettuare, in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato, un'analisi esaustiva di tutte le opzioni disponibili diverse dall'applicazione dell'articolo 23 RDC per affrontare le questioni che potrebbero dare adito ad una richiesta

di riprogrammazione;

14. deplora ogni aumento sproporzionato degli oneri amministrativi e dei successivi costi per tutti i livelli di amministrazione interessati, dati i tempi ristretti e la complessità della procedura di riprogrammazione di cui all'articolo 23 RDC; mette in guardia contro qualsiasi sovrapposizione delle procedure di riprogrammazione a norma dell'articolo 23 RDC con i successivi cicli del semestre europeo; invita la Commissione a tener conto della possibilità di riesaminare l'applicazione dei termini per la revisione di cui all'articolo 23, paragrafo 16, RDC;

#### *Principi orizzontali nell'ambito RDC*

15. esprime la propria preoccupazione per il fatto che gli orientamenti non facciano esplicito riferimento ai principi generali e orizzontali di cui agli articoli 4 e 8 RDC e ricorda che la lettura dell'articolo 23 RDC deve tener conto di questi principi e rispettarli, in particolare i principi di partenariato e di gestione multilivello, e il regolamento e il quadro strategico comune nel suo complesso; invita la Commissione, in tale contesto, a chiarire come questi principi verranno specificamente presi in considerazione nell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 23 RDC;

#### *La dimensione sub-nazionale dell'articolo 23 RDC*

16. sottolinea che l'aumento del debito pubblico deriva principalmente dalle politiche perseguite dai governi degli Stati membri ed è seriamente preoccupato per il fatto che l'incapacità di affrontare adeguatamente le questioni macroeconomiche a livello nazionale possa penalizzare gli enti subnazionali e i beneficiari e i richiedenti dei Fondi SIE;
17. ricorda che le regole di concentrazione tematica previste dalla politica di coesione 2014-2020 consentono un certo grado di flessibilità nell'affrontare le esigenze degli Stati membri e delle regioni e osserva che l'applicazione dell'articolo 23 RDC può limitare questa flessibilità; ricorda la necessità di tener conto delle principali sfide territoriali, nonché del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, paragrafo 3, RDC;
18. chiede alla Commissione di valutare, in stretta collaborazione con gli Stati membri e i partner, come previsto dall'articolo 5 RDC, l'impatto e l'efficienza economica a livello regionale e locale delle eventuali misure adottate a norma dell'articolo 23 RDC;
19. sottolinea la necessità che le autorità locali e regionali vengano coinvolte attivamente in qualsiasi esercizio di riprogrammazione e ritiene che, poiché i Fondi SIE sono legati ad una sana governance economica, al semestre europeo debba essere conferita una dimensione territoriale coinvolgendo anche tali autorità;
20. chiede alla Commissione di leggere l'articolo 23 RDC in linea con il principio di proporzionalità, tenendo adeguatamente conto della situazione reale di quegli Stati membri e di quelle regioni confrontati a difficoltà socio-economiche e in cui i Fondi SIE rappresentano una quota significativa degli investimenti, elemento ancora più evidente in un contesto di crisi; sottolinea che gli Stati membri e le regioni, e in particolare quelli in ritardo di sviluppo, non dovrebbero subire ulteriori conseguenze;

#### *Coordinamento istituzionale, trasparenza e responsabilità*

21. ricorda che un forte coordinamento istituzionale è essenziale per garantire le giuste complementarità e sinergie politiche, nonché una corretta e stabile interpretazione del quadro di sana governance economica e la sua interazione con la politica di coesione;
22. chiede un adeguato flusso di informazioni tra la Commissione, il Consiglio e il Parlamento e lo svolgimento di un dibattito pubblico, al livello politico adeguato, per garantire una comprensione comune per quanto riguarda l'interpretazione delle condizioni di applicazione dell'articolo 23 RDC; ricorda, in questo contesto, la necessità di una specifica configurazione del Consiglio dedicata alla politica di coesione incaricata delle decisioni di cui all'articolo 23 RDC;
23. ritiene essenziale garantire trasparenza e responsabilità affidando al Parlamento il controllo democratico del sistema di governance nel contesto dell'articolo 23 RDC che introduce importanti limitazioni nell'approccio dal basso che è una caratteristica importante della politica di coesione;

### ***Sospensione dei pagamenti***

24. ricorda che la sospensione dei pagamenti è una questione decisa dal Consiglio sulla base di una proposta che la Commissione può adottare nel caso in cui lo Stato membro in questione non adotti provvedimenti efficaci; sottolinea le importanti garanzie giuridiche istituite dall'articolo 23 RDC per garantire l'eccezionalità del meccanismo di sospensione;
25. sottolinea il carattere penalizzante di qualsiasi sospensione dei pagamenti e chiede alla Commissione di utilizzare il suo potere discrezionale di proporre la sospensione dei pagamenti con la massima cautela e rigorosamente in linea con l'articolo 23, paragrafo 6, RDC, previo debito esame di tutte le pertinenti informazioni e degli elementi che scaturiscono dal dialogo strutturato e dei pareri espressi attraverso di esso;
26. accoglie con favore, nel quadro dei criteri per la determinazione dei programmi da sospendere e del livello di sospensione di cui alla prima parte, l'approccio prudente adottato negli orientamenti in virtù del quale si terrà conto della situazione economica e sociale degli Stati membri, considerando attenuanti simili a quelle previste nelle sospensioni ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 9, RDC;
27. invita la Commissione a fissare un termine entro il quale revocare la sospensione di cui all'articolo 23, paragrafo 8, RDC;

### ***Il ruolo del Parlamento nel quadro dell'articolo 23 RDC***

28. deplora che gli orientamenti non facciano alcun riferimento al ruolo del Parlamento, nonostante il fatto che il RDC sia stato adottato secondo la procedura legislativa ordinaria e nonostante i costanti appelli del Parlamento intesi a rafforzare la responsabilità e il controllo democratici nel quadro della governance economica;
29. ritiene che sarebbe opportuno formalizzare la partecipazione del Parlamento, in quanto principale garante democratico della corretta applicazione delle disposizioni in linea con l'articolo 23, paragrafo 15, RDC, attraverso una procedura trasparente che consenta al Parlamento di essere consultato in tutte le fasi per quanto riguarda l'adozione delle richieste di riprogrammazione o di eventuali proposte e decisioni sulla sospensione degli impegni o pagamenti;

30. sottolinea la necessità di una collaborazione costante, chiara e trasparente a livello interistituzionale e ritiene che tale procedura dovrebbe comprendere almeno i seguenti passaggi:
- la Commissione dovrebbe informare immediatamente il Parlamento in merito alle RSP e alle raccomandazioni del Consiglio che sono rilevanti nel contesto dei Fondi SIE, nonché ai programmi di assistenza finanziaria, o rispettive modifiche, e che potrebbero dare adito ad una richiesta di riprogrammazione a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, RDC;
  - la Commissione dovrebbe informare immediatamente il Parlamento in merito a qualsiasi richiesta di riprogrammazione a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, RDC o a qualsiasi proposta di decisione di sospensione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 6, RDC, consentendo al Parlamento di prendere posizione sotto forma di una risoluzione prima di intraprendere ulteriori provvedimenti;
  - la Commissione dovrebbe tener conto della posizione espressa dal Parlamento e di tutti gli elementi che scaturiscono dal dialogo strutturato e dei pareri espressi attraverso di esso, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 15, RDC;
  - la Commissione dovrebbe essere invitata dal Parlamento a spiegare se, nel processo, si sia tenuto conto dei pareri del Parlamento, così come di qualsiasi altro seguito dato al dialogo strutturato;
  - il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo dovrebbero essere informati e ascoltati sulle richieste di riprogrammazione;
  - il Parlamento, il Consiglio e la Commissione dovrebbero stabilire un dialogo nel contesto dell'applicazione dell'articolo 23 RDC, garantendo il coordinamento interistituzionale e un adeguato flusso di informazioni, consentendo il controllo dell'applicazione di ogni procedura di cui all'articolo 23 RDC;
31. invita la Commissione a riferire in merito all'impatto e ai risultati conseguiti nell'applicazione dell'articolo 23 RDC nel contesto della revisione della sua applicazione in linea con il paragrafo 17 di detto articolo, anche indicando dettagliatamente in che misura ogni richiesta di riprogrammazione fosse basata sull'attuazione delle pertinenti RSP o raccomandazioni del Consiglio o avesse migliorato l'impatto sulla crescita e la competitività dei Fondi SIE disponibili per gli Stati membri nel quadro dei programmi di assistenza finanziaria, e fornendo i dati sugli eventuali importi sospesi e i programmi in questione;
- o
- o o
32. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, e agli Stati membri e alle loro regioni.